

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	66
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	68
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	79
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89
AFFARI SOCIALI (XII)	»	101
AGRICOLTURA (XIII)	»	110
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	132
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	155

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.45 alle 18.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00798 Rizzo e n. 7-00834 Segoni sull'impiego del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo in attività preventive di controllo per il dissesto idrogeologico del territorio siciliano, di Italia Sicura – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, del Generale di divisione Roberto Perretti, Capo del III Reparto allo Stato Maggiore dell'Esercito, e del Colonnello Fausto Antonio Ricchetti, comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo

4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 dicembre 2015.

Audizioni, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00798 Rizzo e n. 7-00834 Segoni sull'impiego del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo in attività preventive di controllo per il dissesto idrogeologico del territorio siciliano, di Italia Sicura – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, del Generale di divisione Roberto Perretti, Capo del III Reparto allo Stato Maggiore dell'Esercito, e del Colonnello Fausto Antonio Ricchetti, comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo.

Le audizioni si sono svolte dalle 15.35 alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 191 del 2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (*Esame e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo.

(Esame e rinvio)

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, diversamente inevitabile con obiettivo e gravissimo pregiudizio per il tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, temperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione.

Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'accelerazione delle procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e all'armonizzazione della tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa.

Ricorda che, con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati già adottati i seguenti decreti-legge:

1) 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;

2) 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

3) 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nel-

l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;

4) 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12);

5) 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

6) 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 22-*quater*);

7) 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);

8) 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

9) 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario.

Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento in esame, fa presente che si soffermerà sui commi da 1 a 6 e sul comma 10 dell'articolo 1 di prioritaria competenza della Commissione Attività produttive.

L'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347/2003 di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno

uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207/2012 e, in particolare, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA Spa in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario (comma 7). Si interviene, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9).

L'articolo 2 dispone, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015).

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono un'accelerazione del procedimento di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Il comma 1, novella in più punti l'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347/2003, il quale demanda al commissario straordinario l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente, a trattativa privata. Le novelle sono finalizzate a:

specificare che, tra le garanzie che debbono essere valutate dal Commissario ai fini della designazione dell'affittuario o dell'acquirente, la garanzia della rapidità e dell'efficienza dell'intervento debba concernere anche i profili di tutela ambientale (lettera *a*); il Commissario deve infatti individuare l'affittuario o l'acquirente tra quelli che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazio-

nale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento; la novella in esame dispone che la rapidità ed efficienza dell'intervento sia anche con riferimento ai profili di tutela ambientale;

introdurre la previsione che la perizia sul prezzo di mercato dei beni sia effettuata, con funzione di esperto indipendente, oltre che da primaria istituzione finanziaria, in alternativa, da una primaria istituzione di consulenza aziendale sempre designata dal MiSE; la relazione illustrativa al provvedimento afferma che tale modifica si rende necessaria al fine di evitare l'eccessiva restrizione dei soggetti legittimati, atteso che le « istituzioni finanziarie » sono in larga parte da escludere in quanto coinvolte in rapporti e relazioni di natura istituzionale con ILVA; il vigente comma 4-*quater* dispone che il canone di affitto o il prezzo di cessione dei beni non devono essere inferiori a quelli di mercato e come risultanti da perizia disposta da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata dal MiSE sulla base delle disposizioni vigenti;

introdurre la previsione che le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo; tale modifica viene qualificata dalla relazione illustrativa come un adeguamento sul piano tecnico della disposizione che regola i contenuti inderogabili delle offerte di acquisto; la formulazione vigente del terzo periodo del comma 4-*quater* invece demanda al commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione del predetto piano.

Il comma 2 dell'articolo 1 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i

commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria debbono espletare – nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione – le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale. I commissari devono assicurare la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. La relazione illustrativa sottolinea che la norma si rende necessaria al fine di sancire l'inderogabilità della tempestiva riallocazione sul mercato dei complessi aziendali di ILVA, ai fini della definizione di una sua prospettiva di stabilità industriale finanziaria e gestionale. Si evidenzia che il disegno di legge di stabilità 2016, già approvato dal Senato e attualmente in corso d'esame presso la Camera, interviene – attraverso l'introduzione di un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 27 del decreto-legislativo n. 270/1999 – sui programmi di amministrazione straordinaria per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, disponendo, per dette imprese, che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali ordinari uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 1 prevedono l'erogazione di risorse finanziarie in favore dell'amministrazione straordinaria di ILVA.

Il comma 3 dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma opera

nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di spesa, pari a 300 milioni di euro, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento. La restituzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa (Si osserva che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270/1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999 a cui fa riferimento la norma in esame). L'articolo 73 del decreto legislativo n. 270/1999 disciplina, infatti, la cessazione dell'esercizio dell'impresa disponendo che – nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. Il decreto è affisso e comunicato al MiSE e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo – che non ha effetto sospensivo – alla Corte di appello entro dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. A far data dal decreto l'amministra-

zione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 270 (articoli 42, 62, 64 e 65). I rimborsi del capitale e degli interessi di cui al comma in esame sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 10 dell'articolo 1 dispone che le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea. Al riguardo, si ricorda che gli *Orientamenti sugli aiuti di Stato* per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, rilevano che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto « *una tantum* »). L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita – secondo gli *Orientamenti* della Commissione – molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto gli orientamenti introducono la nuova nozione di « sostegno temporaneo per la ristrutturazione », il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può essere concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Si deve trattare di un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i

prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate. La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale. Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) in difficoltà, la Commissione terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio. Si osserva peraltro che i predetti Orientamenti, relativamente al settore siderurgico, richiamano il piano d'azione della Commissione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, COM(2013) 407), il quale stabilisce una serie di azioni intese a promuovere un settore siderurgico forte e competitivo ed una serie di ambiti in cui le imprese del settore siderurgico possono usufruire di aiuti di Stato in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Ricorda che sulla Comunicazione (2013) 407 la Commissione Attività produttive ha approvato il 21 dicembre 2013 il Doc. XVIII, n. 10, trasmesso alle istituzioni europee, in cui alla lettera *d*) delle condizioni si prevedeva il potenziamento degli «strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e le risorse stanziare per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione (eventualmente anche mediante una revisione della disciplina sugli aiuti di Stato) a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi con conseguente perdita di posti di lavoro, sia per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e pulite in termini energetici, sia per tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni euro-

pee, sia per valorizzare, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore». Tuttavia, gli *Orientamenti* rilevano che – nella presente situazione di notevole sovra capacità a livello europeo e mondiale – gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli *Orientamenti* stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020*. Occorre ricordare infine il principio del «normale investitore di mercato» (*market economy investor principle*), generalmente applicato dalla Commissione, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva. In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore privato. Al riguardo, si rappresenta che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, non sono univoci e, allo stesso modo, l'applicazione in concreto di tale principio ha visto in alcune circostanze orientamenti differenti tra Commissione e organi giurisdizionali europei.

Il comma 4 dell'articolo 1 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 3 – pari come detto a 300 milioni di euro – si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo corrispondente, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di

ristrutturazione del debito regionale (riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi) dall'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 e non utilizzate per le predette finalità. L'articolo 45 del decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 78/2015, disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, al fine di una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso. Il comma 2, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b) del medesimo articolo 45, vale a dire vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. L'articolo 1, comma 700, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha modificato il suddetto comma 2, autorizzando, per le operazioni suddette, l'apertura di una apposita contabilità speciale. Successivamente, il decreto-legge n. 78/2015 (articolo 9, comma 6) ha introdotto nel medesimo comma 2 la previsione, per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali, di un contributo da parte del MEF, fino a un importo massimo complessivo di circa 543,17 milioni euro, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale medesima. Da informazioni ricevute dalla RGS, si tratta della contabilità speciale n. 5866/Roma che, alla data del 10 dicembre 2015, presenta un saldo pari ad 8.727,5 milioni di euro. In ordine all'importo dell'onere, atteso che il versamento all'entrata della suddetta somma di 300 milioni non necessita di copertura — risultando tale importo già scontato nei saldi di finanza pubblica per le operazioni di ristrutturazione del debito — lo stesso viene quantificato solo con riferimento agli effetti derivanti dal venir meno del rimborso dei mutui, derivante alla circostanza che le operazioni di ristrutturazione non avranno corso relativamente alle corrispondenti somme giacenti nella suddetta

contabilità. Tale importo viene quantificato — in termini di saldo netto da finanziare — in 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e — in termini di fabbisogno e indebitamento netto — a 7,05 milioni per l'anno 2017, a 6,88 milioni per l'anno 2018 e 6,71 milioni dall'anno 2019. Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, il differente importo iscritto nel saldo netto rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento va ricondotto al fatto che sul primo saldo l'onere si riferisce all'intera rata del mutuo concesso alle regioni (che sarebbe stato restituito in un arco di tempo trentennale), mentre sugli altri due saldi esso è riferito alla sola quota interessi, e risulta decrescente in quanto parzialmente compensato dall'effetto, in termini di minor interessi sul debito pubblico, derivante dal riversamento della quota rimborsata al Fondo ammortamento titoli di Stato, versamento non previsto per i mutui alle regioni. A tale onere si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nel bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 5 dell'articolo 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze — ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame ad apportare con propri decreti, da adottare entro il 14 dicembre 2015 (10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Il comma 6 dell'articolo 1 reca disposizioni relative al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'am-

ministrazione straordinaria. Si dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provveda al pagamento dei debiti predecidibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, della legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. La relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1/2015 il quale dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in

materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Federico MASSA (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, osserva preliminarmente che la sua relazione si soffermerà sui commi 7-9 di indubbia competenza della VIII Commissione.

Il comma 7 fissa al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. piano ambientale), che è stato approvato con il DPCM 14 marzo 2014, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53. La fissazione di tale termine viene inserita attraverso la sostituzione del terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1/2015, che demandava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la fissazione del termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 61. Quest'ultima disposizione, che prevedeva il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT, acronimo anglosassone di *Best Available Techniques*) per la produzione di ferro ed acciaio, viene abrogata dal comma 7 dell'articolo unico del decreto-legge in esame. In luogo del riferimento esplicito al termine per l'applicazione della decisione europea, la disposizione in commento precisa che resta fermo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea. Con riferimento al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo all'ILVA di Taranto ricordo che:

esso conclude (in virtù dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge

136/2013) tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'autorizzazione integrata ambientale del 4 agosto 2011 e da quella del 26 ottobre 2012, come dettagliati dallo stesso DPCM, « con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano ». Sempre in virtù del citato articolo 7 del decreto-legge 136/2013, il piano ambientale costituisce integrazione delle autorizzazioni integrate succitate;

il termine ultimo del 4 agosto 2016, che era richiamato nel terzo periodo dell'abrogato comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 61/2013, è stato stabilito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 61/2013, recante disposizioni di carattere generale per il commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale, che ha fissato il termine in 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 4 agosto 2013;

il documento di riferimento per le BAT applicabili alle acciaierie era il *Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel* del dicembre 2001, recepito in Italia con il DM 31 gennaio 2005. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 46/2014 i limiti di emissione sono quelli previsti dalle « conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio » (decisione 2012/135/UE). L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE dispone che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. L'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva stabilisce l'adeguamento di tutte le condizioni di autorizzazione « entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT » vale a dire, nel caso degli impianti di produzione di ferro e acciaio (per i quali le conclusioni sulle BAT sono state pubblicate l'8 marzo 2012), entro l'8 marzo 2016. Ai sensi

dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. Il decreto di riesame dell'AIA emesso il 4 agosto 2011 è stato emanato proprio al fine di imporre, fin da subito, e quindi anticipando la scadenza dell'8 marzo 2016, il rispetto delle BAT approvate con la citata decisione 2012/135/UE;

il commissario straordinario di ILVA è stato, attraverso più interventi legislativi, autorizzato a contrarre finanziamenti garantiti dallo Stato per la realizzazione del Piano ambientale: da ultimo, il comma 489 del disegno di legge di stabilità 2016 autorizza l'organo commissariale di ILVA Spa a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.

Il comma 7 proroga, inoltre, al 31 dicembre 2016 il termine – di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 207/2012 – fino al quale la società ILVA Spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA Spa con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto

n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 207. Ricordo che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 207/2012 – stabilendo l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa a decorrere dal 3 dicembre 2012 (dall'entrata in vigore del decreto-legge 207/2012) per un periodo di 36 mesi (il termine è quindi scaduto il 3 dicembre 2015) – ha inciso sugli effetti del sequestro preventivo dei prodotti finiti e semilavorati emanato dalla autorità giudiziaria il 26 novembre 2012. Il 5 dicembre 2012, infatti, la Procura di Taranto, adeguandosi al contenuto del decreto n. 207, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2013, n. 85, è stato, inoltre, disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

Il comma 8 introduce una nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA Spa di Taranto qualora si renda necessario in relazione alla realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario. Si prevede, infatti, che le modifiche o le integrazioni al piano sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale (VIA). Il comma 8 prevede, inoltre, che l'istruttoria e le modifiche del piano sono effettuate ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013, ove compatibili, che rispettivamente disciplinano le procedure per l'approvazione del piano e per lo svolgimento della conferenza di servizi nella realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'AIA e dal piano medesimo. Ricordo che la valutazione di impatto ambientale è disciplinata nella parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (cd. codice

ambientale) in attuazione delle direttive europee che si sono susseguite nel tempo in tale ambito, l'ultima delle quali è la direttiva 2011/92/UE (c.d. direttiva VIA). Il Titolo I della parte seconda comprende i principi generali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale; in proposito, l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 dispone, tra l'altro, che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla medesima parte seconda. In tali casi, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del medesimo decreto legislativo n. 152, che sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quaterdecies. Il Titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della VIA che comprendono la verifica di assoggettabilità (cd. screening), lo studio di impatto ambientale, la presentazione e la pubblicazione del progetto, lo svolgimento di consultazioni e il monitoraggio. Segnalo che l'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE dispone, ai paragrafi 4 e 5, tra l'altro, che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva medesima e che, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione,

ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.

In conseguenza di quanto disposto dal comma 8, che consente di modificare il Piano con un DPCM, il comma 9 sopprime il riferimento alle procedure di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, che erano richiamate – nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 – per la modifica dei contenuti del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Guido GALPERTI (PD) chiede chiarimenti in merito alle procedure per individuare l'advisor dal momento che si tratta dell'erogazione di una somma rilevante di 300 milioni di euro a favore di una società in amministrazione controllata. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, in cui si prevede che il commissario straordina-

rio individui l'affittuario o l'acquirente a trattativa privata, ritiene si debba specificare che si tratta di una procedura di evidenza pubblica, ciò al fine di consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'acquisto di venire a conoscenza delle procedure avviate.

Lorenzo BASSO (PD), relatore per la X Commissione, precisa che la questione evidenziata dal collega Galperti viene risolta attraverso un coordinamento legislativo, nel senso che il provvedimento in esame reca disposizioni per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva nel contesto definito da provvedimenti precedentemente approvati che contemplano le forme di pubblicità e trasparenza richiamate dal collega Galperti. Si riserva, tuttavia, di approfondire ulteriormente la questione posta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare	15
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	16
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ...	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	33
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	23
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	34

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 dicembre 2015.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224

cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2015.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, nell'evidenziare la complessità delle disposizioni in esame, osserva che, prima di procedere all'elaborazione di una proposta di parere, appare necessario acquisire l'orientamento del Governo, in particolare su taluni aspetti problematici del testo, nonché attendere l'eventuale espressione di rilievi da parte delle Commissioni interessate, considerato che il provvedimento incide su molteplici ambiti materiali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel far notare che talune Commissioni hanno già preannunciato l'intenzione di esprimere rilievi sul provvedimento, giudica importante acquisire anche l'orientamento del Governo.

La sottosegretaria Sesa AMICI, rilevato che il provvedimento incide su un ampio spettro di materie, avverte che il Governo si riserva di svolgere una interlocuzione con le diverse amministrazioni interessate, assicurando che nella prossima seduta

sarà in grado di esprimere la propria posizione al riguardo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, segnala che il provvedimento in esame, oltre a recare norme per il contrasto al terrorismo, reca la ratifica e l'esecuzione di diverse Convenzioni internazionali in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo. Segnala che, nell'ambito della sede referente, è stata ag-

giunta anche la ratifica e l'esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Passando ad esaminare il contenuto dei documenti in esame, osserva anzitutto che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata aperta alla firma il 16 maggio 2005, ed è in vigore a livello internazionale dal 1° giugno 2007 (essendo stata allora soddisfatta la condizione di almeno 6 ratifiche incluse quelle di 4 Stati membri). La Convenzione è in vigore per 34 Paesi (tutti membri del Consiglio d'Europa), mentre 10 Stati hanno finora solo firmato la Convenzione – si tratta di Armenia, Belgio, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, San Marino, Svizzera e Regno Unito –, così come ha fatto il 22 ottobre 2015 l'Unione europea. L'Italia ha firmato la Convenzione l'8 giugno 2005. La Convenzione è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. La Convenzione mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).

Segnala poi che l'urgenza di contrasto al terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre 2001 è il retroterra della firma, avvenuta il 15 maggio 2003 a Strasburgo, del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il Protocollo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel

senso di ampliare l'elenco dei reati da « depoliticizzare », sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all'adesione degli Stati osservatori (Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d'Europa dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo (« COSTER ») per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione: tale meccanismo è destinato a completare le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità. Il Protocollo non è ancora in vigore a livello internazionale.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea, nonché all'adesione degli Stati non membri, è stata firmata a Varsavia il 16 maggio 2005. Essendo stata soddisfatta la richiesta di 6 ratifiche inclusi 4 Stati membri, la Convenzione è in vigore, sul piano internazionale, dal 1° maggio 2008. La Convenzione risulta essere stata firmata da 39 Parti (38 Paesi membri del Consiglio d'Europa più l'Unione Europea), 26 dei quali hanno completato le procedure di ratifica o adesione mentre 13, tra i quali l'UE, hanno firmato ma non ratificato. Quanto al contenuto della Convenzione, si tratta dell'aggiornamento e dell'ampliamento

della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, in vigore sul piano internazionale dal 1° novembre 1993 e in Italia dal 1° maggio 1994, (ratificata con legge n. 328 del 9 agosto 1993). Tale ampliamento è finalizzato al mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

La Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare è stata adottata a New York il 13 aprile 2005 con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale e successivamente aperta alla firma dal 14 settembre 2005 (data in cui è stata sottoscritta dall'Italia) al 31 dicembre 2006. Alla data del 21 settembre 2015 la Convenzione, che è stata firmata da 115 Paesi, risulta essere stata ratificata (ovvero vi hanno acceduto) da 100 Parti. A livello internazionale, la Convenzione è in vigore dal 7 luglio 2007. Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo dove si sottolinea che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.

Quanto al Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, segnalo che il suo scopo è quello di integrare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione

del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 (in seguito denominata « Convenzione »), per quanto riguarda la qualifica come reato degli atti di cui agli articoli da 2 a 6 del presente Protocollo, rafforzando così l'impegno delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le Parti.

Il disegno di legge A.C. 3303 si compone di nove articoli: come di consueto il primo e il secondo di questi concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui si chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica, tra cui il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

L'articolo 3 contiene una serie di definizioni di termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: si tratta delle definizioni di « materia radioattiva »; di « materie nucleari » – più specificamente riguardanti il plutonio e l'uranio (anche nella versione arricchita); di « impianto nucleare », che comprende anche i reattori di propulsione per natanti aeromobili, così come qualunque impianto o mezzo di trasporto utilizzato per produrre, immagazzinare, trattare o trasportare materia radioattiva; « ordigno nucleare » – che comprende qualunque congegno esplosivo nucleare ma anche qualunque dispositivo capace di disperdere materia radioattiva o di emettere radiazioni, sì da causare gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente; viene infine menzionato l'ISIN, ovvero l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

L'articolo 4 del disegno di legge modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la

personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare. In particolare, la lettera *a*) inserisce nel codice penale nuove fattispecie penali relative a condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale. Il disegno di legge: inserisce nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.1, che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati – in tutto o in parte – al compimento di atti con finalità terroristica (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*. 1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. Inserisce nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.2, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). La lettera *b*) inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato. La lettera *c*) interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). Il nuovo articolo 280-*ter* del codice penale punisce: con la reclusione da 6 a 12 anni

(modificato in sede referente, inizialmente il testo prevedeva da 5 a 10 anni), chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies*) procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Si osserva che il secondo comma dell'articolo 280-*ter*, stabilendo la medesima sanzione, equipara la fattispecie di pericolo concreto al reato di evento; quest'ultimo – ovvero il rilascio di materia radioattiva – difficilmente non sarà anche reato di danno. Il terzo comma della nuova disposizione estende l'applicazione della fattispecie dal materiale radioattivo ai materiali o aggressivi chimici o batteriologici. In generale si valuti se il nuovo articolo 280-*ter* del codice penale si sovrapponga in parte alle fattispecie penali recentemente introdotte dal legislatore, distinguendosi esclusivamente per la finalità di terrorismo.

Ricorda che la recente legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, ha introdotto nel codice penale l'articolo 433-*bis*, che punisce con la reclusione da 4 a 8 anni l'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari. Inoltre, la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, contiene una fattispecie penale relativa all'abbandono di materiale radioattivo. La riforma, introducendo nel codice penale l'articolo 452-*sexies*, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività.

L'articolo 5 del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005. Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il

delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-ter del codice penale, dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero: il PM dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale; il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza; l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione. Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo (comma 1): che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4); che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; che il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza). I beni sequestrati sono dunque conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto legislativo (comma 2). Laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, provvede il Ministero dello Sviluppo

economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente (comma 3).

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-bis che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria. Istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di *intelligence* finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. Segnalo che in sede referente è stato aggiunto un comma 3 all'articolo 8, in base al quale il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) (il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 7 del citato Protocollo ciascuna Parte adotta le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo tra le Parti di tutte le informazioni rilevanti disponibili relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini ter-

roristici. A tal fine, ciascuna Parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà mediante appositi provvedimenti legislativi.

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005.

C. 3300 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, osserva che l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, sottoscritto a Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi secondo la tabella riportata all'articolo 2.

Attualmente questo settore delle relazioni italo-cinesi è disciplinato da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino

il 9 giugno 1998. La nuova intesa tiene conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. L'Accordo prende altresì in considerazione il quadro legislativo derivante dalle ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004. Come riportato nella relazione illustrativa, l'Accordo mira altresì a risolvere il problema della mancanza del reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi anche in rapporto alle modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese, a fronte di una grande richiesta.

Gli effettivi destinatari dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, sono – oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione – in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (Zhuanke) preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli Xueshi, Shuoshi, e Boshi. Tali istituzioni sono espressamente menzionate in due Allegati (A, per la parte italiana e B, per la parte cinese), costituenti parte integrante dell'Accordo stesso.

L'articolo 2 stabilisce a tale scopo una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti.

Ai sensi dell'articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono chiedere l'immatricolazione presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza per la verifica della conoscenza della lingua nazionale, la disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e le procedure di

selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso. Sono esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito almeno per un triennio l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Alle medesime condizioni risultano beneficiari dell'Accordo anche i laureati che intendono chiedere l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in uno dei due Paesi.

L'articolo 4 disciplina espressamente il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie (elencate nell'allegato B dell'Accordo) consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello degli atenei italiani. La competenza ad esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti in uno dei due Paesi firmatari dell'Accordo spetta in ogni caso all'Istituzione universitaria di accoglienza.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei titoli di studio universitari per l'accesso a corsi di livello successivo, mentre l'articolo 6 individua i titoli accademici necessari per l'accesso ai corsi di dottorato: per l'Italia si tratta del diploma di laurea *ex* legge n. 341 del 1990 e del diploma di laurea magistrale *ex* decreto ministeriale n. 270 del 2004.

L'articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell'altro.

L'articolo 8, sul modello di altri analoghi accordi, prevede la creazione di una Commissione mista permanente di esperti per l'attuazione dell'intesa, che si riunirà su richiesta di una delle Parti.

L'articolo 9 disciplina la durata dell'accordo, che è illimitata, e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della

seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la ratifica dell'Accordo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato il 10 settembre scorso – consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

Il Ministro dell'istruzione, secondo il comma 2 dell'articolo 3, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 196 del 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro dell'istruzione, provvede, con proprio decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere (comma 3). La relazione tecnica allegata al disegno di legge dettaglia gli oneri che derivano dall'attuazione dell'articolo 8, che prevede l'istituzione di una Commissione, composta da un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione dei rispettivi Paesi (uno per ciascuno Stato) che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la portata e i risultati dell'Accordo stesso. La Commissione si riunisce, per prassi consolidata, ogni anno alternativamente in uno dei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori. Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di un funzionario dell'area dirigenziale in Cina, ad anni alterni, a partire dal 2015. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117,

secondo comma, lettera a), della Costituzione), demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, osserva che il disegno di legge – collegato alla legge di stabilità per il 2014 e già approvato dalla Camera dei deputati – contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose modifiche e integrazioni.

Passa ad illustrare il contenuto dell'articolo, avvertendo che si soffermerà in particolare sulle disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato.

L'articolo 1 interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina riguardante la destinazione delle somme corrispondenti all'incremento del-

l'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare.

L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che dovrà considerare anche gli aspetti inerenti alla « crescita blu » del contesto marino.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare, attraverso un'integrale sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, si provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del MISE adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (commi 1-6). Il CDA propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 7). Il Ministro svolge altresì (comma 8) il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 8, comma 4, decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili, sentiti, per le parti di competenza, i Ministri interessati. Risultano ulteriormente specificati, sulla base dell'articolo qui in commento, i compiti dell'ENEA, quale Agenzia nel settore dell'efficienza energetica (articolo 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008). Riguardo all'articolo 4, osserva che il comma 6 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del CDA di ENEA. Sotto altro profilo, appare opportuno valutare l'esigenza di chiarire la previsione del comma 8, che attribuisce al MISE, sentiti ministri competenti, il « controllo di legittimità e di

merito» sui medesimi atti (schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale) che, in base al comma 7, rientrano nella titolarità del medesimo Ministro. Il comma 11 dispone poi che – nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca – sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività. Con riferimento al «riordino del sistema nazionale di ricerca» si ricorda che l'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione della PA, ha dettato principi e i criteri direttivi per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, attraverso la previsione di procedure e norme più consone alle peculiarità dei loro scopi istituzionali. Il termine previsto per l'attuazione della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 11, sarebbe opportuno chiarire esplicitamente a quale intervento normativo si faccia riferimento con riguardo al riordino del sistema nazionale di ricerca.

L'articolo 5 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra. Lo stesso articolo assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del tracciato dismesso dell'asse ferroviario Bologna-Verona. Viene altresì considerato sempre indennizzabile l'infortunio cosiddetto *in itinere* qualora si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso

casa-lavoro, nonché prevista l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del *mobility manager*.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banche Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e relativamente alle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*sturnus vulgaris*), al controllo delle popolazioni di talpe, ratti, nutrie e specie arvicole, nonché all'installazione degli appostamenti fissi. Si fa presente che il comma 3, rinviando alle regioni l'individuazione delle aree di propria competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, andrebbe coordinato con il divieto, previsto dai commi 1 e 2, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende Agrituristiche Venatorie.

L'articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare per i quali viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo. L'articolo 9 prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n.30 del 2013 – con cui è stata

recepita nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) – al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.

L'articolo 12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 (si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale).

L'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili.

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (contenuta nell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003), in particolare con riferimento all'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica in merito all'applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009).

L'articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscono titoli prefe-

renziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

L'articolo 18 disciplina l'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite – quando se ne presenti la necessità – da lampade a basso consumo energetico.

L'articolo 21 prevede l'istituzione di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'articolo 2643, numero 2-*bis*, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

L'articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo» riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

L'articolo 25 include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e

assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti.

L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti correttivi (disciplinati dal decreto legislativo n. 75 del 2010) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.

L'articolo 27 detta disposizioni in materia di pulizia dei fondali marini, prevedendo l'individuazione dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo o di gestione delle aree marine protette, attraverso accordi di programma.

L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti che riguardano il trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero. Sono altresì previste una modifica puntuale alla disciplina del SISTRI, nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Completa l'articolo in esame una norma di semplificazione, per gli imprenditori agricoli, delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.

L'articolo 30 prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il

regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.

L'articolo 31 modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all'interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006).

L'articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio.

L'articolo 33, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni, con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco.

Gli articoli 34 e 35, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina della cosiddetta ecotassa (detta dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo.

L'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale.

L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa

sui rifiuti (TARI). Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, considerato che il comma 1 dell'articolo 38 prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Tali riduzioni sono invece previste, non solo come eventualità, dal comma 1 dell'articolo 37.

L'articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per taluni imballaggi.

L'articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare).

L'articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del « fine vita » dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.

L'articolo 42 modifica le modalità (stabilite dal comma 667 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

L'articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori.

L'articolo 44 interviene nella disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti, precisando, in particolare che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea.

L'articolo 45 consente l'introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.

L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica.

L'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

L'articolo 50, inserito dal Senato, introduce una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 298-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006).

L'articolo 51 contiene un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo. L'articolo 52, comma 2, prevede che non sono subordinate a permesso di costruire le opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricomprese in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Il comma 3 dispone che i commissari straordinari, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore (attraverso una modifica del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014).

L'articolo 53, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive. Si fa presente che il comma 3, rinviando alle regioni l'individuazione delle aree di propria competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, andrebbe coordinato con il divieto, previsto dai commi 1 e 2, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende AgriTuristico Venatorie.

L'articolo 54, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.

L'articolo 55, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

L'articolo 58 prevede, a decorrere dal 2016, l'istituzione, presso la Cassa di garanzia per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. L'articolo 59 disciplina i contratti di fiume. L'articolo 61, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia

elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adottati – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio dei propri poteri regolatori e sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. – direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato.

L'articolo 62, comma 4, specifica in particolare le ulteriori condizioni che fanno salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale (articolo 147 del cosiddetto Codice dell'Ambiente). Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella prevista che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

In base all'articolo 64, i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (quindi delle ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti (nuovi commi da 1-*bis*) ad 1-*quinquies*) dell'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003).

L'articolo 65 prevede l'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura.

L'articolo 66 consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta (definiti dalla lettera *mm*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006), per l'esposizione temporanea finalizzata allo

scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (nuovo comma 1-*bis*) dell'articolo 180-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 67 istituisce il Comitato per il capitale naturale, mentre l'articolo 68 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

L'articolo 69 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle 4 imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Una disposizione inerente il settore dei rifiuti è altresì contenuta nel comma 3 dell'articolo 60 e riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 190 del Codice dell'ambiente). Infine, l'articolo 70 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), stabilendone i principi e criteri direttivi.

L'articolo 71 promuove l'istituzione delle « *Oil free zone* », aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.

L'articolo 72 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agroforestale) in rapporto con le aree urbane.

L'articolo 73 esclude l'applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi (previsti dalla parte II dell'allegato IX alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006) fatta eccezione per quelli relativi agli « apparecchi indicatori » (previsti dal numero 5

del medesimo allegato), per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio).

L'articolo 74, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina l'espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevenendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001).

L'articolo 75, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

L'articolo 77, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-*bis*), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Prevede in particolare che la misura del

sovraconone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM) è dovuta nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1).

Il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure in alcuni ambiti rientranti nella predetta materia tra i quali la disciplina delle aree marine protette, degli impianti termici civili (sentenza n. 250/2009), della gestione dei rifiuti (si vedano *ex multis* sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008). Relativamente a singole disposizioni o a specifici ambiti del disegno di legge rilevano inoltre: – le materie di competenza legislativa esclusiva dell'ordinamento civile e dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui alle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; – le materie assegnate alla competenza concorrente di Stato e regioni concernenti il governo del territorio e l'istruzione elencate nel terzo comma del medesimo articolo 117.

Relativamente agli articoli, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007 ha ricondotto i

vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale (tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), evidenziandone, in particolare, la trasversalità degli interventi. Alcuni articoli del disegno di legge, infine, investono ambiti che coinvolgono la competenza legislativa delle regioni. In particolare, all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, è prevista l'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa e di valorizzare l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali. Riguardo a tale disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata, considerato che tale previsione investe anche la materia del trasporto locale, di competenza regionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (Nuovo testo C. 3303 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3303 Governo, recante « Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 »;

rilevato che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, alla lettera c), interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter), punendo chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies)

procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso o utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare nonché chiunque utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva;

ricordato che la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, nonché la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, hanno già introdotto fattispecie penali relative all'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari o all'abbandono di materiale radioattivo;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 1, lettera c), considerino le Commissioni di merito l'op-

portunità di valutare se il nuovo articolo 280-ter del codice penale – da tale articolo introdotto – si sovrapponga alle fattispecie penali recentemente introdotte dall'articolo 8 della legge n. 58 del 2015 (che ha introdotto nel codice penale l'articolo 433-bis, punendo con la reclusione da 4 a 8 anni l'attentato alla sicurezza delle instal-

lazioni nucleari), nonché dall'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 (che ha introdotto nel codice penale l'articolo 452-sexies, punendo con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività).

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 (C. 3300 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3300 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
(C. 2093-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali »;

sottolineato che l'articolo 4, disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e la gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

rilevato, al riguardo, che il comma 6 del citato articolo 4 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del Consiglio di amministrazione di ENEA;

evidenziato che il comma 7 del medesimo articolo 4 stabilisce che il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e osservato,

altresì, che il comma 8 prevede che il Ministro svolge il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili, sentiti, per le parti di competenza, i Ministri interessati;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire il combinato disposto delle due norme citate dalle quali sembrerebbe discendere che il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti, svolge il controllo di legittimità e di merito sui medesimi atti – schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale – la cui adozione rientra nella sua titolarità;

evidenziato che il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure quali la disciplina delle aree marine protette, degli impianti termici civili e della gestione dei rifiuti;

osservato che, relativamente a singole disposizioni o a specifici ambiti del disegno di legge rilevano, inoltre, le materie « ordinamento civile » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » attribuite alla competenza legislativa esclusiva ai sensi delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché le materie concernenti il

governo del territorio e l'istruzione di competenza concorrente Stato – regioni *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordata, altresì, relativamente agli articoli che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, la sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007 che ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale – tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione –, evidenziandone, in particolare, la trasversalità degli interventi;

sottolineato che alcuni articoli del disegno di legge, infine, investono ambiti che coinvolgono la competenza legislativa delle regioni e rilevato, in particolare, che all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, è prevista l'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa e di valorizzare l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso im-

patto ambientale, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali;

evidenziato, al riguardo, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata, considerato che la disposizione di cui al citato articolo 5, comma 6, investe anche la materia del trasporto locale, di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, commi 7 e 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il combinato disposto delle due norme citate dalle quali sembrerebbe discendere che il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti, svolge il controllo di legittimità e di merito sui medesimi atti – schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale – la cui adozione rientra nella sua titolarità;

b) all'articolo 5, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata per le ragioni evidenziate in premessa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
<i>ALLEGATO (Nuova proposta di parere)</i>	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	42
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	52

AVVERTENZA	56
------------------	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	56
-----------------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 18.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenute alla Presidenza alcune osservazioni relative alla proposta di parere presentata ieri dal relatore. Si tratta, in particolare, di osservazioni trasmesse dai deputati Colletti, Alessandro Pagano, Dambruoso, Giuditta Pini e Marotta.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere (*vedi allegato*), che non tiene comunque conto delle osservazioni pervenute, che si riserva di approfondire.

Le modifiche alla proposta di parere attengono all'articolo 6. In particolare, sono volte a precisare che le linee guida dovrebbero essere pubblicate contestualmente per i singoli settori di specializzazione medico-chirurgica entro due anni dall'entrata in vigore della legge, dal Ministro della Salute con aggiornamento ed eventuale integrazione a cadenza annuale. Inoltre si prevede che la disciplina transitoria dovrebbe essere riformulata in modo tale che la norma penale più favorevole introdotta dal comma 2 entri in vigore nello stesso momento per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012 continuerebbe ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida e per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del comma 1.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta in primo luogo perplessità con riferimento all'articolo 6, comma 1, laddove si fa riferimento sia al consenso informato che alle «buone pratiche cliniche». Osserva che, in realtà, non costituisca offesa all'integrità psico-fisica esclusivamente ciò che il paziente ha autorizzato. Pertanto, ritiene che il riferimento alle raccomandazioni e buone pratiche è totalmente inidoneo. Ritiene, altresì che, per evitare contenzioso sarebbe utile prevedere che il consenso informato sia «scritto ed attuale» e prevedere altresì l'obbligo di indicare le differenti opzioni terapeutiche, come da concorde giurisprudenza.

Rileva, inoltre, che debba essere specificato che spesso le linee guida non sono italiane bensì internazionali e che, anzi, l'Italia potrebbe anche recepire con ritardo delle linee guida importanti.

Con riferimento all'articolo 6, comma 2, osserva che, se già la Legge Balduzzi aveva dei profili di incostituzionalità laddove rendeva non punibile la colpa lieve, tale previsione va ad aggravare ulteriormente la situazione, rendendo necessaria addirittura la colpa grave per un «omicidio colposo», rischiandosi, in tal modo, la declaratoria di incostituzionalità a norma dell'articolo 3 della Costituzione.

Ancora peggio, a suo avviso, potrebbe essere vincolare la punibilità a linee guida adottate da società scientifiche private, ovvero significa privatizzare il concetto di punibilità e di scriminante.

Con riferimento all'articolo 6, comma 3, ritiene vi sia una chiara antinomia con le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, laddove il primo prevede la punibilità solo per colpa grave, il secondo esclude invece la punibilità solo per colpa lieve. Ritiene, pertanto, che vi siano due norme penali che disciplinano il medesimo fatto ma con due soglie di punibilità diverse.

Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, osserva come lo stesso sia da ritenersi profondamente errato, poiché ivi si prevede che la responsabilità della struttura esista solo se vi è una responsabilità del medico e/o dell'operatore sanitario, ciò, a suo avviso, non corrisponde alla realtà, nella quale si possono verificare, ad esempio, casi di infezione per i quali inoltre si applica addirittura la responsabilità oggettiva. Rammenta, inoltre, come già ora, a norma dell'articolo 2049 c.c. il datore di lavoro è responsabile del danno dei propri dipendenti.

Relativamente all'articolo 7, comma 2, segnala come il paziente che si rivolge al medico in regime di libera professione intramuraria scelga proprio quel medico, e come, pertanto, sia chiaro che vi debba essere un rapporto di natura contrattuale.

Con riferimento all'articolo 8, preso atto che la maggioranza vuole inserire una

condizione di procedibilità molto onerosa per la parte istante, ritiene opportuno che al 696-*bis* si possano applicare norme quali il 210 c.p.c. nonché un controllo più forte del giudice, anche perché troppo spesso i consulenti non hanno alcuna competenza giuridica od in materia di mediazione. Ritiene che dovrebbe essere altresì previsto che i medesimi consulenti espressamente rispondano alle cosiddette note critiche delle parti.

Relativamente al comma 2 del medesimo articolo 8, non comprende le ragioni per cui, invece di eliminare la norma presente nel decreto legislativo n. 28 del 2010, si inserisca una disposizione così barocca.

Quanto al comma 3 del predetto articolo osserva, in primo luogo, che il termine perentorio utilizzato al primo periodo è totalmente errato poiché significherebbe che nessun atto potrà essere posto in essere successivamente allo spirare di detto termine. Osserva che tale perentorietà non è neanche prevista dalla normativa sulla mediaconciliazione né da quella sulla negoziazione assistita. In secondo luogo, rileva che non ha senso mettere una decadenza così stringente di addirittura 3 mesi. Osserva, infatti che, se la prescrizione è decennale, inserire una tale decadenza è a rischio incostituzionalità in base all'articolo 24 della Costituzione. Si chiede, oltretutto, perché sia dato il tempo necessario alle parti per poter arrivare ad una transazione, dal momento che, spesso e volentieri, per arrivare ad una transazione da parte dell'assicuratore di una azienda sanitaria è necessaria una deliberazione del direttore generale per la franchigia prevista dal contratto, senza, peraltro, tenere conto del fatto che l'attore ha già pagato un sostanzioso contributo unificato, e, che successivamente, dovrà pagarne un altro ancora più sostanzioso. In terzo luogo, rileva come una causa di responsabilità medica mal si addica ad un procedimento sommario proprio per la delicatezza delle questioni. A suo avviso, meglio sarebbe lasciare alle parti la libertà di decidere, in base al caso concreto, se utilizzare il procedimento sommario o

quello ordinario, anche tenuto conto del fatto che c'è sempre il rischio che, alla prima udienza, il giudice muti il rito con conseguente perdita di tempo.

Con riferimento all'articolo 8, comma 4, osserva, in primo luogo, che la partecipazione ad un procedimento civile non può mai essere obbligatoria essendo la contumacia un diritto costituzionale. In secondo luogo, fa notare che, nella maggior parte dei casi, al posto delle strutture si costituiscono direttamente le assicurazioni che assumono la difesa tecnica: qualora passasse tale norma si dovrebbero, quindi, forzatamente costituire anche la struttura con degli autonomi difensori, con aggravii di costi. In terzo luogo, si chiede quali siano tutte le parti che sono obbligate a partecipare al giudizio e se tra di esse rientrino anche medici e infermieri. Infine, richiama l'attenzione sul fatto che il secondo periodo di tale comma prevede che chi non partecipa debba pagare sia le spese di consulenza sia quelle di lite con il provvedimento che definisce il giudizio, mentre, nell'articolo 696 bis del codice di procedura civile non vi è un provvedimento che definisce il giudizio medesimo. Ritiene, inoltre, ciò porterà ad un aumento del contenzioso. Se un ricorrente si vede dar torto da una ATP sarà comunque portato ad iniziare il procedimento di merito per vedersi riconosciute le spese di consulenza e di lite. Ciò, a suo avviso, non ha alcun senso.

Per quanto attiene all'articolo 9, comma 1, si chiede se l'azione di rivalsa riguardi solo le strutture pubbliche o anche quelle private. Ritiene, infatti, che ove riguardasse solo le pubbliche, il riferimento sarebbe ultroneo, se riguardasse anche quelle private, sarebbe allora illegittimo.

In merito all'articolo 11, ritiene opportuno mutuare la disciplina prevista nel codice delle assicurazioni private, come da emendamento già presentato in Commissione Affari Sociali.

Infine, relativamente all'articolo 13, comma 1, osserva, che, invece, di « problemi tecnici complessi » si dovrebbe fare riferimento a « problemi di particolare

difficoltà». Inoltre, a suo parere, bisognerebbe circoscrivere meglio l'ambito di applicazione del collegio laddove si necessitano consulenze di più specialisti, proprio per la complessità del quesito o della vicenda. A suo avviso, bisognerebbe, altresì, prevedere che la nomina di più consulenti dovrebbe essere a costi invariati sia per le parti che per lo Stato (nei casi di patrocinio a spese dello Stato), ed introdurre delle norme per disciplinare meglio i casi di astensione o ricasazione dei consulenti che operano anche come fiduciari della assicurazioni.

Giuditta PINI (PD), relativamente alla proposta di parere presentata dal relatore, ritiene necessario, sopprimere la condizione di cui al numero 4 in quanto la ritiene non strettamente attinente alle competenze della Commissione giustizia e trasformare la condizione di cui al numero 5 in osservazioni. Ritiene, inoltre, che le osservazioni di cui alle lettere c), f) e g), volte a disciplinare dettagliatamente i rapporti di assicurazione, non siano direttamente afferenti alle competenze della medesima Commissione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), con riferimento al provvedimento in esame, osserva, preliminarmente, che un intervento così specifico ma di portata sistemica estremamente ampia in aspetti tecnico-assicurativi, in grado di incidere anche pesantemente sulle dinamiche del relativo mercato, possa essere più opportunamente esaminato nell'ambito di competenza della Commissione Finanze.

Con riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore, fa presente, in primo luogo, che, tra le condizioni, al punto n. 4, vi è l'obbligo a carico delle compagnie di formulare offerta di risarcimento o di indicare i motivi per cui ritengono di non formulare offerta, ove convenute nella procedura obbligatoria di conciliazione, comminando una sanzione rilevante sia nel caso di mancata offerta sia nel caso di offerta che risulti inferiore della metà rispetto al risarcimento riconosciuto al termine dell'azione giudiziale.

Tale previsione, a suo avviso, appare tecnicamente impossibile da applicare poiché le problematiche relative all'accertamento delle responsabilità e del loro livello nonché alla quantificazione del danno conseguente ad atto clinico sono ben più complesse di quelle relative all'offerta di risarcimento nella RC auto, nell'ambito della quale è previsto detto obbligo ed è sottoposto a termini brevi. Osserva che nel caso della responsabilità civile sanitaria sono, invece, necessari tempi idonei a permettere di istruire correttamente il sinistro e di formulare una adeguata proposta di liquidazione economica oppure motivare in modo congruo un eventuale rifiuto. Ritiene che l'approvazione di una norma così concepita rischierebbe di determinare una ulteriore rarefazione dell'offerta, fino all'abbandono del particolare ramo da parte delle compagnie di assicurazione, già oggi molto prudenti nell'assumere rischi così elevati e con assai scarsa mutualità, soprattutto con riferimento alle strutture sanitarie, determinando un effetto contrario alla ratio ispiratrice del provvedimento.

In secondo luogo, segnala che, tra le osservazioni, al punto c), lo schema di parere interviene in materia di obbligo di assicurazione (articolo 10 del testo proposto dalla Commissione Affari sociali). Al proposto nuovo comma 5 si prevede l'eventuale subentro contrattuale della compagnia di assicurazione, di cui, a suo avviso, non risulta affatto chiaro il contesto. Al proposto nuovo comma 6 rileva un intervento fortemente critico e anche contraddittorio in sé, poiché mentre si evoca il principio di libertà tariffaria stabilito dalle direttive comunitarie nel contempo si prevede di stabilire « i criteri tecnici per la determinazione delle tariffe e per il calcolo dei premi », entrando così in modo autoritativo nel pieno della specifica attività d'impresa delle compagnie di assicurazione. Tale previsione appare in palese contrasto con le norme comunitarie che ispirano la legislazione nazionale di settore e anche con la libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'articolo 41 della Costituzione. Osserva, ancora, che al

proposto nuovo comma 11, si stabilisce che le eventuali « altre analoghe misure » rispetto alle coperture assicurative (probabilmente si pensa alla c.d. auto-assicurazione) non possono essere più adottate decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge. Ritiene che tale previsione non tenga conto della difficoltà, già presente al momento attuale, per molte strutture sanitarie di trovare copertura sul mercato assicurativo, che a sua volta trova crescenti difficoltà sul mercato riassicurativo internazionale.

In terzo luogo, rileva che, tale osservazioni, al punto *f*) vengono mutate dalla disciplina r.c. auto le modalità e soprattutto i termini per l'offerta di risarcimento da parte della compagnia di assicurazione. Si ribadisce quanto sopra detto in merito alla complessità dell'accertamento nel caso della responsabilità civile medica. Nella responsabilità civile sanitaria, che ha struttura complessa, in cui sono coinvolti numerosi profili e ambiti non quantitativi ma decisamente qualitativi perché legati al diritto alla salute, danno alle persone etc, il termine previsto di 90 giorni appare, a suo avviso, insufficiente a permettere di istruire correttamente l'evento dannoso e a darne una adeguata proposta di liquidazione economica oppure a motivare in modo congruo un eventuale rifiuto.

Fa presente, infine, che tra le osservazioni, alla lettera *g*), si propone (artt. 11-*bis* e 11-*ter*) l'istituzione di un organismo di tariffazione, che interviene in maniera estremamente autoritativa sull'attività assicurativa e riassicurativa internazionale, la cui libertà dovrebbe essere invece costituzionalmente garantita al pari di ogni altra iniziativa economica privata. A suo avviso, in particolare, risulta assolutamente improponibile quanto previsto al comma 4 del proposto articolo 11-*ter*, che dispone che qualora l'impresa di assicurazione persista nel rifiuto di coprire un rischio il cui premio è stato fissato dall'Organismo di tariffazione, questa è soggetta alla revoca all'autorizzazione all'esercizio in tutti i rami ai sensi dell'articolo 242 del Codice delle assicurazioni private. Ritiene che il premio ed anche

l'eventuale rifiuto rappresentano il semplice risultato numerico di calcoli statistico ed attuariali necessari anche ai fini dell'osservanza delle leggi nazionali e comunitarie e comunque sono la regola di una buona tecnica assicurativa per una sana e prudente gestione, sottoposta peraltro a vigilanza da parte dell'Organismo di regolazione. Appare inoltre lesiva della tutela costituzionalmente prevista della libertà di iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione).

Ritiene, inoltre, parimenti grave la norma di cui al comma 3 del medesimo articolo, che dispone la nullità delle clausole dei trattati di riassicurazione che escludono la copertura riassicurativa a causa delle tariffe stabilite dall'Organismo di tariffazione.

Si domanda, infine, se il sistema di tariffazione e il sistema di raccolta dati siano conformi alla normativa Antitrust e se non vada sentita l'AGCM.

Antonio MAROTTA (AP) fa presente di aver trasmesso alla Presidenza delle osservazioni sulla proposta di parere del relatore che evidenziano le stesse perplessità appena evidenziate dal deputato Dambroso. In particolare, dichiara di non condividere la nuova disciplina relativa alle imprese assicurative, che in alcuni casi prevedono delle sanzioni eccessive rispetto alla violazione contestata, arrivando alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 quando da parte dell'impresa di assicurazione persiste il rifiuto di coprire un rischio il cui premio è stato fissato dall'Organismo di tariffazione.

In merito ai tempi di esame del provvedimento, ritiene che alla Commissione dovrebbe essere assicurato un congruo margine di tempo per poter valutare la proposta di parere che il relatore presenterà dopo aver valutato le osservazioni trasmesse dai deputati nonché quelle emerse nel corso del dibattito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che la presentazione di osservazioni

anche complesse da parte di deputati in merito alla proposta del parere non contenta di poter esprimere oggi il parere, come invece aveva prefigurato nella seduta di ieri. Ciò significa, pertanto, che la Commissione esprimerà il parere nella seduta di domani, come peraltro previsto inizialmente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014 (A.C. 3302), già approvato dal Senato.

Segnala che, come si evince dalla relazione illustrativa, l'accordo in oggetto è finalizzato a consentire, nel rispetto della normativa vigente nei due Paesi, lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle Rappresentanze uruguayane in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Uruguay. Si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali. I familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Con-

venzioni di Vienna sulle Relazioni diplomatiche e consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio, che estendono loro privilegi e immunità previste per i membri delle Rappresentanze straniere accreditate.

In particolare, fa presente che l'accordo prevede sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative che appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni civile, amministrativa e penale per gli atti compiuti nel prestare tali attività. Sono, infatti, previsti procedimenti che autorizzano allo svolgimento di attività lavorative, rispetto alle quali entrerà in funzione una « sospensione » del regime di immunità tesa a tutelare l'ordinamento italiano (e uruguayano) ed il principio di uguaglianza dei lavoratori di fronte alla legge.

Al riguardo, l'articolo 5 dell'Accordo, al comma 1, dispone che, qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità alle disposizioni dell'Accordo stesso godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o in virtù di altro accordo internazionale applicabile, le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile o amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base all'Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale in conformità ai suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività, lo Stato inviante darà seria considerazione alla richiesta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente, al fine del perfezionamento di tale rinuncia.

Il comma 3 prevede che la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale non possa essere intesa come riferita an-

che all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale dovrà essere richiesta una rinuncia espressa.

Il comma 4 stabilisce, infine, che l'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia potranno essere considerati il richiamo e la revoca dell'autorizzazione.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 18.20.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che sul provvedimento in esame si è svolto un ciclo di audizioni che ha messo in rilievo una serie di questioni che potranno essere affrontate in occasione dell'esame degli emendamenti.

Constatando che non vi è richiesta di interventi, dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di venerdì 15 gennaio 2016.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 18.25.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, preliminarmente esprime la propria soddisfazione per la circostanza che lo Stato italiano si accinge finalmente a dare attuazione ad una decisione quadro emanata ormai da tredici anni e che si è dimostrata particolarmente efficace, considerato che ha fornito alla Spagna ed alla Francia gli strumenti decisivi per sconfiggere il terrorismo di matrice indipendentista basca.

Ricorda che la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 ripropone integralmente il contenuto dell'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2001.

Segnala che il citato articolo 13 delinea le squadre investigative comuni quale strumento elettivo di assistenza non rogatorio finalizzato all'accertamento e alla repressione di fenomeni criminosi che coinvolgono l'ambito territoriale di due o più Stati. L'adozione della decisione quadro si è resa necessaria – in considera-

zione dei ritardi registrati nella ratifica e del clima di diffusa preoccupazione determinatosi in conseguenza dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 – al fine di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni relative alle squadre investigative in anticipo rispetto alle altre norme del Trattato. Il termine di attuazione era fissato per il 1° gennaio 2003. Nel merito, segnala che la decisione quadro prevede che, al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri, due o più Stati membri possano costituire una squadra investigativa comune. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono un accordo comune che definisce le modalità della squadra investigativa comune. L'istituto, pur non essendo circoscritto al contrasto di specifiche forme di criminalità, è concepito come strumento prioritario per combattere il terrorismo, il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani. La squadra investigativa comune deve essere caratterizzata da uno scopo preciso e una durata limitata, la quale può essere prolungata con il consenso di tutte le parti contraenti. Gli Stati membri interessati sono responsabili della composizione, delle finalità e della durata del mandato della squadra investigativa. Nelle attività di una squadra investigativa comune gli Stati membri possono anche decidere di avvalersi della collaborazione di rappresentanti di Europol, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o di Stati terzi. I membri della squadra provenienti da uno Stato membro diverso rispetto a quello sul cui territorio interviene la squadra sono definiti « membri distaccati » presso la squadra. A costoro possono essere conferiti incarichi in conformità al diritto dello Stato membro in cui hanno luogo le operazioni. Quanto ai reati che dovessero commettere o subire gli agenti distaccati, essi sono assimilati ai funzionari dello Stato membro in cui interviene la squadra per quanto concerne la loro responsabilità penale.

Fa presente che il provvedimento in esame, che è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge di

delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), si compone di otto articoli.

Osserva che l'articolo 1 individua l'ambito applicativo del decreto legislativo, chiarendo che l'obiettivo del provvedimento è quello di dare attuazione alla decisione quadro n. 2002/465/GAI che prevede l'istituzione di squadre investigative comuni.

Segnala che gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune presentata dall'autorità giudiziaria italiana e la procedura che segue ad un'analoga richiesta proveniente da Stato estero. In particolare, per quanto riguarda la cosiddetta procedura attiva, segnala che l'articolo 2 stabilisce che la richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da ciascun procuratore della Repubblica. Nel caso in cui diversi uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate, la richiesta è formulata d'intesa fra loro (comma 3). La richiesta può essere presentata quando sussista l'esigenza di compiere:

a) indagini in relazione a delitti puniti con pena massima non inferiore a 5 anni di reclusione o ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-*quater* e 3-*quinquies*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (comma 1). Oltre ai delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, la disposizione – attraverso il rinvio al codice di rito – consente, quindi, la costituzione di squadre investigative per indagini relative ai seguenti delitti: associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'immigrazione clandestina o realizzata allo scopo di commettere delitti di contrabbando; associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; delitti di mafia (associazione di tipo mafioso o delitti comunque commessi avvalendosi di tali associazioni o al fine di agevolarne l'attività, scambio elettorale politico-mafioso); delitti di tratta (riduzione in schiavitù, tratta, acquisto o alienazione di schiavi); sequestro di persona a scopo di estorsione; attività organizzate per il traf-

fico illecito di rifiuti; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale nonché delitto di strage; omicidio; ipotesi aggravate dei delitti di rapina ed estorsione; reati sessuali ai danni di minori; delitti di criminalità informatica; ipotesi aggravate del delitto di contrabbando di tabacchi, di violenza sessuale e di traffico illecito di stupefacenti; delitti di immigrazione clandestina e delitti di illegale fabbricazione, commercio o detenzione di armi ed esplosivi;

b) indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento (comma 2).

Per quanto concerne la procedura, rammenta che la richiesta di istituzione della squadra investigativa comune oltre ad essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra, deve essere comunicata anche al procuratore generale presso la Corte d'appello. Nel caso in cui la squadra sia istituita per indagini in relazione ai delitti di cui al citato articolo 51 del codice di procedura penale, della richiesta deve essere data informazione, ai fini del coordinamento investigativo, anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 4).

Con riguardo alla cosiddetta procedura passiva, ovvero alla richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune proveniente da uno Stato membro, in base all'articolo 3, ricorda che il procuratore della Repubblica riceve la richiesta e, in caso di competenza di altro ufficio, la trasmette immediatamente alla procura competente, dandone avviso alla autorità straniera richiedente (comma 2). Il procuratore della repubblica competente (individuato dal comma 1 nel procuratore preposto all'ufficio « titolare delle indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle condotte all'estero » o nel procuratore « del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono essere compiuti ») informa

della richiesta il procuratore generale presso la Corte d'appello, così che questi possa eventualmente avvisare della richiesta stessa gli altri pubblici ministeri del distretto che possano essere interessati alle indagini, al fine del coordinamento delle stesse. Se si tratta di indagini per delitti rispetto ai quali è competente la procura distrettuale, la comunicazione è data al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 3). Il comma 4 prevede che il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d'appello o, per i reati di propria competenza, il procuratore antimafia e antiterrorismo, comunichi senza ritardo all'autorità dello Stato estero richiedente la decisione di non dare corso alla richiesta, qualora questa comporti il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Tale decisione deve essere altresì comunicata anche al Ministro della giustizia, ai fini di consentire « all'organo di indirizzo politico le opportune valutazioni di competenza ». Come si precisa nella relazione il potere di sindacato sulla liceità degli atti di indagine non preclude la possibilità per l'autorità dello Stato membro richiedente di reiterare la richiesta, purché fondata su finalità e azioni investigative conformi ai principi e alle leggi dell'ordinamento giuridico italiano.

Fa presente che i primi due commi dell'articolo 4 delineano il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune, che deve essere sottoscritto dal Procuratore della Repubblica e dall'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti (comma 1).

In particolare, l'atto deve indicare (comma 2): i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali (individuati fra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria) e quelli distaccati da altri Stati membri (designati in base alla normativa nazionale); il direttore della squadra, scelto tra i suoi componenti; l'oggetto e le finalità dell'indagine; il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare; il pubblico

ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune, nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata d'intesa fra diversi uffici del pubblico ministero (comma 7).

All'atto costitutivo è allegato il piano di azione operativo, contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalità di esecuzione (comma 3). Il comma 4 aggiunge che quando ravvisano la necessità investigativa le autorità che hanno costituito la squadra possono non solo modificare, con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalità dell'indagine, ma anche prorogare il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute. Con le stesse modalità, per sopravvenute esigenze anche investigative le autorità possono modificare anche la composizione della squadra con la sostituzione o l'aggiunta di membri (comma 5). Il comma 6 precisa che la squadra investigativa comune che opera sul territorio italiano è sottoposta alla direzione del pubblico ministero.

Fa presente che l'articolo 5 dispone in ordine alla qualifica e alla responsabilità penale dei membri distaccati. In particolare il comma 1 individua lo status dei componenti della squadra investigativa comune distaccati dall'autorità estera, precisando che essi assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e ad essi sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine. Ai sensi del comma 2 il pubblico ministero, sotto la cui direzione è posta la squadra investigativa comune, con provvedimento motivato, può escludere dal compimento di singoli atti sul territorio dello Stato i membri distaccati.

Segnala che l'articolo 6 prevede il regime di utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine. Il comma 1 delinea il fondamento normativo dell'azione delle squadre investigative, precisando che esse operano sul territorio italiano in base alla legge italiana. Il comma 2 disciplina l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti compiuti dalla squadra investigativa, di cui all'arti-

colo 431 del Codice di procedura penale. In particolare, senza novellare la disposizione codicistica citata, si precisa che entrano a far parte del fascicolo del dibattimento anche « i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune ». Con riguardo al regime degli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa, il comma 3 precisa che essi hanno la stessa efficacia e utilizzabilità dei corrispondenti atti regolati dalla legge processuale italiana. Il comma 4 disciplina, poi, l'utilizzo delle informazioni legalmente ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio sono state assunte. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, par. 10, della decisione quadro, tali informazioni possono essere utilizzate: *a)* per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; *b)* previo accordo dello Stato membro interessato, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso; *c)* per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera *b)* in caso di successivo avvio di un'indagine penale; *d)* per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra. Il comma 5 prevede che il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune può richiedere all'autorità competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare – per un massimo di sei mesi – l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare altre indagini o procedimenti penali in corso in Italia. Ai sensi del comma 6, la stessa possibilità deve essere accordata dal procuratore della Repubblica, quando analoga richiesta provenga dall'autorità estera.

Rammenta che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri della squadra investigativa. In particolare il comma 1 limita la responsabilità dello Stato italiano ai soli danni causati dai propri componenti della squadra investigativa comune e derivanti dalle attività della squadra stessa. In base al comma 2, se i componenti della squadra hanno causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato italiano è tenuto a rimborsare integralmente a quest'ultimo le somme dal medesimo versate per ristorare il danno subito dalle parti lese. Infine il comma 3 infine, dando attuazione all'articolo 2 della decisione quadro n. 2002/465/GAI, prevede che per i danni cagionati dai componenti della squadra investigativa comune sul territorio italiano sia responsabile lo Stato italiano, che a tal fine provvederà al risarcimento. Resta ferma la possibilità per lo Stato italiano di agire in rivalsa verso lo Stato di appartenenza dei membri distaccati per ottenere il rimborso delle somme versate.

Ricorda, infine, che l'articolo 8 reca la clausola di copertura finanziaria, indicando gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti e i mezzi per farvi fronte.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Atto n. 231.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ono-

revole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (A.G. 231).

Segnala che tale provvedimento è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015). In particolare quest'ultima, all'articolo 18, delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro.

Fa presente che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, nell'ordinamento italiano, ha già ricevuto prime importanti applicazioni con la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, contenente Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. In generale, nel campo delle norme processuali l'Unione Europea e gli Stati membri tendono ad adottare sempre più frequentemente il principio del reciproco riconoscimento.

Tuttavia, le suddette norme vigenti, in ragione dei rispettivi campi di applicazione ben definiti, non possono soddisfare adeguatamente le esigenze relative ai casi di pene non detentive irrogate nei confronti di persone aventi residenza legale e abituale al di fuori dello Stato che ha emesso la condanna, nonché di condanne con sospensione condizionale della pena e di liberazione condizionale le quali comportano obblighi di sorveglianza. Introducendo la possibilità di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive tra uno Stato membro e l'altro, si intende da un lato favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale del condannato rispettando il suo diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e, d'altro lato, migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Nel passare all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala che lo stesso si compone di 4 Capi, 18 articoli e due Allegati. Il capo I (articoli da 1 a 4) riguarda le disposizioni generali; il capo II (articoli da 5 a 8) riguarda la trasmissione all'estero. Il capo III (articoli da 9 a 16) riguarda la trasmissione all'estero; il capo IV (articoli 17 e 18) riguarda le disposizioni transitorie e finali).

In particolare, osserva che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo individua l'oggetto del medesimo decreto, consistente nell'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2008/947/GAI. A confronto con il corrispondente articolo 1 della Decisione quadro 2008/947/GAI, rubricato Obiettivi e ambito di applicazione, lo schema di decreto non riporta un'esplicita indicazione dei tipi di sentenza e di decisione nonché dei trasferimenti di competenza per la sorveglianza delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, né un'esplicita esclusione delle sentenze penali che irrogano pene detentive e misure restrittive della libertà personale nonché delle sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca. Peraltro, come si è visto in precedenza, per l'esecuzione delle sentenze penali che

irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale nell'ordinamento italiano esiste già il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.

Fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame riguarda le definizioni, così come l'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI. Vi sono peraltro alcune differenze: laddove si fa riferimento alla « liberazione condizionale » – secondo la decisione quadro si tratta di liberazione anticipata di un condannato dopo che questi abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, mentre nello schema di decreto legislativo è assente il riferimento alla misura privativa della libertà. Inoltre, nella decisione quadro si definiscono misure di sospensione condizionale gli obblighi e prescrizioni nei confronti di una persona fisica in relazione ad una sospensione condizionale della pena, a una liberazione condizionale o a una condanna condizionale; nello schema di decreto manca il riferimento all'ipotesi di condanna condizionale.

Rammenta che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo individua le autorità competenti di parte italiana per il perseguimento delle finalità della decisione quadro nonché della norma attuativa nazionale: esse sono il Ministero della Giustizia e l'autorità giudiziaria. In linea di massima, la trasmissione e la ricezione dei provvedimenti giudiziari in questione e del relativo certificato (di cui all'Allegato I) nonché la corrispondenza ad essi relativa spetta al Ministero, ma entro certi limiti, indicati dal medesimo schema di decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta però ad informare il Ministero.

Fa presente che l'articolo 4 dello schema di decreto, composto da un solo comma, elenca dettagliatamente obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale. L'elenco di cui all'articolo 4 della Decisione quadro 2008/947/GAI, invece, riguarda sospensione condizionale o san-

zioni sostitutive, ma non la liberazione condizionale. Al riguardo, rammento che l'istituto della liberazione condizionale è disciplinato nell'ordinamento italiano dall'articolo 176 del codice penale, mentre la sospensione condizionale della pena è disciplinata dagli articoli 163 e seguenti del codice penale. Nella sostanza, l'elenco suddiviso in undici lettere contenuto nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo può dirsi coincidente con il testo dell'articolo 4, comma 1, della decisione quadro.

Segnala che gli articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo, nella Tabella di concordanza che accompagna lo schema di decreto legislativo, sono posti in corrispondenza con l'articolo 5 della decisione quadro 2008/947/GAI sui criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale. Gli articoli 5 e 6 dello schema di decreto si riferiscono espressamente soltanto alla fattispecie della liberazione condizionale e non alla sospensione condizionale, compresa tuttavia nel richiamo alla « sentenza » che, in base alle definizioni previste dallo schema di decreto, riguarda proprio l'istituto della sospensione condizionale oltre che la sanzione sostitutiva. La trasmissione all'estero viene disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti vadano adempiuti e osservati per un minimo di sei mesi. La trasmissione è disposta dal pubblico ministero, tenendo conto dello scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione del condannato o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività. Occorre verificare il consenso dell'autorità interessata, nel caso di esecuzione debba essere effettuata in Stato membro diverso da quello di residenza legale e abituale del condannato. Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana procedente compie gli accertamenti necessari, anche attraverso i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Rileva che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo regola il procedimento di trasmissione. Esso prevede che il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero sia inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato, al Ministero della Giustizia che, a sua volta, lo inoltra all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione nella lingua di questo Stato. In base al comma 2, se la traduzione del certificato non è necessaria o se vi provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione e deve essere comunicato per conoscenza al Ministero della Giustizia. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di ritiro del certificato, di cui è data comunicazione nei dieci giorni dalla decisione. Il ritiro può essere effettuato dal p.m., purché non sia stata avviata l'esecuzione all'estero. Si tratta delle seguenti ipotesi: *a)* l'autorità dello Stato di esecuzione comunichi che la legislazione dello Stato prevede un'applicazione di misure restrittive della libertà personale di durata superiore a quelle corrispondenti in Italia; *b)* viene comunicato che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adottare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.

Rammenta che l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo è rubricato Effetti del riconoscimento e sostanzialmente corrisponde all'articolo 7 della decisione quadro 2008/947/GAI, a sua volta rubricato Conseguenze per lo Stato di emissione. Il comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto concerne i riconoscimenti di sentenze o decisioni italiane da parte di uno Stato membro di esecuzione e stabilisce che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa l'Italia dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o decisione di liberazione condizionale, la nostra autorità giudiziaria non è più tenuta ad adottare provvedimenti ai fini della sorveglianza degli obblighi e delle disposizioni impartiti (salvo in un caso: il ritiro del certificato). Il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'ipotesi in cui uno Stato

di esecuzione comunicati all'Italia, Stato di emissione, la cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in conseguenza del fatto che il soggetto condannato si sia sottratto all'esecuzione o non abbia più la residenza ovvero la dimora abituale in quello Stato. In questa eventualità, si ha una riassunzione di competenza da parte italiana. Analogamente, la competenza può essere riassunta quando tiene conto della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante la sorveglianza all'estero.

Ricorda che l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, viceversa, riguarda la competenza a livello italiano sulle richieste di riconoscimento e trasferimento della sorveglianza, trasmesse dall'estero. In questi casi, la competenza a decidere sul riconoscimento dei provvedimenti pervenuti e sul trasferimento della sorveglianza è attribuita alla corte d'appello nel cui distretto la persona condannata risiede o dimora, oppure laddove ha espresso l'intenzione di volersi trasferire. È possibile però che la corte d'appello rilevi la propria incompetenza; in tal caso, essa lo dichiara con sentenza e trasmette gli atti alla corte d'appello competente, dandone tempestivamente informazione alle autorità dello Stato di emissione, anche attraverso il Ministero della giustizia.

Segnala che l'articolo 12 – il cui contenuto è strettamente connesso con quello dell'articolo 9 – disciplina il procedimento di riconoscimento. Fa presente che esso ribadisce, in primo luogo, la competenza della corte d'appello che si pronuncia sulle richieste di riconoscimento provenienti da altri Stati membri (comma 1). Rileva che l'articolo in commento prevede che la corte stessa possa, tramite il Ministero della Giustizia, richiedere allo Stato di emissione integrazioni della documentazione trasmessa (comma 2), indi disciplina lo svolgimento del procedimento nonché gli eventuali ricorsi in cassazione (commi da 3 a 7). Il procedimento deve svolgersi in camera di consiglio, con le modalità ordinarie dettate dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso in

cassazione non sospende l'esecuzione della decisione. Sempre in base all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, la decisione della corte d'appello sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro trenta giorni, salvo circostanze nelle quali il termine non possa essere rispettato. In tali casi eccezionali, il presidente della corte stessa informa le autorità dello Stato di emissione e il termine prorogato di venti giorni. Le decisioni della corte d'appello possono essere impugnate dal procuratore generale, o dalla persona condannata e dal suo difensore. Essi possono ricorrere per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. La corte di cassazione, a sua volta, deciderà entro trenta giorni. Quando si ricorre in cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato per un periodo equivalente a quello entro il quale la cassazione deve decidere, ovvero di trenta giorni anch'esso. Le condizioni per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale formano l'oggetto dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che le elenca. La prima condizione è che il condannato all'estero abbia la residenza o dimora abituale nello Stato italiano o abbia manifestato la volontà di stabilirvisi. La seconda è che il fatto per cui la condanna è stata irrogata costituisca reato anche dall'ordinamento italiano (tale valutazione sarà indipendente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso in questione). La terza è che la durata e la natura degli obblighi siano compatibili con la legislazione italiana, salvo eventuali adattamenti entro certi limiti, che vengono precisati nei commi 2 e 3 dell'articolo stesso. Ai sensi del comma 2, qualora la natura, la durata degli obblighi e delle prescrizioni ovvero la durata delle misure (sospensione condizionale, sanzioni sostitutive e liberazione anticipata) sono incompatibili con la normativa italiana per corrispondenti reati, la corte d'appello ne informa l'autorità dello Stato di emissione e procede ai necessari adeguamenti, ridotti al minimo indispensabile rispetto alle previsioni dello Stato di emis-

sione. Comunque, l'adeguamento non comporterà alcun aggravamento degli obblighi e delle prescrizioni imposti al condannato. In base al comma 3, gli eventuali adeguamenti renderanno la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata delle misure conformi al limite massimo previsto dalla legislazione italiana per reati equivalenti e non consentiranno che esso sia oltrepassato. Analoghi principi sugli adattamenti si trovano nell'articolo 9 della decisione quadro 2008/947/GAI.

Fa presente che l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, così come il corrispondente articolo 10 della Decisione quadro 2008/947/GAI, reca una lunga serie di deroghe al principio della doppia punibilità. In base al suddetto principio, ai fini dell'estradizione passiva il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori. È condizione necessaria per il riconoscimento in deroga che la sanzione penale prevista nello Stato di emissione per il reato in oggetto abbia una durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e sia interessata una delle fattispecie di reato elencate analiticamente nello schema di decreto. Tra le fattispecie per le quali è prevista la deroga si ricordano l'associazione per delinquere, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico d'armi, la frode, la criminalità ambientale, l'omicidio volontario, la violenza sessuale, il dirottamento di navi o di aerei, il sabotaggio. Per l'elenco completo delle fattispecie, composto da 32 voci in totale, rinvio al testo dell'articolo 11 dello schema di decreto. Spetta alla corte di appello accertare la corrispondenza tra la definizione dei reati per cui è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione e le fattispecie medesime.

Segnala che l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo verte sui numerosi casi nei quali la corte d'appello italiana può rifiutare il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale che le sono pervenuti. Tale casistica ha molti punti di contatto con quella indicata dall'articolo 11 (Motivi di

rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza) della Decisione quadro 2008/947/GAI e con quella recata dal decreto legislativo n. 161/2010, articolo 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento), ma non è esattamente identica né all'una né all'altra. Per puntuali confronti con l'articolo 11 della Decisione quadro in parola, si rimanda alla citata Tabella di concordanza acclusa all'A.G. n. 231. Il comma 1 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo stabilisce altresì che la corte d'appello, se rifiuta il riconoscimento, deve darne informazione all'autorità competente dello Stato di emissione.

I casi di rifiuto sono i seguenti: assenza delle condizioni prescritte o reati non previsti dalla legislazione italiana, salve le fattispecie dell'articolo 11 (lettera *a*); incompletezza o carenze del certificato (lettera *b*); violazione del *ne bis in idem* (lettera *c*); pena prescritta e sussistenza della giurisdizione italiana per il fatto di reato in questione (lettera *d*); causa di immunità nell'ordinamento italiano (lettera *e*); pena nei confronti di persona non imputabile (lettera *f*); obblighi e prescrizioni da adempiere per un periodo inferiore a sei mesi (lettera *g*); ipotesi di processo nei confronti di irreperibili (lettera *h*); misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema italiano (lettera *i*); reati commessi, in tutto o in parte, in Italia in base alla legge italiana (lettera *l*).

Il comma 2 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *g*), *h*) e *l*), la corte d'appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulti l'autorità competente dello Stato di emissione e le richieda ogni informazione utile, anche tramite il Ministero della giustizia.

Il comma 3 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede e disciplina i casi in cui – nelle ipotesi del comma 1 – la corte d'appello può decidere, in accordo con lo Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla sentenza o dalla decisione di liberazione condizionale, ma senza assu-

mere la competenza di adottare decisioni di modifica o revoca né di imposizione di misure restrittive della libertà personale. In tali evenienze, la corte di appello deve informare l'autorità dello Stato di emissione circa qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di connesse decisioni. A tal fine utilizza un modulo allegato allo schema di decreto.

Rammenta che l'articolo 14 dello schema di decreto legislativo è dedicato agli effetti del riconoscimento. Il comma 1 afferma che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata dalla legge italiana. Inoltre, ai sensi del medesimo comma 1, si applicano le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. In base al comma 2 dell'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, l'autorità italiana che provvede alla sorveglianza è il procuratore generale presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento. Il comma 3 individua nella corte d'appello il soggetto competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive. La corte d'appello, in particolare, interviene in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni da parte della persona condannata o se quest'ultima commette nuovi reati. Essa informa delle sue eventuali decisioni l'autorità competente dello Stato di emissione.

Fa presente che l'articolo 15 disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione. Nella Decisione quadro 2008/947/GAI, il tema della cessazione di competenza viene affrontato all'articolo 20. La competenza sull'esecuzione cessa qualora la persona condannata si sottragga all'osservanza sugli obblighi e sulle prescrizioni o non ha residenza legale e abituale nello Stato italiano. In tali casi, il procuratore generale presso la corte d'appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza. Il comma 2 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, che riguarda casi di remissione dei poteri di

sorveglianza su richiesta da parte dello Stato di emissione, è sostanzialmente conforme al comma 2 dell'articolo 20 della Decisione quadro 2008/947/GAI. Il comma 2 dell'articolo 15 dello schema stabilisce che, sulle richieste dall'estero, si pronuncia la corte d'appello che, su richiesta del procuratore generale, può rimettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza allo Stato di emissione.

Segnala che le spese per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sul territorio nazionale sono poste dall'articolo 16 dello schema di decreto legislativo a carico dell'Italia. Ciò è in linea con le previsioni dell'articolo 22 della Decisione quadro 2008/947/GAI. Sulla questione delle spese, rammenta che la Relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo segnala la possibilità di ricorrere alle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente iscritte sull'U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Interventi, con particolare riferimento al capitolo 1761. Il capitolo indicato reca uno stanziamento pari a 88,19 milioni di euro per l'anno 2015, di 86,09 milioni per il 2016 e i 85,82 per il 2017.

Sempre in materia di spese, fa presente che l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva che l'articolo 18 stabilisce che, per quanto non previsto dallo schema di decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Segnala che l'Allegato I, menzionato all'articolo 3 e all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, consiste in un certificato da usare per lo scambio delle informazioni salienti relative ad ogni singolo caso. Tale Allegato I, in pratica, è un complesso di voci, campi da riempire e caselle da barrare.

Fa presente, infine, che l'Allegato II è un modulo per le segnalazioni di violazioni di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Atto n. 233.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Rossomando, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare » (A.G. 233). Tale schema di decreto è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).

In particolare, osserva che quest'ultima, all'articolo 18, delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro. Nell'elenco è compresa la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Tale decisione quadro stabilisce le norme per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari da parte dei Paesi dell'Unione europea (UE) nel corso di pro-

cedimenti penali. L'articolo 1 della decisione specifica che tali norme disciplinano il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari, la sorveglianza delle misure cautelari e la consegna dell'interessato che viola le misure cautelari impostegli. Per « decisione sulle misure cautelari » la decisione quadro intende una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone a una persona fisica, come alternativa alla detenzione cautelare, una o più misure cautelari.

Fa presente che le misure di cui alla decisione quadro mirano a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo, di contro al previgente regime, con due sole alternative, la detenzione cautelare o la circolazione non sottoposta a controllo.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento in discussione, segnala che lo stesso si compone di 4 Capi, 18 articoli e due Allegati. Esso è strutturato in maniera in parte diversa rispetto alla Decisione Quadro 2009/829/GAI che, invece, è formata da 29 articoli. Come emerge dalla Tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, le differenze strutturali sono legate principalmente a tre fattori. In primo luogo, alcuni articoli della Decisione Quadro 2009/829/GAI non richiedono disposizioni di attuazione. In secondo luogo, talora si è ritenuto superfluo tradurre in una disposizione normativa interna le indicazioni recate dalla Decisione Quadro, trattandosi di procedure di comune applicazione da parte degli Stati membri. In fine, talune disposizioni raggruppate dalla Decisione Quadro 2008/947/GAI in un articolo apposito sono inserite dallo schema di decreto legislativo in altri punti dell'articolato nel suo insieme. Inoltre, nel caso specifico dell'articolo 21 (Consegna dell'interessato)

della Decisione Quadro 2009/829/GAI, si è scelto di applicare una norma già presente nell'ordinamento italiano.

In particolare, segnala che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) individua l'oggetto dello schema di decreto, vale a dire, l'attuazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI.

Fa presente che l'articolo 2 consiste in una serie di definizioni. Esso corrisponde perciò al contenuto dell'articolo 4 della Decisione Quadro, con poche differenze di scarso rilievo.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, le autorità competenti di parte italiana per il perseguimento delle finalità della Decisione Quadro europea nonché della norma attuativa nazionale sono il Ministero della Giustizia e l'autorità giudiziaria. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 dello schema delineano le rispettive funzioni assegnate al Ministero e all'autorità giudiziaria. La trasmissione e la ricezione dei provvedimenti giudiziari in materia di misure alternative alla detenzione cautelare nonché gli appositi certificati (di cui all'Allegato I) e la relativa corrispondenza spettano al Ministero, ma entro certi limiti, stabiliti dallo schema in esame, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta però a informare il Ministero.

Segnala che l'articolo 4 dello schema di decreto, composto da un unico comma, elenca dettagliatamente obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari alla persona sotto processo. Tale elenco, in sei punti, riproduce l'analogo elenco di cui all'articolo 8, comma 1, della Decisione Quadro 2009/829/GAI con poche variazioni di natura formale.

Gli articoli 5 e 6 dello schema in esame si occupano della competenza interna per le trasmissioni all'estero delle decisioni sulle misure cautelari e delle condizioni delle trasmissioni stesse.

Spetta al p.m. presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari trasmettere tale decisione all'autorità dello

Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale o abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volontà di rientrare in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità di altro Stato membro, in cui l'interessato voglia trasferirsi, purché tale autorità abbia consentito (articolo 5). La trasmissione all'estero viene disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione (articolo 6, comma 1). La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta. Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana precedente compie gli accertamenti necessari (articolo 6, comma 5).

L'articolo 7 dello schema di decreto regola il procedimento di trasmissione.

Esso prevede che il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero sia inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato debitamente compilato di cui all'Allegato I, al Ministero della Giustizia che, a sua volta, lo inoltra all'autorità competente dello Stato di esecuzione (previa traduzione nella lingua di questo Stato). In base al comma 3, il p.m. può ritirare il certificato sul provvedimento adottato purché non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità dell'altro Stato comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e tali termini siano superiori a quelli corrispondenti in Italia. Viene quindi disciplinata la comunicazione del ritiro del certificato. In caso di mancato riconoscimento della decisione italiana sulle misure cautelari da parte di un altro Stato membro, il Ministero della Giustizia – se ne è informato – ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria italiana che ha emesso il provvedimento.

L'articolo 8 riguarda gli effetti del riconoscimento (o della cessazione di competenza dopo il riconoscimento) delle decisioni sulle misure cautelari assunte dall'autorità giudiziaria italiana da parte di uno Stato membro. Il comma 1 dell'arti-

colo concerne il caso in cui una decisione italiana sulle misure cautelari venga riconosciuta da un altro Stato membro. Quando ciò si verifica, l'autorità giudiziaria italiana, avuta notizia dell'avvenuto riconoscimento, non è più tenuta ad adottare provvedimenti ai fini della sorveglianza degli obblighi e delle disposizioni impartiti (salvo che nel caso, precisato dal comma stesso, di ritiro del certificato). Il comma 2 disciplina invece il caso in cui uno Stato membro comunichi la cessazione della propria competenza per l'esecuzione della decisione italiana, o perché la persona interessata non risiede né dimora più in quello Stato, o perché sia intervenuta una modifica delle misure cautelari disposte dall'Italia tale da avere fatto venire meno una corrispondenza con le analoghe misure previste dalla legislazione di quello Stato, oppure ancora per scadenza dei termini massimi di sorveglianza delle misure cautelari fissato dalla legislazione di quello Stato. Nell'eventualità della suddetta cessazione di competenza, dichiarata da un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza. Spetta all'autorità giudiziaria italiana decidere in ordine alla proroga, revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva con la medesima forza. La cessazione di competenza da parte italiana, invece, è regolata dall'articolo 15.

Fa presente che l'articolo 9 dello schema di decreto riguarda la competenza a livello nazionale sulle richieste di riconoscimento e di sorveglianza provenienti dall'estero. In questi casi, la competenza a decidere sul riconoscimento dei provvedimenti pervenuti e sul trasferimento della sorveglianza è attribuita alla corte d'appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza oppure ha espresso l'intenzione di volersi trasferire in vista dell'esecuzione delle misure domiciliari. È possibile però che la corte d'appello rilevi la propria incompetenza; in tal caso, essa lo dichiara con ordinanza

e trasmette gli atti alla corte d'appello competente, dandone tempestivamente informazione alle autorità dello Stato di emissione, anche attraverso la collaborazione del Ministero della giustizia.

Segnala che l'articolo 12, strettamente connesso all'articolo 9, fissa la competenza della corte d'appello che si pronuncia sulle richieste di riconoscimento provenienti da altri Stati membri (comma 1), prevede che la corte stessa possa, tramite il Ministero della Giustizia, richiedere allo Stato di emissione integrazioni della documentazione trasmessa (comma 2) e disciplina lo svolgimento del procedimento nonché gli eventuali ricorsi (commi da 3 a 7). La corte d'appello decide senza formalità sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e dei relativi atti allegati. Sono fatte salve le circostanze nelle quali il termine non possa essere rispettato. Le decisioni della corte d'appello vengono trasmesse al procuratore generale e sono impugnabili nelle forme indicate dall'articolo 22 della legge n. 69 del 2005. Pertanto, possono essere impuginate dal difensore della persona interessata oppure dal procuratore generale, i quali possono ricorrere in cassazione entro dieci giorni dalla conoscenza legale delle decisioni in questione. Nell'eventualità di ricorso in cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato per un periodo di trenta giorni, che è equivalente a quello entro cui la corte di cassazione deve decidere. Tuttavia, possono darsi situazioni nelle quali la corte di cassazione sia impossibilitata a rispettare il termine suddetto. In tali casi eccezionali, il presidente della corte di cassazione informa le autorità dello Stato di emissione ed il termine è prorogato di venti giorni. La decisione definitiva è trasmessa al Ministero della Giustizia, che ne informa lo Stato di emissione.

Rammenta che l'articolo 10 dello schema elenca le condizioni per il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari. Tali condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, sono tre. La prima è che la persona interessata abbia la residenza legale o abituale nello Stato italiano o abbia

manifestato la volontà di stabilirvisi in vista dell'esecuzione delle misure cautelari. La seconda è che il fatto per cui è stata emessa la decisione sulle misure cautelari costituisca reato anche secondo l'ordinamento italiano (tale valutazione sarà indipendente dalla denominazione del reato stesso). La terza è che la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti con le misure cautelari siano compatibili con la legislazione italiana. In base al comma 3, tuttavia, se la natura o al durata degli obblighi e delle prescrizioni sono incompatibili con la normativa italiana per corrispondenti reati, la corte d'appello procede ai necessari adeguamenti, informandone l'autorità competente dello Stato di emissione, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. L'adeguamento, comunque, non comporterà alcun aggravamento degli obblighi e delle prescrizioni imposti alla persona interessata, né in termini di contenuto né di durata.

Segnala che l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, così come il corrispondente articolo 14 della Decisione Quadro 2009/829/GAI, reca una lunga serie di deroghe al principio della doppia punibilità (per usare la terminologia dello schema di decreto, ovvero della doppia incriminazione; oppure ancora della doppia incriminabilità, secondo la terminologia della Decisione Quadro). Il citato articolo 11, dunque, prevede che le richieste in ordine a determinati reati possano dare luogo a riconoscimento anche a prescindere dalla doppia incriminazione. È condizione necessaria per il riconoscimento in deroga che la sanzione penale prevista nello Stato di emissione per il reato in oggetto abbia una durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e sia interessata una delle fattispecie di reato elencate analiticamente nello schema di decreto. Tra le fattispecie per le quali è prevista la deroga ricordano l'associazione per delinquere, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico d'armi, la frode, la criminalità ambientale, l'omicidio volontario, la violenza sessuale, il dirottamento di navi o di aerei, il sabotaggio. Per l'elenco completo delle fattispecie, composto da 32

voci in totale, si rimanda al testo dell'articolo 11 dello schema di decreto. Spetta alla corte d'appello accertare la corrispondenza tra la definizione dei reati per cui è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Fa presente che l'articolo 13, comma 1, dello schema indica i casi nei quali la corte d'appello italiana può rifiutare il riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari che le sono pervenute: assenza delle condizioni prescritte o dei reati per cui è consentito, qualora i fatti non siano previsti come reati anche dalla legislazione italiana (lettera *a*); carenze nel certificato trasmesso dall'autorità dello Stato di emissione (lettera *b*); violazione del *ne bis in idem* (lettera *c*); avvenuta prescrizione del reato (lettera *d*); sussistenza di una causa di immunità riconosciuta dalla Stato italiano (lettera *e*); misura irrogata nei confronti di persona non imputabile per l'età, secondo la legge italiana (lettera *f*).

Rammenta che il comma 2 prevede che, nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) del comma 1, la corte d'appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulti l'autorità competente dello Stato di emissione e le richieda ogni informazione utile, anche tramite il Ministero della giustizia.

Segnala che l'articolo 14 dello schema in esame è dedicato agli effetti del riconoscimento. Il comma 1 afferma che, quando la corte di appello italiana provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni sia disciplinata dalla legge italiana. In base al comma 2 dell'articolo 14, l'autorità italiana che provvede alla sorveglianza è il procuratore generale presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento. È il procuratore generale stesso ad informare – anche tramite il Ministero della giustizia – l'autorità competente dello Stato di emissione di eventuali inosservanze degli obblighi e delle prescrizioni imposti, nonché di altri elementi tali da comportare la revoca delle decisioni o la modifica delle prescrizioni imposti. Per fornire tali informazioni, il procuratore

generale si avvarrà di un modulo di cui all'Allegato II dello schema di decreto legislativo in esame.

Osserva che con l'articolo 15, lo schema di decreto disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione: lo Stato italiano considera cessati i suoi poteri di sorveglianza in una serie di ipotesi. La prima è che l'interessato abbia stabilito la residenza legale e abituale fuori dall'Italia. La seconda riguarda il caso in cui non si trovi più sul territorio italiano. La terza riguarda il caso in cui lo Stato di emissione abbia modificato gli obblighi e le prescrizioni impartiti in modo tale che essi non rientrino più fra quelli previsti dalla nostra legislazione e, di conseguenza, la nostra autorità giudiziaria abbia rifiutato di esercitare i nuovi obblighi e prescrizioni richiesti. La quarta riguarda la scadenza dei termini massimi di sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione italiana. La quinta e ultima riguarda il caso in cui lo Stato di emissione non abbia dato risposta entro termini ragionevoli a comunicazioni di parte italiana circa l'inosservanza da parte della persona interessata di obblighi e prescrizioni, tale da comportare il riesame o la revoca della decisione sulle misure cautelari o quanto meno la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.

Rammenta che l'articolo 16 dello schema di decreto pone a carico dell'Italia le spese per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sul territorio nazionale, uniformandosi alla regola dettata dall'articolo 25 della Decisione Quadro 2009/829/GAI. Sulla questione delle spese, la Relazione tecnica di natura economico-finanziaria che accompagna lo schema di decreto segnala la possibilità di ricorrere alle risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente iscritte sull'U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Interventi, con particolare riferimento al capitolo 1761. Il capitolo indicato reca uno stanziamento pari a 88,19 milioni di euro per l'anno 2015, di 86,09 milioni per il 2016 e i 85,82 per il 2017.

A sua volta, l'articolo 17 dello schema in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, ovvero esclude l'insorgenza di nuovi oneri a carico dello Stato.

Segnala che l'articolo 18 stabilisce che, per quanto non previsto dal decreto legislativo, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'Allegato I, menzionato dagli articoli 3 e 7 dello schema, consiste in un certificato da usare per la comunicazione delle informazioni salienti relative ad ogni singolo caso.

Ricorda, infine, che l'Allegato II, citato all'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, è un modulo ideato appositamente per le comunicazioni relative alla violazione di obblighi e prescrizioni inerenti alle misure cautelari oppure alla sussistenza di altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di ulteriori decisioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 551 (rigo nero) del 2 dicembre 2015, a pagina 8, prima colonna, prima riga, le parole « e Forza Italia » sono soppresse.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto;

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e l'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

rilevato che le disposizioni del testo, da un lato, sono volte alla realizzazione di un adeguato sistema di prevenzione e gestione del rischio sanitario sia a livello delle singole strutture (articolo 2) che a livello regionale (articolo 3) e statale (articolo 4), dall'altro lato, sono volte a ridefinire le regole della responsabilità penale e civile, delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, nel solco delineato dalla legge Balduzzi;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio l'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso re-

gole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

sottolineata peraltro l'esigenza di apportare al testo alcune modifiche, che, senza alterarne la struttura, al fine di garantire maggiore effettività al diritto alla salute e, quindi, anche al diritto al risarcimento al danno subito. Seguendo l'ordine degli articoli del testo potrebbero essere apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 3 potrebbe essere valorizzata ulteriormente l'attività di raccolta dati, prevista dal comma 4, che viene realizzata dal Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, e dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità al fine di consentire una più ampia rilevazione statistica, che comprenda tutti i sinistri denunciati e risarciti nell'ambito della re-

sponsabilità sanitaria, nonché tutte le polizze assicurative e le altre « analoghe misure », adottate da strutture pubbliche e private e dagli esercenti la professione sanitaria, in modo da rendere più agevole lo studio dell'andamento tecnico del settore da parte delle compagnie assicuratrici. La mancata comunicazione di dati al Centro dovrebbe essere sanzionata come illecito amministrativo. Inoltre la modifica dell'articolo 3 nel senso sopra indicato determinerebbe la necessità di ampliare i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità descritti dall'articolo 4;

2) all'articolo 6, la cui rubrica è intitolata « Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria », per ragioni di sistematicità potrebbe prevedersi, in primo luogo, una separazione dei commi 1 e 3, che prevedano rispettivamente una scriminante nel caso di rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco ed una norma transitoria sempre relativa alle linee guida, dal comma 2, diretto ad introdurre nel codice penale l'articolo 590-ter sulla responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario, dedicando l'articolo 6 esclusivamente alle Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida e, quindi, conseguentemente inserendo nel testo l'articolo 6-bis avente ad oggetto la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria;

3) sempre in relazione all'articolo 6, ma con riferimento al merito dei commi che lo compongono, appare opportuno riformulare il comma 1, disciplinando il procedimento di individuazione delle linee guida. A tale proposito si sottolinea l'esigenza di prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione, attraverso un decreto ministeriale, dell'elenco ove iscrivere le società scientifiche e gli istituti di ricerca che sono legittimati ad indicare le linee guida. Le linee guida dovrebbero essere pubblicate contestualmente per i singoli settori di specializza-

zione medico-chirurgica entro due anni dall'entrata in vigore della legge, dal Ministro della Salute con aggiornamento ed eventuale integrazione a cadenza annuale. Per ragioni di certezza giuridica sarebbe opportuno prevedere che la pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Dalla ristrutturazione del comma 1 dell'articolo 6 dovrebbe derivare come conseguenza la soppressione del comma 3 dell'articolo 7, che si riferisce anch'esso alla disciplina delle linee guida. La disciplina transitoria, di cui al comma 3, dovrebbe essere riformulata di conseguenza, in modo tale che la norma penale più favorevole introdotta dal comma 2 entri in vigore nello stesso momento per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 continuerebbe ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida e per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del comma 1. In relazione al comma 2, che, introducendo nel codice penale l'articolo 590-ter, disciplina la responsabilità penale colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario, appare opportuno estrapolare il secondo comma dell'articolo 590-ter dal codice penale trasformandolo in un comma;

4) all'articolo 8, avente da oggetto il tentativo obbligatorio di conciliazione, si segnala in primo luogo l'esigenza di mutare la terminologia prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione e, quindi di sostituire le parole « un'azione tesa ad ottenere il risarcimento » con le seguenti: « un'azione relativa a una controversia di risarcimento ». Inoltre, al comma 4, che sancisce l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, « comprese le compagnie assicuratrici », appare opportuno sostituire la pena pecuniaria per la mancata partecipazione della compagnia assicuratrice con l'obbligo per la stessa di formulare offerta nell'ambito del tentativo

di conciliazione, alla cui inosservanza e con il conseguente obbligo di segnalazione all'IVASS da parte del giudice, anche al fine dell'applicazione di una sanzione amministrativa;

5) l'articolo 9, che disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale (commi 1 e 2). non appare condivisibili in alcuni suoi punti. In primo luogo, al comma 3 si prevede la comunicazione, da parte della struttura sanitaria, convenuta in giudizio dal paziente danneggiato, all'esercente la professione sanitaria, mediante notifica dell'atto di citazione ricevuto, al fine di rendere opponibile al medico il giudicato civile, in sede di giudizio di rivalsa. Si tratta di istituto sconosciuto all'ordinamento processuale civile ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte dei Conti, in base alla quale, avendo il giudizio civile e quello relativo alla responsabilità amministrativa, oggetti e presupposti diversi, il giudicato civile non ha efficacia nel giudizio contabile, neppure nel caso in cui al giudizio civile abbia partecipato anche il medico. Inoltre la disposizione appare in contrasto con il diritto di difesa del medico, non essendo assicurati termini minimi a comparire pari a quelli previsti per la chiamata in causa. Non è condivisibile altresì il comma 4, nella parte in cui prevede che la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per danno erariale. Al comma 8, al fine di escludere il rischio che l'esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica possa essere coinvolto in due giudizi di rivalsa in sede civile e innanzi alla Corte dei Conti da parte della struttura e dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916 comma 1 del codice civile, si potrebbe scegliere di privilegiare la giurisdizione ordinaria, e di consentire in tale sede la rivalsa, tanto alla struttura sanitaria pubblica quanto eventualmente alla compagnia assicuratrice in via di surrogazione, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale

l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base al disposto costituzionale, ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario;

6) l'articolo 10, che ha per oggetto l'obbligo di assicurazione, presenta alcuni aspetti critici che possono essere superati solo con una riformulazione del testo. Ad esempio, il comma 1 sembra non prevedere l'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie anche per i danni non riconducibili a colpa degli esercenti le professioni sanitarie, ma comunque riconducibili a responsabilità della struttura in quanto rientranti nelle prestazioni dovute in base al contratto di ospitalità, in quanto è limitata la previsione dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014 ai «danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente». Inoltre, manca una definizione e disciplina delle «altre analoghe misure» previste in alternativa alla copertura assicurativa obbligatoria per le strutture sanitarie pubbliche o private. Occorre, quindi, sostituire il comma 5, eliminando, in primo luogo, il riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria, considerato che il codice delle assicurazioni già prevede poteri di vigilanza e controllo dell'IVASS e prevedendo che il decreto ministeriale da emanare stabilisca i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure previste dal comma 1 dell'articolo 10 e disciplini le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione. Appare, inoltre, opportuno porre un limite temporale quinquennale alla possibilità del ricorso a tali altre analoghe misure. Occorre, inoltre, prevedere delle sanzioni nel caso di inosservanza dell'obbligo di assi-

curazione, al fine di assicurare effettività a tale obbligo. Al fine di dare una risposta all'esigenza di protezione sociale delle vittime di « malpractice » appare opportuno prevedere un sistema di raccolta dati che consenta di porre le basi per una determinazione del quadro tecnico nell'ambito del quale le imprese di assicurazione calcolino i loro premi, nel rispetto del principio comunitario della libertà tariffaria, e in armonia con le regole tecniche di elaborazione ed i principi attuariali seguiti nel settore assicurativo;

7) l'articolo 11, avente ad oggetto l'azione diretta del soggetto danneggiato, non appare formulato correttamente sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione ai primi quattro commi, mentre è carente in relazione all'offerta di risarcimento da parte dell'assicurazione. Per ragioni di trasparenza potrebbe prevedersi l'obbligo per le assicurazioni di consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano;

8) al fine di consentire ai soggetti obbligati di ottemperare all'obbligo di munirsi di copertura assicurativa appare opportuno, sul modello francese, istituire presso l'IVASS, un organismo al quale i soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione possano rivolgersi quando le imprese di assicurazione autorizzate nel ramo rifiutino la stipula della polizza. A tale organismo verrebbe affidato il compito di determinare l'ammontare del premio della polizza. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione persistesse nel rifiuto di coprire un rischio il cui premio è stato fissato, si potrebbe considerare ex lege tale condotta come un grave inadempimento alle disposizioni legislative vigenti dal quale far derivare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami ai sensi dell'articolo 242 del Codice delle assicurazioni private.

9) al fine di consentire all'esercente la professione sanitaria di avere notizia del giudizio instaurato dal danneggiato nei

confronti della struttura sanitaria o della compagnia assicuratrice di quest'ultima, ovvero nei confronti della propria compagnia assicuratrice, appare opportuno inserire un articolo volto a prevedere l'obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità da parte delle strutture sanitarie e delle compagnie di assicurazione, considerato che, nei casi previsti dalla legge, al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa in vista di una eventuale azione di rivalsa nei suoi confronti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 6 sia sostituito dai seguenti:

« ART. 6 (*Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida*). 1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione medico-chirurgica, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono aggiornate ed eventualmente integrate con cadenza annuale. La pubblicazione delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della salute, pubblicato sul sito del Ministero e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre

2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, e per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1.

ART. 6-bis (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «ART. 590-ter. — (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). — L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave».

2. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 590-ter del codice penale, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.»;

2) all'articolo 7 sia soppresso il comma 3;

3) all'articolo 8, comma 1, le parole «un'azione tesa ad ottenere il risarcimento» siano sostituite dalle seguenti: «un'azione relativa a una controversia di risarcimento»;

4) all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dai seguenti:

«4. Le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 10, ove convenute, hanno l'obbligo di formulare offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formulare offerta.

5. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui ai commi precedenti, ovvero la somma offerta sia inferiore della metà di quella liquidata dal giudice, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza del comma 4, e per l'applicazione della san-

zione amministrativa di cui all'articolo 315 comma 1 lettera d) d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, aumentata fino al doppio.»;

5) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

«ART. 9 (*Azione di rivalsa*). 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:

a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;

b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di

incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria. »

6) dopo l'articolo 11 sia inserito il seguente:

ART. 11-*quater* (*Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità*). 1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 7 comma 1, e le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 la Commissione di merito valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della salute e l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6, nonché i dati relativi ai sinistri, che le strutture sanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e gli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 10, operanti nella Regione, nonché le relative compagnie assicurazione, devono comunicare mediante trasmissione in via telematica, al Centro per la gestione del rischio sanitario e la

sicurezza del paziente. Con il medesimo decreto sono stabiliti modalità e termini della comunicazione.

6. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al comma 5 al direttore generale della struttura sanitaria pubblica e al dirigente responsabile della struttura privata, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 30.000,00 euro, e all'esercente la professione sanitaria la sanzione da 500,00 a 2.500,00 euro. La sanzione amministrativa è irrogata dalla Regione/Ministero della salute. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689. »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire il seguente: « 2-*bis*. L'Osservatorio acquisisce altresì, in via telematica, dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati di cui all'articolo 3, comma 5. »;

c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« ART. 10 (*Obbligo di assicurazione*). 1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa, o di altre analoghe misure di cui al comma 5, per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La copertura assicurativa deve comprendere anche i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente e i danni derivanti da prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1,

resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 9 della presente legge, l'esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una polizza di assicurazione.

4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure di cui al comma 5, che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure previste dal comma 1, e disciplina le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione.

6. I criteri tecnici per la determinazione delle tariffe e per il calcolo dei premi e i limiti minimi dei massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia e

sentito l'IVASS, in armonia con le regole tecniche di elaborazione ed i principi attuariali seguiti nel settore assicurativo e nel rispetto del principio della libertà tariffaria.

7. Degli estremi delle polizze assicurative di cui ai commi 1 e 2 e di ogni loro successiva variazione, nonché delle altre analoghe misure di cui al comma 5, è data comunicazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero della salute, all'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in sanità, e alla Regione nel cui territorio l'azienda, la struttura, l'ente o l'esercente la professione sanitaria operano. Degli estremi delle polizze assicurative di cui al comma 2 e di ogni loro successiva variazione, è data comunicazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, altresì all'ordine professionale di appartenenza dell'esercente la professione sanitaria.

8. La struttura convenzionata o accreditata al Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1 non provvista di copertura assicurativa o di altra analoga misura, secondo quanto previsto dal presente articolo, decade automaticamente dalla convenzione o accreditamento al Servizio sanitario nazionale. Nel caso di struttura sanitaria privata diversa da quella di cui al periodo precedente, l'autorità competente revoca immediatamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

9. Se una struttura pubblica di cui al comma 1 non è provvista di copertura assicurativa, o di altra analoga misura, secondo quanto previsto dal presente articolo, al direttore generale o alla figura dirigenziale responsabile è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro. La sanzione amministrativa è irrogata dalla Regione. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

10. L'esercente la professione sanitaria non provvisto di copertura assicurativa, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è sospeso dall'esercizio della professione sanitaria fino a quando

non ottemperare all'obbligo di cui al comma 2. La sospensione è disposta dal competente Ordine professionale.

11. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture e le aziende di cui al comma 1 non possono avvalersi delle altre analoghe misure previste dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alle strutture e alle aziende che, alla scadenza del quinquennio di cui al periodo precedente, non si muniscono di copertura assicurativa in luogo delle altre analoghe misure di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.»;

d) all'articolo 11 la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge.»;

e) all'articolo 11, comma 4, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato e, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1, è litisconsorte necessario anche l'esercente la professione sanitaria.»;

f) all'articolo 11, dopo il comma 5 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire i seguenti:

«6. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì

richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari. In caso di ritardo nella formulazione dell'offerta o della comunicazione dei motivi del diniego si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 315 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aumentate fino al doppio.

7. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità medico-sanitaria sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.»;

g) dopo l'articolo 11 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire i seguenti:

«ART. 11-bis (Organismo di tariffazione)

1. È istituito presso l'IVASS l'Organismo di tariffazione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia e sentito l'IVASS, sono disciplinati la composizione e il funzionamento dell'Organismo di tariffazione, assicurando la composizione paritetica tra i rappresentanti dei soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione e i rappresentanti delle imprese di assicurazione. Ai componenti dell'Organismo di tariffazione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

ART. 11-ter (Fissazione del premio da parte dell'Organismo di tariffazione). 1. I soggetti sottoposti all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 10, ai quali un'impresa di assicurazione autorizzata nel ramo dell'assicurazione della responsabilità civile medico-sanitaria, abbia opposto due rifiuti, possono rivolgersi all'Organi-

smo di tariffazione di cui all'articolo 11-*bis*.

2. L'Organismo di tariffazione ha il compito di fissare l'ammontare del premio che il contraente è tenuto a pagare in relazione al rischio sopportato dall'impresa.

3. Sono nulle le clausole dei trattati di riassicurazione che escludono la copertura riassicurativa a causa delle tariffe stabilite dall'Organismo di tariffazione.

4. L'impresa di assicurazione che persiste nel rifiuto di coprire un rischio il cui

premio è stato fissato dall'Organismo di tariffazione è considerata gravemente inadempiente alle disposizioni legislative vigenti ed è soggetta alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. Qualora l'impresa che rifiuta la copertura sia un'impresa di assicurazione di un altro Stato membro, l'IVASS attiva la procedura prevista dall'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 66

SEDE REFERENTE

Martedì 15 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 17.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per il parere della V Commissione che si esprimerà per l'Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, nell'evidenziare come le questioni oggetto del provvedimento siano state ampiamente

esaminate, fa presente l'opportunità che eventuali altre problematiche, anche sottolineate nei pareri espressi, possano tradursi in ordini del giorno, in modo da approvare in via definitiva il provvedimento medesimo.

Alberto ZOLEZZI (M5S) rileva come, a suo avviso, l'esame del « collegato ambientale » da parte dell'Assemblea dovrebbe avere la priorità rispetto all'esame di altri provvedimenti all'attenzione della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) fa notare come un impegno da parte di tutti i gruppi a garantire la conclusione dell'esame del provvedimento in Assemblea entro tempi brevi, consentirebbe di approvare il provvedimento medesimo prima della sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, potranno essere ripresentati in Assemblea solo gli emendamenti respinti in Commissione.

La sottosegretaria Silvia VELO, evidenziando come il « collegato ambientale » in

esame sia all'attenzione del Parlamento da ormai due anni, ne auspica una rapida approvazione prima delle festività natalizie. Invita quindi ciascun gruppo a un impegno in tale direzione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire ai relatori, onorevoli Borghi e Bratti, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento

in esame come trasmesso dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione. Atto n. 227 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Cristian Iannuzzi, appartenente al Gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Atto n. 227.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo « Attuazione della direttiva 2014/100/UE

che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione» Atto del Governo n. 232, ai fini dell'espressione del parere. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, «Legge di delegazione europea 2014». Il termine per il recepimento della direttiva è stato fissato al 18 novembre 2015. In ogni caso la natura strettamente tecnica della disposizione non pone particolari problematiche sotto l'aspetto del recepimento della medesima.

Infatti la direttiva prevede di sostituire l'allegato III alla direttiva 2002/59/CE che disciplina il sistema dell'Unione per lo scambio dei dati marittimi (SafeSeaNet).

Tranne che per poche modifiche formali, aventi la funzione di indicare il soggetto competente a svolgere in Italia i compiti previsti dalla normativa europea (pertanto, in alcuni punti, laddove nella direttiva europea il predetto soggetto è indicato con l'espressione «gli Stati membri», nello schema di decreto quest'ultima è sostituita da «l'Amministrazione»), lo schema di decreto legislativo di cui si tratta riproduce testualmente ed integralmente il contenuto dell'allegato III della direttiva.

Lo schema di decreto consta infatti di due articoli e dell'allegato III. L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato III di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2005 (che aveva, a sua volta, recepito la precedente direttiva 2002/59/CE). L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'allegato III descrive il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito ai sensi della direttiva 2002/59/CE che ha creato un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di scambio delle informazioni volto a garantire una maggiore sicurezza ed efficienza e una migliore risposta alle situazioni potenzialmente pericolose.

Le modifiche introdotte dalla nuova Direttiva, e recepite nello schema di decreto, puntano a valorizzare l'esperienza

in materia acquisita fino ad oggi e ad aggiornare il monitoraggio grazie ai progressi tecnici fatti dal 2002 con il sistema SafeSeaNet per lo scambio dei dati marittimi.

Il sistema SafeSeaNet è stato avviato nell'ottobre 2004 dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), organismo che a sua volta era divenuto operativo nell'anno 2003. Tale sistema migliora la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento e permette di scambiare informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. Tale sistema si inserisce nel contesto di un monitoraggio del traffico navale e di un sistema comune per la condivisione delle informazioni per il settore marittimo che consente di dare accesso ad informazioni relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi o all'inquinamento.

La nuova versione dell'Allegato III, al pari della versione precedente, innanzi tutto espone i concetti generali e l'architettura di SafeSeaNet. Il sistema è formato da una rete di sistemi nazionali e da una banca dati centrale di raccordo. Ogni Stato membro istituisce e provvede alla gestione del sistema nazionale SafeSeaNet sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (NCA). La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale, in cooperazione con gli Stati membri. Tra gli elementi di novità vi è un ampliamento delle responsabilità dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA). Secondo la formulazione al punto 2.1.2 del nuovo Allegato III, le responsabilità dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima non si limitano più alla sola area tecnica, ma si estendono alla documentazione di SafeSeaNet nonché allo sviluppo del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici e al mantenimento delle interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet. Il controllo si esercita attraverso una stretta cooperazione tra Commissione europea e Stati membri.

Il sistema centrale funge da punto nodale e collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali. Vengono inoltre definiti i principi di gestione e le modalità di sviluppo del documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e della documentazione tecnica. A questo riguardo, il nuovo Allegato III amplia i compiti del gruppo decisionale di alto livello del SafeSeaNet.

Lo scambio e la condivisione dei dati avviene tramite l'interazione con sistemi pubblici e privati. Sistema centrale e sistemi nazionali devono essere conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per ciò che concerne la riservatezza delle informazioni e i principi in materia di sicurezza descritti dal Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità. Le informazioni che saranno fornite nel citato Documento dovranno comprendere anche integrazione di dati e loro distribuzione mediante il sistema SafeSeaNet, procedure operative relative ai meccanismi di controllo per la qualità dei dati SafeSeaNet e documentazione tecnica più dettagliata che in passato. L'Amministrazione identifica tutti gli utenti cui sono attribuiti un ruolo ed una serie di diritti di accesso.

In considerazione delle finalità del sistema di monitoraggio del traffico marittimo e di scambio delle informazioni, anticipa l'intendimento di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame. Lo scambio delle informazioni e dei dati, a livello nazionale e di Unione europea, è già adesso e sarà sempre più in futuro un elemento essenziale non solo per il trasporto marittimo, ma anche per il trasporto di merci e passeggeri in tutte le sue modalità e per il complesso della filiera logistica.

A fianco dell'aggiornamento e del potenziamento del sistema di scambio di dati SafeSeaNet, di cui allo schema di decreto legislativo in esame, l'Unione europea ha opportunamente avviato iniziative importanti per potenziare la condivisione di informazioni. Si riferisce in particolare al progetto EUCISE2020 che, nell'ambito delle politiche di ricerca europee, mira a una piena condivisione delle informazioni per il monitoraggio marittimo tra le Au-

torità di ciascun Stato membro. Si tratta di un progetto volontario, al quale partecipano sia Autorità civili che militari, dal momento che sono evidenti le implicazioni in termini di sicurezza che lo scambio dei dati può comportare. Altrettanto importante risulta il contributo che la piena operatività di un simile processo potrà dare ad una definizione e gestione, anche sul versante civile, della politica del trasporto marittimo, dell'intermodalità e della logistica.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE.

Atto n. 237.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ferro, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante « Attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE », ai fini dell'espressione del parere. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, « legge di delegazione europea ». Il termine fissato per l'adozione di misure nazionali di recepimento della direttiva è il 18 gennaio 2016, ma è previsto un regime transitorio fino al 18 gennaio 2017 per consentire la messa sul mercato di prodotti conformi alla vecchia direttiva 94/25/CE.

Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, consta di 48 articoli e 17 allegati tecnici, che comprendono gli allegati tecnici specifici previsti dalla direttiva 2013/53/UE, nonché quelli dalla stessa citati nell'articolo 20, richiamando la de-

cisione 768/2008 del 9 luglio 2008 relativa al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, la quale prevede principi comuni e disposizioni di riferimento e che nel complesso riproducono pressoché testualmente il contenuto delle disposizioni definite a livello europeo.

La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni riguardanti le imbarcazioni da diporto era stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto in tutti gli Stati membri e di rimuovere gli ostacoli al commercio di tali beni. Successivamente, la direttiva 2003/44/CE, ha modificato la direttiva 94/25/CE, estendendone l'ambito di applicazione alle moto d'acqua, e vi ha integrato requisiti di protezione ambientale. Gli sviluppi tecnologici del mercato, tuttavia, hanno sollevato nuovi problemi riguardo ai requisiti ambientali della direttiva 94/25/CE. Per tenere conto di tali sviluppi e chiarire il quadro relativo alla commercializzazione, nonché per rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 94/25/CE, è stata adottata la direttiva 2013/53/UE in esame, che sostituisce la precedente.

Per assicurare la coerenza alla normativa che instaura un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti vi sono alcuni aspetti della direttiva (gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le norme sulla marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi) che vengono adeguati e coordinati con i principi comuni e le disposizioni di riferimento sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, di cui alla citata Decisione 768/2008.

La direttiva 2013/53/UE fissa infatti i requisiti essenziali dei prodotti, gli obblighi dei fabbricanti per quanto riguarda le procedure di fabbricazione, la documentazione tecnica e le informazioni da for-

nire al consumatore. Inoltre la direttiva definisce gli obblighi degli importatori, anche privati, e dei distributori.

Gli operatori economici interessati dall'applicazione della direttiva, redigendo la dichiarazione di conformità alla normativa europea richiesta, si assumono la responsabilità della conformità del prodotto. Ai prodotti dichiarati conformi possono essere apposti i contrassegni di marcatura CE che garantiscono che i prodotti siano conformi.

La direttiva regola inoltre le procedure di valutazione della conformità applicabili, i requisiti di progettazione e costruzione relativi anche ai dispositivi di controllo dell'inquinamento (scarichi, dispositivi acustici, ecc...) e contiene norme sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua da parte o dei fabbricanti stessi o dei distributori. Ai fini di chiarezza, la direttiva specifica in quali situazioni si può utilizzare la valutazione post-costruzione. La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non se ne sia assunto la responsabilità, e con cui la persona fisica o giuridica che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto.

La direttiva reca infine disposizioni sugli organismi che effettuano la valutazione sulla conformità dei prodotti in tutti gli Stati membri e sulle autorità nazionali di controllo. Gli Stati devono inoltre assicurare, attraverso apposite autorità, l'attività di vigilanza del mercato, soprattutto in caso di rischi per la salute, la sicurezza o l'ambiente.

Gli Stati membri devono fare in modo che gli operatori economici, se necessario, adottino le misure correttive richieste e possono adottare disposizioni per il ritiro dal mercato del prodotto non conforme. La Commissione può verificare se tale misura sia giustificata o meno. Nella direttiva comunque sono indicati i casi di

non conformità che giustificano il ritiro dal mercato dei prodotti o il divieto della loro importazione.

Al fine di controllo della adeguatezza dei requisiti ambientali la direttiva prevede che a partire dal 2021 e successivamente ogni cinque anni gli Stati membri forniscano alla Commissione una serie di informazioni sull'applicazione della direttiva e che la Commissione a sua volta presenti una relazione al Parlamento. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Lo schema di decreto traspone le disposizioni della Direttiva stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto, le norme sulla loro libera circolazione nel mercato, un sistema di responsabilità a carico di fabbricanti, rappresentanti, importatori e distributori. Classificando in maniera chiara tutti coloro che intervengono nel ciclo dell'immissione in commercio delle unità da diporto si individuano tutti i soggetti coinvolti: dal fabbricante agli operatori successivi nella catena di distribuzione, individuandone, in dettaglio, i ruoli e le responsabilità.

Al riguardo segnala che nella recentissima legge delega di riforma del codice della nautica da diporto (legge n. 167 del 2015) è previsto, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della medesima, esattamente all'articolo 1, comma 2, lettera *bb*), l'adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013. Sarebbe pertanto opportuno che nel preambolo dello schema di decreto di cui si tratta tale disposizione sia richiamata.

Il provvedimento è finalizzato, altresì, ad ampliare l'ambito di applicazione della normativa di settore estendendola, anche per quanto concerne la valutazione di conformità post-costruzione, alle moto d'acqua destinate ad attività sportive e

ricreative. Si conferma in ogni caso l'esclusione dall'ambito di applicazione di alcune tipologie di mezzi tra i quali canoe, kayak e mezzi anfibi.

Con il provvedimento vengono inoltre previsti requisiti stringenti di protezione ambientale, adottando limiti di emissione di gas di scarico e limiti di rumorosità dei motori sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata.

Inoltre viene ribadita l'efficacia del principio di presunzione di conformità dei prodotti immessi in commercio all'interno dell'UE disciplinando i criteri per l'apposizione della marcatura CE e disciplinando il potere di vigilanza sul mercato attribuito alle Autorità nazionali prevedendo norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni. Il sistema della marcatura CE per tali unità era già previsto (normativa di recepimento della precedente direttiva) e pertanto il sistema di verifica e dei controlli va solamente adeguato e non costituito ex novo. Obiettivo della normativa CE è quello di assicurare il libero scambio dei prodotti all'interno del mercato europeo in condizioni di sicurezza per i consumatori e di libera concorrenza nel mercato.

Assumono particolare rilievo ai fini del rispetto della normativa europea le disposizioni relative agli organismi incaricati della valutazione della conformità. Essi sono sottoposti alle procedure di valutazione e di notifica istituite dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo economico è l'autorità alla quale deve essere presentata domanda di notifica da parte di un organismo di valutazione della conformità.

L'intervento normativo prevede inoltre (articolo 31, co. 3) che il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto interministeriale da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, stabiliscano le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione nei confronti degli organismi che vogliono

essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità delle imbarcazioni da diporto.

Le amministrazioni vigilanti, con decreto da adottare entro il medesimo termine di 90 giorni, stabiliscono le modalità e i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti (articolo 39, co. 2).

Il provvedimento persegue, altresì, l'obiettivo di introdurre semplificazioni, correttivi e strumenti agili di controllo che incentivino positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato e al contempo rafforzino la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore.

Come appare evidente da tale disamina il provvedimento non incide in maniera particolare sulla regolamentazione marittima, se non marginalmente sotto il profilo dei requisiti di protezione ambientale, con specifico riferimento ai limiti di emissione di gas di scarico e ai limiti di rumorosità dei motori sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata, ma si concentra soprattutto sulla gestione del processo di immissione in commercio, in sicurezza, delle unità da diporto e delle moto d'acqua secondo i meccanismi generali previsti, peraltro anche in via generale, a livello di Unione europea sulla base della regolamentazione relativa all'immissione in commercio. Non si rilevano pertanto profili problematici e si anticipa sin d'ora l'intenzione di esprimere parere favorevole con riguardo al presente schema.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Atto n. 243.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo COPPOLA (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esa-

minare lo schema di decreto legislativo recante « Attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità », ai fini dell'espressione del parere. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 9 luglio 2015, n. 114, « Legge di delegazione europea 2014 ». Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° gennaio 2016.

Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, consta di 14 articoli, ed ha l'obiettivo di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo un uso condiviso delle infrastrutture esistenti ed una realizzazione più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove. Ciò al fine di abbattere i costi, altrimenti assai elevati, dell'installazione di tali reti (articolo 1).

Lo schema di decreto legislativo di cui si tratta affronta la questione dello sviluppo della rete nel quadro degli obiettivi disegnati dalla recente Strategia italiana per la banda ultralarga, nell'ambito della quale uno degli aspetti oggetto di analisi è quello relativo all'esigenza di garantire un utilizzo quanto più semplice possibile delle infrastrutture di rete disponibili per favorire una diffusione delle reti elettroniche ad alta velocità in tempi compatibili con gli obiettivi europei (entro il 2020, banda ultralarga ad almeno 30Mbit/s per tutti e, banda ultralarga ad almeno 100 Mbit/s per almeno il 50 per cento della popolazione). In tale documento è stata descritta l'esigenza cruciale di realizzare un catasto delle infrastrutture di rete, che attraverso il recepimento di tale direttiva, trova importanti elementi di sostegno e di stimolo. In effetti la creazione di questo sistema appare essenziale per consentire uno sviluppo ragionevole e sostenibile della banda ultralarga in Italia consentendo di colmare il *gap*, purtroppo esistente, con gli altri Paesi europei.

L'articolo 2 contiene le definizioni ai fini della disposizione di cui si tratta. Oltre a quella di « rete elettronica ad alta velo-

« città », che secondo quanto stabilito dall'Agenda digitale europea è quella che garantisce velocità di connessione superiore a 30 Mbit/s, è definito cosa si intenda per « infrastruttura fisica », ossia tutti gli elementi in una rete destinati ad ospitare altri elementi senza essere essi stessi elementi attivi della rete medesima. Rientrano in tale ambito i piloni, le tubature, i cavidotti, le centraline, ma anche gli edifici o gli accessi di edifici. Le infrastrutture in questione possono essere gestite da soggetti pubblici o imprese private e possono essere destinate al trasporto del gas, dell'elettricità, ivi compresa la pubblica illuminazione, il riscaldamento, l'acqua – comprese le fognature i sistemi di drenaggio e gli impianti di trattamento delle acque reflue – nonché a servizi di trasporto (comprese ferrovie, strade, porti e aeroporti). Tali soggetti sono definiti « gestori di infrastruttura fisica » e sono distinti dagli « operatori di rete », che sono « imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione ». Il risultato di lavori edilizi o di ingegneria civile che portino ad un intervento su un'infrastruttura fisica è definito nel provvedimento « opera di genio civile ». Le definizioni riprendono pressoché testualmente quelle della direttiva.

L'articolo 3 definisce l'accesso all'infrastruttura esistente, prevedendo che il soggetto gestore dell'infrastruttura fisica ha non solo il diritto, ma ha anche l'obbligo di offrire le proprie infrastrutture agli operatori di rete per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, a fronte di richiesta di questi ultimi, secondo principi di equità, ragionevolezza, trasparenza e non discriminarietà.

Tale obbligo viene meno, e la richiesta può pertanto essere rifiutata, qualora l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi oggetto della richiesta ovvero qualora l'infrastruttura fisica non disponga di spazio sufficiente per ospitare gli elementi oggetto della richiesta. Ciò può anche discendere da dimostrate esigenze future del gestore dell'infrastruttura fisica. Altre circostanze, al

ricorrere delle quali il gestore dell'infrastruttura fisica può opporre un rifiuto, sono la possibilità che l'inserimento degli elementi di reti di comunicazione elettronica nell'infrastruttura fisica possa pregiudicare alcuni interessi fondamentali (incolumità, salute e sicurezza pubblica, integrità e sicurezza delle reti con particolare riferimento alle infrastrutture critiche nazionali) o vi sia il rischio di grave interferenza con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura. Infine il rifiuto può essere opposto qualora siano disponibili altri mezzi di accesso all'ingrosso rispetto all'infrastruttura fisica oggetto della domanda, purché l'accesso a tali mezzi sia disponibile a condizioni eque e ragionevoli. La disposizione descrive inoltre la procedura da seguire per la richiesta di utilizzo dell'infrastruttura e fa salvi i diritti dei proprietari dell'infrastruttura di rete, se diversi dai gestori, e dei terzi.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3, appare opportuno in primo luogo osservare che può anche presentarsi il caso in cui il destinatario della richiesta di accesso sia, piuttosto che un gestore di infrastruttura fisica, come definito dall'articolo 2, un altro operatore di rete, che già dispone di una propria infrastruttura. Occorre pertanto valutare se sia opportuno, con riferimento alle previsioni dell'articolo 3 e dei successivi articoli, dovunque si parla di gestore di infrastruttura fisica, aggiungere anche il riferimento all'operatore di rete, in modo da assicurare che la disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo si applichi anche al caso in cui il rapporto intercorra non tra un operatore di rete e un gestore dell'infrastruttura fisica, ma tra due operatori di rete.

Per quanto concerne in modo particolare il comma 3 dell'articolo 3, si valuti se la previsione per cui la relazione allegata alla richiesta scritta di accesso deve illustrare i motivi tecnici ed economici per i quali l'impresa richiedente ritiene ragionevole e preferibile l'accesso all'infrastruttura, non costituisca un onere eccessivamente gravoso e non ragionevole, tanto più in considerazione del fatto che il succes-

sivo comma 4 indica in modo puntuale e articolato le motivazioni per le quali l'accesso può essere rifiutato.

Merita soffermarsi anche sul comma 6 del medesimo articolo 3, che attribuisce all'organismo di risoluzione delle controversie, individuato nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il compito, in caso di controversia sulla richiesta di accesso, di decidere secondo criteri di equità e ragionevolezza, provvedendo tra l'altro a fissare il prezzo. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, segnalo l'opportunità di prevedere che non debbano essere computati, ai fini della determinazione del prezzo, i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura che sono già riconosciuti al gestore stesso attraverso apposite componenti inserite nella tariffa a carico dell'utente.

L'articolo 4 prevede una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. A tal fine rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI). Tale strumento era già previsto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, che, infatti viene abrogato dall'articolo 14 della disposizione in essere, e si ricollega all'obiettivo, previsto dalla strategia per la banda ultralarga, di creazione di un catasto delle infrastrutture del sotto e del soprasuolo idonee ad ospitare le reti di comunicazione ad alta velocità. Il decreto ministeriale citato disciplinerà le modalità applicative, anche sotto il profilo tecnico.

I gestori di infrastruttura fisica, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, comunicano i dati relativi all'apertura del cantiere al SINFI, che pubblica, in qualità di sportello telematico unico, tutte le informazioni relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini

dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Con riferimento alle opere di genio civile, in corso o programmate, devono essere rese disponibili da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche le seguenti informazioni: l'ubicazione e il tipo di opere; gli elementi di rete interessati; la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; un punto di contatto. Allo stesso modo gli operatori di rete, inoltrando domanda in via telematica al SINFI, hanno diritto ad ottenere informazioni sull'ubicazione tracciato, sul tipo ed uso attuale dell'infrastruttura e sul punto di contatto.

L'accesso a tali informazioni può essere limitato, solo nella misura strettamente necessaria, per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Fintantoché il SINFI non sarà operativo, le informazioni citate, a richiesta, saranno fornite agli operatori di rete dai medesimi gestori delle infrastrutture. È prevista anche la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico di emanare un decreto che preveda esenzioni dagli obblighi citati, nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso delle infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Come previsto dalla direttiva il decreto con l'indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione europea.

Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 4 che disciplinano l'istituzione e i compiti del SINFI, occorre in primo luogo evidenziare l'esigenza di valorizzare pienamente le potenzialità del SINFI in relazione agli obiettivi di semplificazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti. A tal fine il SINFI dovrebbe configurarsi come sportello unico non soltanto sotto il profilo della raccolta dei dati e delle informazioni, ma anche per quanto concerne la gestione delle procedure amministrative relative alle infrastrutture in

questione e i relativi rapporti con i soggetti privati che attivano tali procedure. Ciò, tra l'altro, permetterebbe di esentare questi stessi soggetti privati dall'onere di trasmettere al SINFI tutte le informazioni che sono già contenute negli atti relativi a tali procedure.

Sempre con riferimento alle previsioni del comma 1 dell'articolo 4, che demandano ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle regole tecniche relative all'istituzione e al funzionamento del SINFI, segnala l'opportunità che sullo schema di tale decreto sia sentita l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

L'articolo 5 prevede procedure di coordinamento per lo svolgimento delle opere di genio civile realizzate dal gestore dell'infrastruttura fisica. Si prevede che quest'ultimo abbia il diritto di negoziare accordi con gli operatori di rete per l'installazione di reti di comunicazione elettronica e che debba soddisfare ogni ragionevole richiesta degli operatori di rete di coordinamento delle opere di genio civile (finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche), a condizione che non impediscano al gestore dell'infrastruttura fisica il coordinamento dei lavori, non implicino costi supplementari, ivi compresi ritardi nell'esecuzione delle opere, e che la richiesta sia presentata tempestivamente, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo. È altresì prevista la possibilità di esonerare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dagli obblighi appena citati le opere di genio civile di modesta entità ovvero quelle rientranti tra le infrastrutture critiche nazionali.

Con riferimento alle previsioni dell'articolo 5, invita a valutare l'opportunità, nel caso in cui non siano presenti infrastrutture disponibili, per cui occorre procedere alla realizzazione di nuove infrastrutture per installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, di precisare che, ovunque possibile, si debba ricorrere a tecnologie di scavo a basso impatto ambientale.

Sempre per quanto concerne l'articolo 5, potrebbe essere opportuno chiarire espressamente la portata delle previsioni di cui alla lettera a) del comma 2, sulla base delle quali le domande relative al coordinamento delle opere di genio civile sono soddisfatte a condizione che non implicino costi supplementari. Sarebbe infatti opportuno precisare a quali costi si riferisce la disposizione e, in particolare, se essa si riferisce, come sembra, a costi ulteriori rispetto a quelli connessi alla installazione di reti di comunicazione elettronica, che sono a carico dell'operatore di rete interessato.

Infine, relativamente al comma 4 dell'articolo 5, segnala che l'installazione delle reti di comunicazione elettronica è caratterizzata dalla capillarità degli interventi, per cui anche opere di modesta entità potrebbero risultare rilevanti. Per questa ragione invita anche il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere la previsione per cui il Ministero può esentare dagli obblighi previsti dallo schema in esame opere di genio civile di modesta entità, ovvero di precisare l'ambito di tale esenzione.

L'articolo 6 prevede che, anche nel caso di nuove infrastrutture in corso di realizzazione o programmate, il gestore dell'infrastruttura fisica, il proprietario e il committente dell'opera abbiano l'obbligo di fornire al SINFI e all'operatore di rete le medesime informazioni previste dall'articolo 4 per quanto riguarda le opere già esistenti, con modalità corrispondenti a quelle indicate dal medesimo articolo 4.

L'articolo 7, prevede specifiche disposizioni, che, aggiungendosi a quelle già contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche, sono finalizzate a introdurre misure di semplificazione delle procedure nel caso specifico in cui le opere di genio civile riguardino più comuni. In tal caso la decisione è assunta, previa valutazione in conferenza di servizi unica per ambito regionale, dal comune di maggiori dimensioni. Il procedimento è concluso nel termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi, prorogabili per altri 2 mesi solo in casi

eccezionali e debitamente motivati. Decorso tale termine la richiesta, nel silenzio dell'amministrazione, è accolta.

È evidente che le disposizioni dell'articolo 7 hanno una rilevanza essenziale, in quanto la semplificazione delle procedure è un elemento fondamentale per raggiungere l'obiettivo principale dello schema di decreto legislativo in esame, vale a dire agevolare l'installazione di mezzi di comunicazione elettronica ad alta velocità. Occorre pertanto valutare se vi sia la possibilità di rafforzare ulteriormente quanto già previsto dall'articolo 7 in esame, anche intervenendo in modo diretto sul testo del codice delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 8 stabilisce che anche i proprietari di unità immobiliari, o il condominio, ove costituito, equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete hanno l'obbligo, se richiesti, di assicurare, secondo condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo, l'accesso alle infrastrutture agli operatori di rete. I gestori di rete pubblica di comunicazioni hanno il diritto di installare la propria rete, a proprie spese fino al punto d'accesso. Qualora nell'edificio non vi sia un'infrastruttura fisica, i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni hanno diritto di far terminare la propria presso l'abitazione dell'abbonato, con il consenso dell'abbonato medesimo, riducendo al minimo l'impatto sulla proprietà di terzi. Anche in tal caso, se non vengono raggiunti accordi, la questione può essere rimessa da ciascuna delle parti all'organismo di risoluzione delle controversie. Vengono fatti salvi i diritti dei terzi.

Riguardo alle previsioni dell'articolo 8, si consideri se vi sia l'esigenza di precisarle ulteriormente, in modo da chiarire che nel caso in cui un condominio abbia già realizzato per proprio conto un impianto multiservizi in fibra ottica, per un verso debba essere garantito l'accesso agli operatori di rete che lo richiedano a condizioni eque e non discriminatorie, e,

dall'altro, si debba assicurare che la richiesta sia formulata in termini ragionevoli e non eccessivamente onerosi per il condominio stesso.

L'articolo 9 indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori delle infrastrutture fisiche. La decisione dell'Autorità, da assumere entro due mesi dalla ricezione della richiesta, completa in tutti i suoi elementi è efficace dalla data di notifica della stessa alle parti e può formare oggetto di ricorso giurisdizionale. La procedura non è obbligatoria e non preclude la possibilità di ricorrere in via giudiziaria. Tuttavia l'Autorità può decidere anche in pendenza di giudizio.

Relativamente alle previsioni dell'articolo 9, segnala l'opportunità, in considerazione del fatto che i gestori di infrastrutture fisiche operano in altri settori regolati, come quello dell'energia, quello idrico o quello dei trasporti, che si preveda che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della procedura di risoluzione delle controversie, possa acquisire il parere della competente Autorità di regolazione dei settori in cui opera il gestore dell'infrastruttura fisica.

L'articolo 10 precisa che la natura giuridica della decisione assunta dall'Autorità è quella di ordine, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 239 del 2003, che sanziona appunto il mancato adempimento agli ordini e alle diffide impartite dall'Autorità in relazione alle disposizioni del Codice. La sanzione è compresa tra 15.000 e 150.000 euro.

Relativamente alla disciplina sanzionatoria, rileva che le disposizioni dell'articolo 10 fanno riferimento esclusivamente al caso di inottemperanza alle decisioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire specifiche disposizioni sanzionatorie anche per il caso in cui i gestori dell'infrastruttura non adempiano agli obblighi di comunicazione delle informazioni al SINFI previsti dagli articoli 4 e 6.

L'articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla materia, che perseguiranno le finalità delle disposizioni descritte ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

L'articolo 12 prevede che, nel caso di conflitto interpretativo tra le norme della disposizione in commento e le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevalgano queste ultime. La norma richiama il medesimo principio di risoluzione del conflitto tra norme, individuato dalla direttiva all'articolo 1, comma 4.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 abroga l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, come sopra ricordato.

L'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, nel ribadire la piena condivisione delle finalità dello schema di decreto legislativo in esame, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole, che tenga conto delle esigenze di precisazione del testo che sono state illustrate e delle altre proposte che eventualmente emergeranno nel corso dell'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 17.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa	84
--	----

INTERROGAZIONI:

5-06257 De Rosa: Sicurezza degli stabilimenti italiani di stoccaggio del gas	84
<i>ALLEGATO 1 (Teso della risposta)</i>	85
5-06972 Benamati: Liquidazione dei crediti spettanti agli aventi diritto in materia di emissioni di anidride carbonica	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-07027 Galperti: Costituzione di una nuova società per l'amministrazione e la gestione dell'Ilva di Taranto	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Con-

venzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che

reca norme per il contrasto al terrorismo e la ratifica ed esecuzione dei seguenti atti:

1) Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

2) Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;

3) Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;

4) Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

5) Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005, è in vigore a livello internazionale dal 1° giugno 2007 (essendo stata allora soddisfatta la condizione di almeno 6 ratifiche incluse quelle di 4 Stati membri). La Convenzione è in vigore in 34 Paesi (tutti membri del Consiglio d'Europa), mentre 10 Stati hanno finora solo firmato la Convenzione – si tratta di Armenia, Belgio, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, San Marino, Svizzera e Regno Unito –, così come ha fatto il 22 ottobre 2015 l'Unione europea. L'Italia ha firmato la Convenzione l'8 giugno 2005. Il testo della Convenzione comprende un preambolo, 32 articoli ed un allegato. Nel preambolo è chiarito che i reati di terrorismo non sono in alcun modo giustificabili sulla base di considerazioni di alcun genere e che tutte le misure adottate per la prevenzione e repressione del terrorismo dovranno rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale umanitario, senza pregiudizio della libertà di espressione e di

associazione e che i fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo; agli Stati che non siano ancora Parte di alcuni di questi trattati è riconosciuta la facoltà, da esplicitare, di non tenere conto dei reati in essi contemplati (articolo 1). La Convenzione è applicabile ai soli reati di natura transnazionale (articolo 16), con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria previste dalla Convenzione stessa (articoli 17, 20 e 22); obiettivo della Convenzione è migliorare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti umani (articolo 2); sono pertanto indicate ipotesi di politiche nazionali di prevenzione del terrorismo, comprensive anche della promozione del dialogo interreligioso e interculturale (articolo 3) ed è prevista la reciproca assistenza tra le Parti attraverso lo scambio di informazioni, l'addestramento e altre iniziative congiunte (articolo 4). Il testo individua i profili di nuove figure di reato collegate alla commissione di atti di terrorismo e fa riferimento alla pubblica provocazione (istigazione) alla commissione di un reato terroristico (articolo 5), al reclutamento (articolo 6) ed all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici (articolo 7). Particolare importanza assumono gli articoli 18-21 riguardanti l'applicazione del principio *aut dedere, aut iudicare* (ossia l'obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l'azione penale nei suoi confronti), anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve. Le autorità competenti di una Parte, senza preventiva richiesta, possono trasmettere alle omologhe autorità di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora riten-

gano ciò utile per iniziative investigative o giudiziarie dell'altra Parte (articolo 22).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento del Governo volto ad estendere l'autorizzazione alla ratifica e l'ambito di applicazione del provvedimento al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. Oggetto del Protocollo addizionale è l'adozione di misure di contrasto all'azione dei *foreign terrorist fighters*, con particolare riferimento a coloro che si recano all'estero per commettere reati di terrorismo, contribuire, partecipare alla loro commissione o impartire e ricevere addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato.

L'urgenza di contrasto al terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre è il retroterra della firma, avvenuta il 15 maggio 2003, a Strasburgo, del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il Protocollo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare» sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle convenzioni e protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all'adesione degli Stati osservatori (Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d'Europa dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo («COSTER») per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Conven-

zione: tale meccanismo è destinato a completare le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità. Il Protocollo non è ancora in vigore: ai sensi dell'articolo 18, infatti, l'entrata in vigore dell'atto pattizio è stabilita dopo tre mesi dall'espressione, da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (tra i quali l'Italia), del consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 17. Al momento il Protocollo è stato firmato da 46 dei 47 Paesi parte del Consiglio d'Europa (unica eccezione il Principato di Monaco), dei quali solo 32 hanno ratificato o aderito, ovvero hanno firmato senza riserva di ratifica, e 14 non hanno proceduto ancora alla ratifica. L'Italia, in particolare, ha firmato il Protocollo con riserva di ratifica il 15 maggio 2003.

La Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare è stata adottata a New York il 13 aprile 2005 con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale ed in seguito aperta alla firma dal 14 settembre 2005 (data in cui è stata sottoscritta dall'Italia) al 31 dicembre 2006 e che al momento la Convenzione, che è stata firmata da 115 Paesi, è stata ratificata (ovvero vi hanno acceduto) da 99 Parti. A livello internazionale, la Convenzione è in vigore dal 7 luglio 2007. La Convenzione rientra nel novero degli strumenti internazionali oggetto di un disegno di legge di autorizzazione presentato alla Camera dei deputati nel settembre che fa seguito ad analoghi disegni di legge di autorizzazione, mai giunti al termine dell'*iter* parlamentare, susseguitisi dalla XV legislatura.

Il testo della Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo in cui si sottolinea che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.

Particolare rilievo assume l'articolo 2 che individua le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità. Di pari rilievo è l'articolo 5 che prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2 e l'articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990. Tale ampliamento è finalizzato a prendere in considerazione non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni. La Convenzione è in vigore, sul piano internazionale dal 1o maggio 2008 ed è stata firmata da 39 Parti (38 Paesi membri del Consiglio d'Europa assieme all'Unione europea), 26 delle quali hanno completato le procedure di ratifica o adesione mentre 13, tra i quali l'UE, l'hanno sottoscritta ma non ratificata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 9 articoli. Come di consueto gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui si chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica.

L'articolo 3 contiene una serie di definizioni di termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: si tratta delle definizioni di « materia radioattiva »; di « materie nucleari » – più specificamente riguardanti il plutonio e l'uranio (anche nella versione arricchita); di « impianto nucleare », che comprende anche i reattori di propulsione per natanti aeromobili, così come qualunque impianto o mezzo di trasporto utilizzato per produrre, immagazzinare, trattare o trasportare materia radioattiva; « ordigno nucleare » – che comprende qualunque congegno esplosivo nucleare ma anche qualunque dispositivo capace di disperdere materia radioattiva o di emettere radiazioni, sì da causare gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente; viene infine menzionato l'ISIN, ovvero l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

L'articolo 4 modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare.

L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005. Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-ter c.p., dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero:

il PM dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale;

il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza;

l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione.

Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto; che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; che il prefetto, su parere dell'ISIN-Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza). Sottolinea che l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) è stato istituito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. I beni sequestrati sono conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin Spa), in veste di operatore nazionale che deve garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza, o all'Enea, in veste di gestore del Servizio integrato che rappresenta lo strumento tecnico-operativo in

grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.

Laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, provvede il Ministero dello Sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente (comma 3).

L'articolo 7, di particolare interesse per le competenze della Commissione, introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis* che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 designa l'UIF-Unità di informazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà mediante appositi provvedimenti legislativi.

Osserva conclusivamente che il provvedimento in esame rappresenta un efficace e significativo passo in avanti nella cooperazione internazionale per il contrasto e la prevenzione del terrorismo. Sottolinea che le Convenzioni in discussione sono state già recepite da tempo in altri Paesi europei, mentre si apprestano ad essere ratificate dal nostro Paese con notevole

ritardo rispetto alla sottoscrizione. Ritiene pertanto opportuno che l'Italia allinei la sua normativa interna a quella degli altri Stati dell'Unione europea, dotandosi di più incisivi strumenti, tra i quali una sempre più efficace cooperazione multilaterale, per la lotta e la repressione del terrorismo. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 dicembre 2015.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.55.

5-06257 De Rosa: Sicurezza degli stabilimenti italiani di stoccaggio del gas.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta soprattutto per l'orientamento del Governo a rivedere la Strategia energetica nazionale in seguito agli esiti della Conferenza COP 21, conclusasi a Parigi la scorsa settimana. Rileva, tuttavia, che si è fatto poco sui versanti della

sicurezza. Rilevato che gli stabilimenti di stoccaggio sono vicini a territori densamente abitati, sollecita il Governo ad una maggiore attenzione al principio di precauzione con maggiori controlli per la salute e la sicurezza dei cittadini. Ritiene altresì che il Ministero dell'ambiente dovrebbe verificare con criteri rigorosi la compatibilità ambientale degli stabilimenti di stoccaggio.

5-06972 Benamati: Liquidazione dei crediti spettanti agli aventi diritto in materia di emissioni di anidride carbonica.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta soprattutto in considerazione del fatto che l'emendamento presentato dal Governo alla legge di stabilità 2016 per risolvere la questione richiamata dal suo atto ispettivo e approvato ieri dalla Commissione Bilancio ha prorogato al 2017 la liquidazione totale dei crediti agli aventi diritto.

5-07027 Galperti: Costituzione di una nuova società per l'amministrazione e la gestione dell'Ilva di Taranto.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guido GALPERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea che, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 191 del 2015 si dovranno assumere iniziative di evidenza pubblica per la creazione di una *newco* da destinare al rilievo del Gruppo Ilva.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06257 De Rosa: Sicurezza degli stabilimenti italiani di stoccaggio del gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda i diversi quesiti posti dall'onorevole interrogante, desidero informare che, tutti gli stabilimenti di stoccaggio presenti in Italia, hanno adempiuto agli obblighi previsti dalle normative di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione del rischio di incidente rilevante.

In particolare, i gestori degli stabilimenti, hanno fornito la documentazione contenente le informazioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Voglio sottolineare, inoltre, che nella predisposizione dei rapporti di sicurezza si è tenuto conto degli studi sulla sismicità delle aree interessate dallo stoccaggio.

Per quanto concerne le raccomandazioni contenute nelle linee guida per la gestione dei vari livelli di crisi degli impianti, si segnala che, con la nuova normativa tecnica per il rilascio di titoli di concessione di coltivazione, adottata dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale 25 marzo 2015 e con il decreto direttoriale 15 luglio 2015, si è resa obbligatoria l'installazione di reti di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, secondo le migliori tecniche esistenti, tra cui le « Linee Guida » citate dall'interrogante. È stata, inoltre, avviata l'applicazione di tali Linee guida in tre casi pilota in Emilia-Romagna secondo quanto previsto con l'accordo di collaborazione sottoscritto in data 17 luglio 2015 dal Ministero dello sviluppo economico e dalla regione Emilia-Romagna.

In applicazione delle Linee Guida, le modalità con cui gestire eventuali situazioni di crisi degli impianti, saranno stabilite da un gruppo di lavoro costituito dall'ente preposto al controllo del monitoraggio (SPM), da tecnici del Ministero dello sviluppo economico, dalla regione interessata, dal Ministero dell'ambiente e con la partecipazione del concessionario.

Circa la possibilità di rivedere la Strategia energetica nazionale, è previsto, a livello europeo, che gli Stati membri predispongano un Piano Nazionale Clima-Energia, che tenga conto anche dei nuovi obiettivi comunitari in materia al 2030.

È indubbio poi che i recenti esiti della Conferenza di Parigi implicheranno un complessivo aggiornamento della Strategia energetica nazionale che sarà portata avanti dal Ministero dello sviluppo economico con il nuovo anno.

Relativamente alla garanzia di risarcimento per eventuali danni, evidenzio che, in base alla normativa vigente, i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale sono sempre responsabili di tutti gli eventuali danni derivanti dalle loro attività.

Infine, specifico che le attività inerenti al protocollo di pubblicizzazione dei dati fisici di controllo e della loro interpretazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero, intende seguire direttamente l'affidamento dei monitoraggi dei dati raccolti, mediante procedure pubbliche che saranno finanziate mediante apposito fondo.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, si segnala che il Ministero stesso, per quanto di sua competenza, ha

comunicato che i procedimenti che hanno condotto all'emanazione dei provvedimenti di compatibilità ambientale richiamati si sono conclusi e, allo stato, non si rinven- gono né sul piano tecnico, né sul piano giuridico, motivi per una revisione in au- totutela degli atti adottati.

Il Ministero ha evidenziato, altresì, che proprio in relazione alla prevenzione del rischio sismico, i provvedimenti di com- patibilità ambientale rilasciati contengono specifiche prescrizioni finalizzate allo scopo.

In merito, invece, agli obblighi previsti, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, dalla direttiva comunitaria, ri- sultano al momento notificati presso l'In- ventario nazionale degli stabilimenti a ri- schio rilevante, predisposto e aggiornato da Ispra, 22 stabilimenti adibiti a stoccag- gio sotterraneo, di gas di cui 12 risultano in attività.

Tali stabilimenti, classificati come sta- bilimenti di « soglia superiore » in rela- zione ai quantitativi di sostanze pericolose detenute, sono sottoposti a specifici adem- pimenti e a controlli da parte dei compe- tenti Comitati Tecnici Regionali (CTR) isti- tuiti dal Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda la considerazione degli eventi naturali, quali gli eventi si- smici, tra le possibili cause di innesco di un incidente negli impianti a rischio di incidente rilevante, va osservato che il recente decreto legislativo n. 105/2015, nel rinnovare la disciplina in materia, ha po- sto particolare attenzione alla tematica stabilendo l'obbligo per il gestore di for- nire, con la notifica, informazioni sulla pericolosità sismica del sito e sulle verifi- che e opere di adeguamento effettuate, e ha inoltre rafforzato gli obblighi di valu- tazione di tali eventi nell'ambito della predisposizione e verifica del Rapporto di sicurezza.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06972 Benamati: Liquidazione dei crediti spettanti agli aventi diritto in materia di emissioni di anidride carbonica**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti fanno riferimento al rimborso dei crediti spettanti ai cosiddetti « nuovi entranti » del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO₂.

A tale proposito, si rileva che il termine del 31 dicembre 2015 per la liquidazione dei crediti non potrà essere rispettato in quanto il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, citato dagli interroganti, ha stabilito che i crediti maturati dagli aventi diritto, comprensivi degli interessi legali, sarebbero stati liquidati agli operatori aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂. In considerazione del fatto che, l'entità dei crediti spettanti risulta di oltre 738 milioni di euro e che i proventi, da destinare al rimborso crediti nel periodo 2013-2014, ammontano a circa 414 milioni, è chiaro che la scadenza del 31 dicembre per i relativi crediti non potrà essere rispettata per l'indisponibilità delle risorse necessa-

rie a liquidare l'ammontare complessivo. Tenendo in considerazione l'insieme dei crediti ancora da liquidare e il gettito atteso delle aste CO₂ si ritiene, tuttavia, possibile concludere la procedura di rimborso dei crediti ETS entro la fine del 2017.

Per quanto riguarda le iniziative del Ministero dello sviluppo economico, la questione richiamata appare superata in quanto, come è noto, è stato presentato un emendamento al disegno di legge di stabilità per il 2016, con il quale si modifica il comma 5 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30/2013, eliminando il termine del 31 dicembre 2015 per la liquidazione totale dei crediti agli aventi diritto.

L'approvazione del suddetto emendamento consentirà di risolvere la questione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07027 Galperti: Costituzione di una nuova società per l'amministrazione e la gestione dell'Ilva di Taranto**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si segnala preliminarmente che in relazione alla amministrazione straordinaria dell'ILVA è intervenuto il recentissimo decreto-legge n. 191 del 2015 recante « Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA » il quale all'articolo 1, comma 2, prevede che « entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. »

Il testo normativo riportato dà pertanto evidenza di due coordinate fondamentali alla quale dovrà essere conformato il procedimento per il trasferimento a terzi del complesso industriale ILVA: 1) il processo di dismissione dovrà essere avviato con la massima tempestività, atteso che la legge ne prevede l'espletamento entro il mese di giugno del prossimo anno; 2) in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 347/03 (legge Marzano), dal decreto-legge 1/2015 (amministrazione straordinaria

ria delle imprese di rilevanza strategica) e dalla normativa comunitaria, il procedimento per il trasferimento a terzi dovrà essere conformato ai principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

Appare, pertanto eccessivamente in anticipo interrogarsi oggi sulle iniziative di evidenza pubblica poste in essere per la creazione di una *newco* da destinare al rilievo del complesso industriale, posto che i criteri, le modalità, i contenuti delle offerte e le ulteriori obbligazioni connesse, in termini di salvaguardia della continuità produttiva e occupazionale e di tutela ambientale non potranno che essere oggetto del procedimento che sarà avviato dai Commissari straordinari dopo l'autorizzazione ministeriale.

Come è noto, la procedura di amministrazione straordinaria si svolge sulla base di un programma predisposto dai Commissari straordinari ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico che deve dare conto, tra l'altro delle modalità attraverso le quali sono realizzate le finalità di legge di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali. Tale documento, che è stato depositato dai commissari ed è in corso di esame da parte degli altri organi della procedura, dovrà essere adeguato al decreto-legge sopra richiamato anche per quanto riguarda i riferimenti temporali del processo di dismissione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	89
Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (Nomina n. 59) (<i>Esame e rinvio</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dalla deputata Gribaudo</i>) .	96

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 17.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Maurizio Bianconi e che è subentrato il deputato Marco Baldassarre, al quale formula, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL.

(Nomina n. 59).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame della proposta di nomina del professor Maurizio Ferruccio Del Conte a presidente dell'ANPAL, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione. Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 10 dicembre scorso, il parere sarà espresso nella seduta di domani 16 dicembre, giorno nel quale scadrà il termine per l'espressione del parere medesimo.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, con riferimento alla nomina proposta dal Governo, segnala in premessa che si tratta di un atto propedeutico alla costituzione della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, disposta dall'articolo 4,

comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014. Ricorda, in particolare, che l'Agenzia, nel disegno del decreto legislativo n. 150 del 2015, esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fanno parte anche le strutture regionali per le politiche attive del lavoro, l'INPS, l'INAIL, le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, i fondi interprofessionali per la formazione continua, i fondi bilaterali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A., il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Segnala che l'articolo 4 del decreto legislativo dispone l'istituzione dell'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Essa è, inoltre, soggetta al controllo della Corte dei conti. Per quanto non specificamente previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, all'ANPAL si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il medesimo articolo 4 dispone che al funzionamento dell'Agenzia si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. La dotazione organica, di un massimo di 395 unità, è composta di dipendenti provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL. Ricorda che il medesimo articolo rinvia, al comma 9, a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per l'individuazione dei beni e delle risorse

finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. Per quanto attiene agli organi dell'ANPAL segnala che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015, essi sono costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di vigilanza e dal collegio dei revisori. Il presidente, come gli altri organi dell'Agenzia, resta in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta. Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che il presidente sia scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e sia nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il suo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto ai compiti attribuiti al presidente, segnala che l'articolo 7 dispone che egli ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, nonché può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Egli, inoltre, è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni. Il consiglio di amministrazione, a sua volta, approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive,

delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Agenda e i piani d'impiego dei fondi disponibili, nonché adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL. La proposta di nomina in discussione, pertanto, costituisce il primo passo per l'avvio del nuovo sistema delle politiche attive previsto in attuazione del cosiddetto *Jobs Act*. In proposito, ricorda che la deliberazione del Consiglio dei ministri, che dà avvio della procedura per la nomina, ha avuto luogo nella riunione del 23 novembre scorso, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La proposta è stata quindi trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici. Quanto al merito della proposta di nomina in discussione, nel fare rinvio al *curriculum* allegato alla proposta trasmessa dal Governo, segnala che il Professor Del Conte, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e il dottorato di ricerca in Diritto comunitario del lavoro presso l'Università degli Studi di Pavia, è stato prima ricercatore e ora è professore associato di diritto del lavoro presso l'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano. Egli è stato *visiting professor* presso l'Università di Richmond, Virginia, e l'Università di Kobe. Ha tenuto corsi, lezioni e conferenze presso diverse altre università straniere, tra cui quella di Tokyo e di Kyoto, la Pennsylvania State University, l'University College di Dublino, e l'Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM. Il professor Del Conte, che è avvocato cassazionista ed è iscritto all'ordine degli avvocati di Milano dal 1994, ha inoltre pubblicato numerosi scritti in materia di diritto del lavoro su riviste specializzate italiane e straniere e ha partecipato come relatore a seminari e convegni di carattere nazionale e internazionale. Egli fa, inoltre, parte, a partire dal 2003, del comitato editoriale della rivista

Diritto delle relazioni industriali e, a partire dal 2012, del comitato scientifico della rivista *E-Journal of international comparative labour studies*. È stato inoltre coordinatore di redazione della rivista *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*. Il *curriculum* evidenzia inoltre che il professor Del Conte, a partire dal 2014, ha inoltre assunto il ruolo di Consigliere giuridico-economico del Presidente del Consiglio dei ministri e, in virtù di tale incarico, ha contribuito alla stesura dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Conclusivamente, ritiene che, alla luce del qualificato profilo del professor Del Conte, vi siano le condizioni per esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla nomina proposta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 17.45.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679 Palmizio.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione

Difesa sulla proposta di legge recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. Ricorda che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del testo senza apportarvi modifiche.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, ricorda, preliminarmente, che la proposta di legge riguarda la figura di militari in congedo, che, con il grado di sottotenenti, sono richiamabili in servizio in caso di necessità. Tale figura risulta ormai in via di progressivo superamento in quanto, dopo la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente costituzione di un modello di difesa di tipo professionale, non si è più provveduto ad alimentare questa categoria di ufficiali. La relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia che solo l'Esercito sta nominando da qualche anno ufficiali di complemento, quelli della cosiddetta «riserva selezionata», nominati direttamente ufficiali senza un corso preventivo, in virtù delle loro specializzazioni acquisite nella vita civile, dal grado di sottotenente a quello di maggiore. Venendo al contenuto della proposta di legge, segnala che essa consta di cinque articoli e che l'articolo 1 prevede il conferimento agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provenienti, come previsto dall'articolo 2, dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento, della promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria. La promozione, riconosciuta al momento del collocamento nella riserva di complemento, ha un valore esclusivamente onorifico, non essendo in alcun modo computabile a fini economici. Ricordo che l'articolo 1, comma 258, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha soppresso l'istituto della promozione conferita al personale all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio. Si trattava, in quei casi, di

progressioni di carriera danti titolo a miglioramenti pensionistici e sull'importo della buonuscita. Osserva che l'articolo 2 individua le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della promozione. I soggetti interessati, in particolare, devono provenire dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento; devono avere prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana; non devono essere transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti; devono avere aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte all'albo delle associazioni dei militari in congedo e dei pensionati; infine, non devono avere conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti. Rileva che l'articolo 3 riguarda la procedura per il conferimento della promozione, avviata su istanza dell'interessato che, ai sensi del successivo articolo 4, provvede al versamento di una somma a titolo di rimborso dei costi amministrativi, per il cui ammontare la norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa. Segnala, a tale proposito, che l'importo del rimborso è calcolato con una maggiorazione del dieci per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle pratiche di conferimento della promozione. La norma, inoltre, rinvia alle contrattazioni decentrate la definizione delle modalità di utilizzo del fondo incentivante e ne dispone la corresponsione alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche. Infine, segnala, che l'articolo 5 reca disposizioni transitorie e di coordinamento.

Alla luce del tenore della proposta di legge, propone quindi alla Commissione di esprimere nulla osta sul provvedimento, illustrando brevemente il contenuto della sua proposta (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 17.55.

RISOLUZIONI

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 17.55.

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata-viera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

(Seguito della discussione congiunta e rin-vio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 dicembre, la deputata Ciprini ha presentato una proposta di testo unificato delle risoluzioni e che la deputata Gribaudo aveva in precedenza anticipato i contenuti di una propria proposta di testo unificato delle medesime risoluzioni. Rileva che, ad oggi, i gruppi non sono pervenuti alla redazione di un unico testo unificato. Fa presente, altresì, che la deputata Gribaudo ha depositato la propria proposta di testo unificato delle risoluzioni presentate (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che, rispetto alla proposta della deputata Gribaudo, la proposta presentata dalla deputata Ciprini è molto più distante dalle posizioni del Governo della. Infatti, mentre rispetto alla prima, il Governo ritiene

necessarie modifiche piuttosto limitate, rispetto alla seconda, invece, numerosi sono i rilievi e le proposte di modifica.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede al sottosegretario di esplicitare il tenore delle osservazioni sulla proposta di testo unificato presentata dalla collega Ciprini e si dichiara sorpreso dalla dichiarata diversità di giudizio sui due testi, vista la sostanziale omogeneità dei loro contenuti.

Il sottosegretario Luigi BOBBA dà conto in modo dettagliato delle osservazioni del Governo sulla proposta di testo unificato della deputata Ciprini, che riguardano, in primo luogo, la mancata considerazione, nelle premesse, dei provvedimenti già adottati dal Governo per la sospensione della progressione retributiva e del regime dei minimi. Evidenzia quindi la necessità di riformulare il primo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il dodicesimo impegno, mentre esprime una valutazione contraria sul secondo, sul decimo, sul tredicesimo e sul quattordicesimo impegno. Passando quindi all'esame della proposta della deputata Gribaudo, propone di attenuare taluni impegni, esprimendo la condivisione del Governo sull'impianto del testo e sui restanti impegni.

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, chiede che venga messa a disposizione della Commissione il testo delle osservazioni del Governo, al fine di poterne approfondire la portata e giungere ad una nuova formulazione delle proposte.

Tiziana CIPRINI (M5S), dopo avere preso atto dell'assenza dei colleghi dei gruppi di opposizione, i quali annettono grande importanza alla questione della sospensione degli studi di settore in caso di malattia grave, osserva che l'impegno su tale argomento della proposta della deputata Gribaudo è troppo blando per potere venire incontro ai rilievi sollevati in Commissione su tale punto. Rileva, inoltre, che anche il tenore dell'impegno relativo al-

l'equo compenso risulta eccessivamente vago e non risponde alla contrarietà espressa sul punto dal Movimento 5 Stelle e da molte delle associazioni di categorie audite dalla Commissione.

Chiara GRIBAUDO (PD), consapevole della delicatezza del tema dell'equo compenso, rileva che il tenore dell'impegno risponde alla volontà di tenere aperta una

sede di confronto per un'ulteriore riflessione sull'argomento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni a una seduta che verrà convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento
(C. 679 Palmizio).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 679, recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento;

rilevato che il provvedimento dispone che agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento, che non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equiva-

lenti e non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti, sia concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta che essi siano collocati nella riserva di complemento a cui appartengono;

considerato che l'articolo 1, comma 3, della proposta stabilisce che la promozione a titolo onorifico non sia in alcun modo computabile a fini economici,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Pratavia e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
PRESENTATA DALLA DEPUTATA GRIBAUDDO**

La XI Commissione,

premesso che:

negli ultimi due decenni, in conseguenza delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano, la composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, con un peso sempre più significativo dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma; più recenti dati in materia di occupazione rilasciati dall'ISTAT indicano che nel mese di settembre 2015 gli occupati indipendenti sono oltre cinque milioni e quattrocentomila, registrando un leggero calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno; come evidenziato anche nel corso delle audizioni informali svolte, negli anni della crisi il numero dei professionisti è aumentato in maniera significativa, in particolar modo quello dei professionisti non organizzati in ordini o collegi;

per i lavoratori autonomi che operano in via prevalente o esclusiva con partita IVA iscritti alla Gestione separata dell'INPS, si registra, infatti, una crescita del 19,1 per cento tra il 2009 e il 2013, in un contesto nel quale l'occupazione complessiva nel nostro Paese si è ridotta nel medesimo periodo del 2,6 per cento;

nonostante l'ampia portata di detti fenomeni economici e sociali, il sistema giuridico, a tutt'oggi, non sempre è stato in grado di sviluppare una trattazione organica delle molte questioni relative alle

tante esigenze e peculiarità che caratterizzano le attività dei « genuini » prestatori di lavoro autonomo;

particolarmente vulnerabile, in questo contesto, è lo *status* lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;

i provvedimenti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, affrontano solo marginalmente il tema di un moderno sistema di diritti, tutele e *welfare* anche per i lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai titolari di partita IVA;

gli interventi legislativi adottati a decorrere dal 2014 hanno riaffermato il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ribadito espressamente dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, promuovendo la stipulazione di tale contratto sia attraverso la previsione, nell'ambito della legge di stabilità 2015 e nel disegno di legge di stabilità 2016, ancora all'esame del Parlamento, di significativi sgravi contributivi, sia mediante una più precisa delimitazione dei

requisiti di ammissibilità delle collaborazioni coordinate e continuative, grazie al superamento dei contratti a progetto;

la più precisa demarcazione tra l'area del lavoro subordinato e quella delle collaborazioni sembra porre le basi per una riduzione, nei prossimi anni, del ricorso a forme di collaborazione « spurie », andando così a favorire anche la definizione di un sistema di regole che garantisca adeguate tutele ai lavoratori che svolgono attività autonome;

nella risoluzione sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI)), approvata dal Parlamento europeo il 14 gennaio 2014, si sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

nella risoluzione 6-00165 Marchi ed altri, approvata dalla Camera dei deputati l'8 ottobre 2015, al termine dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, si impegna il Governo, tra l'altro, a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;

al fine di assicurare copertura finanziaria agli interventi che verranno adottati nell'ambito di tale provvedimento collegato, il disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444) dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2017, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

nel disegno di legge di stabilità 2016 si prevede, altresì, un intervento volto a rivedere la disciplina del cosiddetto regime dei minimi, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, al fine di rafforzarne l'efficacia, prevedendo, in particolare, la riduzione al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività, e un generale innalzamento dei limiti dei ricavi al di sotto dei quali i contribuenti possono accedere e permanere nel regime fiscale agevolato;

le audizioni informali svolte con tutte le principali associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi hanno fornito importanti elementi di valutazione, anche in vista dell'esame di specifiche iniziative normative in materia;

quanto alle maggiori problematiche che interessano il lavoro autonomo professionale, appare in special modo penalizzante il trattamento previsto sul piano previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenuti al versamento integrale di contributi più elevati rispetto a quelli dovuti dagli altri lavoratori indipendenti iscritti ad altre gestioni previdenziali, a differenza di quanto avviene per i lavoratori parasubordinati iscritti nella medesima gestione separata, per i quali i contributi sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico dei collaboratori;

in base all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, sarebbero dovute incrementare al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al

32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018; con successivi interventi normativi (articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), tale incremento è stato congelato per il 2014 e il 2015 al 27 per cento, livello confermato anche dal disegno di legge di stabilità 2016 ancora all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3444);

a completamento di questo percorso, appare, in ogni caso, opportuno un intervento strutturale che stabilizzi l'aliquota di contribuzione dovuta da questi lavoratori individuando un livello omogeneo rispetto a quello applicato agli altri lavoratori autonomi;

un sostenibile e congruo trattamento previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non può prescindere dal tema di un equo ed equilibrato sistema di definizione dei compensi minimi riconosciuti a tali professionisti, presupposto indispensabile, non solo per un dignitoso livello di vita, ma per il conseguimento di un reddito adeguato su cui poter calcolare le future pensioni;

il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale potrebbe costituire la sede per l'individuazione di un quadro di regole uniformi per le diverse tipologie di lavoro autonomo, promuovendo altresì un rafforzamento delle tutele in caso di malattia e un ampliamento delle misure volte a favorire la genitorialità;

nell'ambito di un futuro provvedimento normativo potranno altresì valutarsi interventi volti a valorizzare, anche sul piano fiscale, la formazione continua dei lavoratori autonomi, nonché misure volte ad estendere anche ai lavoratori autonomi i servizi di informazione e intermediazione offerti dal sistema delle politiche attive del lavoro;

appare opportuno agevolare la costituzione di fondi mutualistici e volontari

per il sostegno solidaristico finalizzato alla formazione professionale, alla previdenza complementare e al sostegno del reddito in caso di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione;

secondo l'ultimo rapporto presentato dall'ADEPP nel dicembre 2014, anche i giovani professionisti iscritti alle casse private scontano un calo costante di reddito dal 2007 al 2013, con conseguente difficoltà al versamento dei contributi previdenziali. Si rende quindi necessario assicurare a questi soggetti, al pari delle altre tipologie autonome, prestazioni ragionevoli anche in considerazione del fatto che, per i professionisti, così come per la Gestione Separata Inps (salvo alcune eccezioni) non è prevista una pensione minima;

andrebbe una volta per tutte risolta la questione della Fondazione/cassa Enasarco che rappresenta un *unicum* nel nostro sistema previdenziale italiano e prevede, per gli agenti del commercio, una doppia contribuzione previdenziale obbligatoria, all'INPS e appunto alla cassa Enasarco, mettendo in ulteriore difficoltà i giovani che scelgono suddetta professione,

impegna il Governo:

a promuovere nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica un intervento volto a definire un quadro normativo unitario da applicare ai rapporti di lavoro autonomo, nell'ambito del quale considerare, in particolare, le seguenti esigenze:

a) completare la revisione e il rafforzamento degli interventi in materia di politiche attive del lavoro, adottati con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo che la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro assicuri specifici servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo e a promuovere l'imprenditorialità;

b) prevedere, in caso di gravi patologie, la possibilità per il lavoratore di sospendere il versamento degli oneri previdenziali e fiscali per la durata del periodo di malattia e di effettuare il pagamento di quanto dovuto in rate mensili, alla ripresa dell'attività lavorativa e a prevedere l'equiparazione dei trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche alla degenza ospedaliera, verificando altresì la possibilità di sospendere per il periodo della malattia l'applicazione degli studi di settore;

c) sostenere la formazione continua dei lavoratori autonomi, anche estendendo la portata applicativa delle disposizioni vigenti in materia di deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute dai medesimi lavoratori per la partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale;

d) rafforzare le tutele per le lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo un particolare che l'indennità di maternità sia erogata indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, ed estendere il riconoscimento del diritto al congedo parentale, anche ai padri al fine di favorire la genitorialità condivisa;

a valutare la possibilità di mantenere inalterato, anche successivamente all'anno 2016, nel rispetto dei vincoli di bilancio e verificato l'andamento del mercato del lavoro, il livello dell'aliquota di contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua omogeneizzazione con quella prevista per le altre categorie di lavoratori autonomi;

a favorire la costituzione di tavolo di confronto con i soggetti interessati, al fine di rivedere il sistema previdenziale dei professionisti iscritti, alle casse previden-

ziali private, attualmente eccessivamente frammentato, volto anche a ripensare il regime di contribuzione previsto per gli agenti commercio e il regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, nonché a modificare i regolamenti delle casse, al fine di conseguire un progressivo equilibrio di trattamento tra vecchi pensionati, nuovi pensionati e lavoratori ancora attivi, e superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, sostenendo la valorizzazione di tutti i periodi di contribuzione versati, in un'ottica solidaristica e di sostenibilità finanziaria, che tenga conto delle dinamiche demografiche e dei meccanismi di contribuzione;

a valorizzare pienamente i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, adottando le opportune iniziative normative atte a consentire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'INPS ovvero altra cassa privata obbligatoria, ovvero il cumulo di tutti i periodi contributivi versati nella gestione separata;

a monitorare l'applicazione delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL, anche al fine di verificare l'opportunità, nel quadro del processo di revisione della disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di prevedere stabilmente forme di tutela dei collaboratori in caso di disoccupazione involontaria;

a promuovere interventi volti a consentire anche ai lavoratori autonomi l'accesso alle risorse e agli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, e, in particolare, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per garantire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;

a favorire la costituzione di un tavolo di confronto volto ad esaminare le esigenze lavorative nel settore artistico nel quale, più che altrove, convivono e sono fungibili rapporti di lavoro dipendente e autonomo, al fine di individuare garanzie uniformi per i lavoratori;

a favorire la costituzione di un tavolo di confronto permanente sul lavoro auto-

nomo e professionale, con la presenza delle associazioni di settore più rappresentative, sindacali e parti datoriali, al fine di tracciare le linee guida per l'individuazione di equivalenze e proporzioni volte a delineare, in ogni settore, i parametri retributivi di riferimento utili per il calcolo dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	101

INTERROGAZIONI:

5-01828 Grillo: Costi sostenuti dallo Stato per il rimborso di protesi ed ausili per persone disabili	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-06631 Anzaldi: Iniziative volte a introdurre misure per rafforzare la tracciabilità della filiera dei medicinali veterinari e per favorire la sperimentazione della ricetta elettronica anche per gli animali	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-06757 Di Vita: Indennizzi <i>ex lege</i> n. 210 del 1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	109

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che i deputati Eleonora Bechis e

Nicola Ciracì hanno cessato di far parte della Commissione.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo,

fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) il prescritto parere sul disegno di legge recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali in materia (C. 3303), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni di merito.

Rileva innanzitutto che il disegno di legge si compone di nove articoli: il primo e il secondo concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui si chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica, che sono, rispettivamente, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

L'articolo 3 contiene una serie di definizioni di termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: si tratta delle definizioni di « materia radioattiva »; di « materie nucleari »; di « impianto nucleare »; di « ordigno nucleare », che comprende qualunque congegno esplosivo nucleare ma anche qualunque dispositivo capace di disperdere materia radioattiva o di emettere radiazioni, sì da causare gravi danni alle persone, ai beni e al-

l'ambiente. Viene infine menzionato l'ISIN, ovvero l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.

L'articolo 4 del disegno di legge modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare.

L'articolo 5 del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005, prevedendo determinati obblighi di informazioni che dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite.

L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare – ed è questa la parte che incide maggiormente sulle materie di competenza della XII Commissione, prevedendo (comma 1): che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia); che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; che il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza).

Fa presente che i beni sequestrati sono dunque conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto le-

gislativo (comma 2). Laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, provvede il Ministero dello sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente (comma 3).

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis* che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia.

L'articolo 8 designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Esprimendo una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di considerare gli eventuali rilievi che dovessero emergere dal dibattito ai fini della presentazione di una proposta di parere.

Rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi del vicepresidente Marco RONDINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.15.

5-01828 Grillo: Costi sostenuti dallo Stato per il rimborso di protesi ed ausili per persone disabili.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vega COLONNESE (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando una certa carenza per quanto riguarda i dati forniti.

5-06631 Anzaldi: Iniziative volte a introdurre misure per rafforzare la tracciabilità della filiera dei medicinali veterinari e per favorire la sperimentazione della ricetta elettronica anche per gli animali.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, osservando che alcuni aspetti andrebbero chiariti meglio. Segnala come non sia scontato che, a fronte di ogni prescrizione, corrisponda un effettivo utilizzo. Sottolinea, inoltre, che per molti allevamenti il numero di prescrizioni appare largamente inferiore a quello atteso in relazione al numero di capi.

Rileva che attualmente viene resa sempre più stringente la disciplina relativa agli animali domestici, con conseguente aggravio dei costi per i detentori, in quanto i farmaci veterinari hanno un costo largamente superiore a quelli per uso umano a parità di principio attivo, mentre di fatto per gli allevamenti su larga scala i controlli sono lacunosi.

5-06757 Di Vita: Indennizzi ex lege n. 210 del 1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vega COLONNESE (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatta delle risposta che ha fornito alcuni dati che saranno utili per il lavoro che il Movimento 5 Stelle intende proseguire sui temi oggetto dell'interrogazione.

Marco RONDINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 dicembre 2015.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35. alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-01828 Grillo: Costi sostenuti dallo Stato per il rimborso di protesi ed ausili per persone disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'aggiornamento della vigente disciplina dell'assistenza protesica e, in particolare, del nomenclatore delle protesi, ortesi ed ausili tecnologici erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, allegato al decreto ministeriale n. 332 del 1999, è compreso nel complessivo aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza che il Ministero della salute ha predisposto in attuazione del nuovo Patto per la Salute 2014-2016.

Lo schema di provvedimento è stato presentato alle Regioni ed è attualmente in corso il confronto tecnico con le medesime e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del provvedimento.

Relativamente alle ditte che forniscono i dispositivi al Servizio Sanitario Nazionale, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 «Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici», i fabbricanti di dispositivi su misura o i rappresentanti autorizzati devono essere iscritti nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della salute.

In tale elenco sono inseriti una descrizione dei dispositivi ed il recapito della società, al fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia.

Non è prevista alcuna registrazione degli importi corrisposti alle società di cui sopra, e derivanti dalla fornitura degli ausili nell'elenco n. 1 del nomenclatore, né il Ministero della salute è a conoscenza di uno strumento di raccolta e compendio di tale informazione al livello di dettaglio richiesto nell'atto ispettivo in esame.

È opportuno, tuttavia, rilevare che per i dispositivi e gli ausili inclusi nei relativi elenchi 2 e 3, corrispondenti a meno della metà per numero, e a circa il 60 per cento per volume di acquisti, è espressamente previsto il ricorso al mercato attraverso l'indizione delle ordinarie procedure pubbliche di acquisto, che, se correttamente applicate, possono ridurre le disfunzioni e i disagi.

È necessario, altresì, ribadire che l'urgenza di provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale n. 332/1999 è totalmente condivisa da questo Ministero che, nella predisposizione degli elenchi, ha compiuto il massimo sforzo per favorire l'appropriatezza delle prescrizioni e contenere l'incremento dei costi, consentendo, nel contempo, l'inserimento di dispositivi e protesi tecnologicamente innovativi e più adeguati alle esigenze di autonomia e di indipendenza degli assistiti.

In riferimento alle problematiche riguardo all'aggiornamento delle tariffe, si segnala che il Ministero della salute intende provvedere a tale compito già nel corso dell'iter di approvazione del nuovo nomenclatore, avendo già definito una serie di criteri per procedere alla rimodulazione delle tariffe stesse, in funzione dei costi di produzione degli «ausili su misura», correlati alle caratteristiche proprie del mercato interno, ma non si esclude di poter inserire anche stime e confronti con le realtà dei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea, benché in molti di essi, come è noto, non vi sia un sistema sanitario pubblico ed universalistico, bensì un sistema di garanzie a prevalente base assicurativa.

Quanto al valore della spesa annuale riferita all'assistenza protesica, così come

riportata nei modelli di rilevazione economica delle prestazioni sanitarie, si comunica che, per l'anno 2011, essa ammonta a circa 1,3 miliardi di euro, che rappresenta l'1.20 per cento dell'intera spesa sanitaria italiana, con un valore pro capite che si attesta a circa 21 mila euro.

Tale cifra, per quanto approssimativa, poiché elaborata a compendio delle trasmissioni dei dati delle Regioni che, a loro volta, raccolgono i flussi delle Asl, appare decisamente più bassa di quella riportata nella interrogazione in questione, ma più in linea con le previsioni di spesa del settore.

ALLEGATO 2

5-06631 Anzaldi: Iniziative volte a introdurre misure per rafforzare la tracciabilità della filiera dei medicinali veterinari e per favorire la sperimentazione della ricetta elettronica anche per gli animali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute, al fine di migliorare la gestione delle informazioni e di garantire la tracciabilità dei medicinali veterinari, ha previsto che la Banca dati centrale dei farmaci ad uso umano, attiva dal 2005, venga alimentata anche dai suddetti prodotti.

A tale proposito, è stata messa a disposizione degli operatori del settore dei medicinali veterinari, su base volontaria, l'applicazione web, accessibile previa registrazione, che traccia le movimentazioni dal produttore al destinatario finale (allevatore, ambulatorio veterinario, eccetera).

Le informazioni per l'accesso sono già disponibili, dal 2013, sul portale di questo Ministero e la loro divulgazione è stata garantita agli operatori anche attraverso le Regioni e le Province Autonome.

Questo strumento fornisce le informazioni relative alla vendita dei medicinali veterinari, ed è stato avviato, a completamento della tracciabilità e senza oneri aggiuntivi a carico di questo Ministero, il progetto di sperimentazione della ricetta informatizzata, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise.

Tale progetto è interoperabile con la Banca dati centrale dei medicinali veterinari e con l'Anagrafe Zootecnica: pertanto, già in questa fase sperimentale consente di rilevare i dati relativi al consumo di medicinali negli allevamenti che stanno partecipando alla sperimentazione.

Tali sistemi informativi permetteranno di incrociare i dati di vendita e i dati di

prescrizione dei medicinali veterinari, migliorando l'efficacia delle attività di farmacovigilanza.

Consentiranno, inoltre, di avere un quadro molto più preciso del consumo di antibiotici che, con particolare riguardo agli allevamenti di animali produttori di alimenti, rappresenta uno strumento essenziale per il contrasto al fenomeno dell'antibioticoresistenza.

L'adesione ad entrambi i sistemi descritti è volontaria e sperimentale, in quanto attualmente manca la base normativa per rendere obbligatoria la trasmissione informatizzata dei dati e la modalità di prescrizione elettronica.

Le Regioni che stanno sperimentando la ricetta elettronica sono l'Abruzzo e la Lombardia; anche altre Regioni hanno manifestato vivo interesse.

Il progetto riguarda, ad oggi, gli animali produttori di alimenti e non il campo degli animali da compagnia.

Dopo la fase sperimentale, sarà proposta una modifica della normativa, che preveda la ricetta informatizzata come modalità di prescrizione veterinaria del medicinale veterinario e l'obbligo della registrazione, da parte dei soggetti interessati, delle informazioni di competenza nella Banca dati centrale, per il monitoraggio continuo dei medicinali in argomento, come attualmente avviene per il medicinale in campo umano.

In merito alle stalle di piccole dimensioni ed alle scorte di medicinali degli allevamenti zootecnici e per animali da compagnia, la ricetta elettronica semplifica gli adempimenti, in quanto, attraverso il

sistema informatizzato, i dati della ricetta alimentano i registri previsti dalla normativa sulla scorta propria del veterinario e di allevamento, evitando la doppia scrittura delle informazioni (registrazione - articoli 80, 81, 82, 84 del decreto legislativo n. 193/2006).

L'introduzione della ricetta elettronica cambia la modalità di supporto, ma resta invariata la prescrizione a carico del veterinario, migliorando la farmacovigilanza, in quanto rende possibile il monitoraggio delle prescrizioni in tempo reale da parte delle Autorità di controllo.

La proposta, delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, « di seguire il farmaco usando la tracciabilità dei farmaci già prevista tra casa farmaceutica e grossista e farmacia, » è già attuale dal giugno 2013; infatti, sul portale del Ministero della salute sono disponibili tutte le informazioni per accedere e registrarsi al sistema « Tracciabilità », che consente il monitoraggio delle confezioni dei medicinali veterinari, ma, ad oggi, l'adesione è volontaria perché il decreto legislativo n. 193/2006 non prevede l'obbligo della trasmissione dei dati nella banca dati informatizzata.

In merito alla ricetta elettronica, questo Ministero, con la sperimentazione, ha

messo a disposizione degli operatori del settore un servizio che non prevede l'acquisto di software da parte dei privati, ma che semplifica gli obblighi legati alle registrazioni, sia per i veterinari che per gli allevatori.

La sperimentazione della ricetta elettronica è diventata operativa nel mese di settembre 2015 ed è frutto di un lavoro condiviso con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di Abruzzo e Molise e di Lombardia ed Emilia-Romagna, le Regioni Abruzzo e Lombardia, le Associazioni di categoria, i veterinari libero-professionisti, gli esperti di mangimifici, grossisti e farmacisti delle Regioni coinvolte: ad oggi, non sono emerse particolari criticità.

La prescrizione elettronica per singolo animale non ha finora presentato alcuna problematica, né per i proprietari, per i quali comunque non era e non è previsto un rimborso da parte dello Stato del costo d'acquisto del farmaco, né per i medici veterinari libero-professionisti, sui quali non grava alcun costo aggiuntivo, avendo a disposizione, gratuitamente, un sistema volto alla semplificazione delle procedure e che consentirà la tracciabilità delle prescrizioni, finalità perseguita dal progetto sperimentale.

ALLEGATO 3

**5-06757 Di Vita: Indennizzi ex lege n. 210 del 1992
per danni da vaccinazioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 « Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati », riconosce ai soggetti che, a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato.

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia, che rimane, ad oggi, l'unica di competenza statale.

Con la legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono stati riconosciuti ulteriori benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria che risultino già titolari dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Al Ministero della salute è attribuita dalla suddetta normativa la gestione di tutte le istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 229/2005, presentate dai soggetti già titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992.

Il riconoscimento di quest'ultimo è avvenuto, nel maggior numero dei casi, in sede regionale a seguito del giudizio me-

dico-legale delle competenti Commissioni medico-ospedaliere, a cui è affidata la valutazione dei requisiti previsti dalla legge.

Pertanto, anche i dinieghi al riconoscimento del suddetto beneficio restano a carico dei singoli Enti regionali, salvo i ricorsi al Ministero della salute, ex articolo 5 della legge n. 210/1992.

Quindi, il mancato riconoscimento del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia lamentata, dell'iscrizione tabellare e della tempestività della domanda, non permette di proporre domanda di indennizzo di cui alla legge n. 229/2005.

Allo stato, la platea dei beneficiari di entrambi gli indennizzi si compone di 620 soggetti, per un importo complessivo annuale pari a circa 29 milioni di euro.

Inoltre, si precisa che l'ammontare del beneficio economico per singolo danneggiato della legge n. 229/2005 è modulato dalla categoria della gravità della patologia, unico criterio per quantificare l'importo complessivo del fabbisogno economico per l'erogazione dei ruoli di spesa fissa.

Da ultimo, in materia di risarcimento del danno da vaccinazione, si evidenzia che il numero di contenziosi instaurati in un anno è pari a circa 20 con risarcimenti variabili a secondo delle sentenze dei giudici.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	110
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	112
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
AVVERTENZA	111

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 dicembre scorso era proseguita la discussione generale sul provvedimento. Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere (*vedi allegato*).

Paolo PARENTELA (M5S) ricorda come il proprio gruppo avesse evidenziato alcune criticità del provvedimento in esame. Ricorda quindi di aver chiesto di prevedere una osservazione relativa all'uso della sansa nelle biomasse, come parimenti il collega Gallinella aveva fatto richiedendo un'osservazione relativamente alle acque reflue.

Esprime quindi rammarico per la mancata previsione di apposite condizioni, strumenti più efficaci delle semplici osservazioni.

Per questa e altre indicazioni preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore.

Giorgio ZANIN (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, dichiara di aver già inviato ad alcuni colleghi un testo che tuttavia richiede approfondimenti ulteriori. Chiede pertanto un rinvio dell'esame.

Massimo FIORIO, *presidente*, dopo aver attestato la presenza dell'onorevole Capozzolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il testo del disegno di legge C. 2093-B, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) » come risultante dagli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica;

preso atto che gli articoli 7, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 37, 39, 65, 69, 70, 74 e 75 contengono disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sul settore agricolo;

ritenuto che tali disposizioni sono in grado di avere un'incidenza positiva per uno sviluppo ecosostenibile dell'attività di produzione primaria e di gestione della risorsa acquatica;

considerata positivamente la previsione normativa di cui all'articolo 13, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica alla realizzazione di processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, per la quale i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli

impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili;

preso atto con particolare favore che l'articolo 27 prevede che il Ministro dell'ambiente possa individuare i porti marittimi dotati di siti idonei dove raggruppare i rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, tra l'altro, con le imprese ittiche;

considerato, comunque, che permangono talune questioni irrisolte o affrontate in modo parzialmente diverso da quanto ritenuto necessario per il settore;

ritenuto, in particolare, che l'articolo 7, in materia di divieto di immissione e foraggiamento dei cinghiali sul territorio nazionale avrebbe potuto essere formulato senza prevedere un'eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, considerato che difficilmente potrà essere assicurata una precisa delimitazione con le altre aree non recintate, con pericolo di invasione e danneggiamento dei terreni coltivati;

considerato, altresì, che non appare definitivamente risolta la questione che dovrebbe escludere dalla nozione di rifiuto ai fini del loro trasporto, gli sfalci, le patate e gli altri materiali provenienti

dalla potatura di aree verdi quali giardini e parchi e destinati alla produzione di energia come biogas e biomasse;

considerato, inoltre, che l'articolo 25, con una modifica introdotta dal Senato, amplia la categoria degli ammendanti, riconducendo nel novero i prodotti assorbenti per la persona definiti « compostabili » che hanno ottenuto la certificazione UNI EN 13432:2002, potenzialmente nocivi, e, se utilizzati negli ammendanti, capaci di entrare nel ciclo delle coltivazioni agricole con grave peggioramento della qualità del *compost* e conseguenti potenziali rischi per la salute;

ritenuto, altresì, che l'articolo 29, comma 6, prevede che gli imprenditori agricoli possano delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo, non tenendo conto che l'articolo 193, comma 9-*bis* del decreto legislativo n.152 del 2006 non considera come trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola;

considerato, infine, opportuno, in un'ottica di semplificazione degli oneri gravanti sulle imprese, prevedere la possibilità che l'iscrizione al CONAI possa avvenire per le imprese agricole e della pesca attraverso le proprie organizzazioni di appartenenza, con un'estensione *erga omnes* a tutti gli associati dell'iscrizione stessa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 7 la facoltà concessa alle aziende faunistico-

venatorie ed alle aziende agriturismo-venatorie adeguatamente recintate di poter allevare e foraggiare i cinghiali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che il trasporto di sfalci e delle potature derivanti dalla potatura di parchi e giardini pubblici e privati non è considerato rifiuto ai fini del trasporto degli stessi per il conferimento ad impianti per la produzione di biogas e di biomasse;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 25 la modifica introdotta dal Senato che ha incluso tra gli ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, in quanto capaci di entrare nel ciclo delle coltivazioni agricole con grave peggioramento della qualità del *compost* e conseguenti potenziali rischi per la salute; in subordine, valuti l'opportunità che tale disposizione trovi applicazione previa adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un regolamento volto a disciplinare i criteri per la certificazione della biodegradabilità dei rifiuti dei prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, i processi e le modalità di sanificazione di tali rifiuti;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 29, in quanto in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 193, comma 9-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non considera come trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma che permetta di semplificare l'adesione al CONAI da parte delle imprese agricole e della pesca, prevedendo che la loro iscrizione possa avvenire attraverso le proprie organizzazioni di appartenenza, con un'estensione *erga omnes* a tutti gli associati.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	120
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	115
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	115

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza
del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista

della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Atto n. 231.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE.

Atto n. 237.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, poiché l'atto in esame si limita alla trasposizione della normativa europea nell'ordinamento nazionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Atto n. 241.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Tancredi, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Atto n. 229.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto in titolo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015), in cui la decisione quadro è stata inserita all'allegato B.

Segnala che la decisione quadro 2003/577/GAI prevedeva la sua attuazione da parte degli Stati membri entro il 2 agosto 2005.

Sinteticamente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, caposaldo della cooperazione giudiziaria dell'Unione europea fin dal Consiglio europeo di Tampère del 1999.

La decisione quadro 2003/577/GAI ha, quindi, introdotto una disciplina che consente ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale.

Con la decisione quadro 2003/577/GAI viene superato il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituendolo con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale (che possa esercitare poteri di impulso o di interdizione dell'attività di cooperazione). La decisione – come previsto dalle conclusioni di Tampere – estende il principio del reciproco riconoscimento (considerando 2) anche « alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili ».

Più in generale, in materia di confisca dei beni, segnala le decisioni quadro 2005/212/GAI e 2006/783/GAI (recepite con il recente decreto legislativo n. 137 del 2015) che riguardano provvedimento esecutivi di sentenze definitive prese da autorità giu-

diziarie degli Stati membri. Recentemente, sullo stesso oggetto, è inoltre intervenuta la direttiva 2014/42/UE che introduce norme minime comuni sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione.

Passando alla illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che lo schema di decreto si compone di 13 articoli suddivisi in due Titoli: Disposizioni generali (articoli 1 e 2) e Norme di recepimento interno (articoli 3-13).

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, e cioè l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o di confisca.

L'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nella decisione quadro: « Stato di emissione »; « Stato di esecuzione »; « provvedimento di blocco o di sequestro »; « bene »; « prova », conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della decisione quadro.

In particolare, per provvedimento di blocco o sequestro si intende ogni provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria dello stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale.

Gli articoli da 3 a 10 (Capo I del Titolo II) riguardano la procedura di assistenza giudiziaria passiva ovvero le norme di recepimento interno della richiesta di riconoscimento ed esecuzione provenienti dall'autorità di altro Stato membro.

L'articolo 3 disciplina quindi i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati in un procedimento penale in corso all'estero.

Il comma 1 contiene un lungo, tassativo elenco di gravi reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminazione: si tratta di 32 fattispecie, esattamente corrispondenti a quelle di cui all'articolo 3, par. 1 della decisione quadro

(tra questi: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di minori; traffico di droga, armi, o materiale nucleare; corruzione; riciclaggio, frodi comunitarie, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale). Ai fini del riconoscimento ed esecuzione del sequestro, lo stesso articolo 3 sancisce – per le fattispecie illecite non comprese nell'elenco – il principio generale della doppia incriminazione. Il comma 2, stante il riferimento agli illeciti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *e*) dello schema, deroga al principio della doppia incriminazione anche in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie (la deroga appare conforme alle previsioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera *d*) della decisione quadro). Ove il sequestro sia finalizzato alla confisca dovrà invece trattarsi di un reato previsto dalla legge italiana per cui è consentito il sequestro preventivo di cui all'articolo 321, secondo comma, c.p.p.

Gli articoli 4 e seguenti dello schema di decreto prevedono la disciplina del procedimento finalizzato al riconoscimento diretto del blocco o del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria italiana (assistenza giudiziaria passiva).

L'articolo 4 individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale (nel cui territorio si trova il bene o la prova) l'autorità che riceve il provvedimento dall'autorità dello Stato estero di emissione; alla richiesta va allegato il certificato di cui all'articolo 12 (documento che contiene le informazioni inerenti il provvedimento di blocco o sequestro), nonché la richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione ovvero la richiesta di confisca del bene, oppure la richiesta di trattenimento del bene in Italia fino alla formulazione della richiesta di trasferimento o di confisca.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la fase di esecuzione della richiesta in conformità ai principi stabiliti dal codice di procedura penale.

L'articolo 5 riguarda l'autorità giudiziaria competente all'esecuzione del provvedimento estero ovvero:

lo stesso pubblico ministero (con decreto), se il blocco o il sequestro è emesso a fini probatori;

il giudice per le indagini preliminari (con ordinanza) – previa trasmissione del provvedimento estero da parte del PM – in caso il sequestro sia finalizzato alla confisca.

Se la richiesta riguarda una serie di delitti di grave allarme sociale cioè i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües* e 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale (tra cui associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione) essa è sempre trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 5 individua altresì l'autorità competente a provvedere sulla richiesta quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni che si trovano in più circondari di tribunale (la competenza è della Procura della Repubblica in cui si trova il maggior numero di beni ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto la richiesta di assistenza giudiziaria).

L'articolo 6 disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione (articolo 5 della decisione quadro). L'autorità giudiziaria italiana provvede subito (« senza ritardo ») al riconoscimento, con proprio provvedimento (il PM con decreto; il GIP con ordinanza), del blocco o sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione alla richiesta. Nel caso di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro emessi per ragioni probatorie, è previsto l'obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato di esecuzione; se invece il provvedimento è finalizzato alla confisca, si osservano le disposizioni procedurali relative al sequestro preventivo.

L'articolo 6 attua le previsioni dell'articolo 7 della decisione quadro, individuando i casi di possibile rigetto della richiesta di riconoscimento o di esecuzione del provvedimento (per la mancanza o incompletezza del certificato, per l'immu-

nità di cui gode la persona il cui bene deve essere confiscato, per la violazione del principio del *ne bis in idem*, per la carenza dei requisiti di cui all'articolo 3); il rigetto va immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Se le irregolarità riguardano il certificato può essere chiesta all'autorità giudiziaria di emissione di sanare entro un dato termine le irregolarità producendo idonea documentazione. Viene infine prevista dall'articolo 6 l'impossibilità di dar corso all'esecuzione per la scomparsa o distruzione della prova oppure quando la stessa non è reperibile sul luogo indicato nel certificato.

L'articolo 7 – conformemente al contenuto dell'articolo 8 della decisione quadro – prevede i possibili motivi di rinvio dell'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Detto rinvio può avvenire: se l'esecuzione può danneggiare un'indagine penale in corso (rinvio per un massimo di 6 mesi); se il bene è stato già sottoposto a blocco o sequestro nell'ambito dell'indagine medesima (fino alla revoca del provvedimento); se il bene sequestrato a fini della confisca sia già stato oggetto di analogo provvedimento in altri procedimenti penali (fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento). Quando vengono meno le cause di rinvio l'autorità giudiziaria italiana dà esecuzione al provvedimento dandone notizia all'autorità di emissione; a quest'ultima va comunicata l'adozione di eventuali altre misure cautelari sul bene.

L'articolo 8 dello schema di decreto concerne la durata del vincolo sul bene o la prova sequestrata (articolo 6 della decisione quadro). L'effetto del sequestro permane fino alla decisione definitiva sulla richiesta di trasferimento del bene all'estero o sulla richiesta di confisca. Se l'autorità di emissione chiede di mantenere in Italia il bene fino alla richiesta di trasferimento o di confisca e tale richiesta non pervenga nel termine previsto dal certificato, il giudice italiano può concedere fino a 30 giorni di proroga; decorso inutilmente tale termine perentorio in assenza della richiesta, l'autorità italiana

revoca il sequestro restituendo il bene al legittimo proprietario, informandone l'autorità giudiziaria di emissione. Sulla restituzione nel corso delle indagini preliminari provvede, ex articolo 263 c.p.p., il PM con decreto motivato; altrimenti provvede il giudice con ordinanza.

L'articolo 9 disciplina il regime delle impugnazioni (previsto dall'articolo 11 della decisione quadro), in analogia con il sistema dei gravami attraverso le misure cautelari reali di cui agli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale. Si prevede inoltre che i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro non possono essere contestati davanti all'autorità giudiziaria, essendo competente l'autorità dello Stato di esecuzione.

L'articolo 10 prevede la possibilità per lo Stato italiano, mediante il Ministro della giustizia, qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva, di richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati a titolo di risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Gli articoli 11 e 12 (Capo II del Titolo II) disciplinano la procedura di assistenza giudiziaria attiva, cioè la richiesta di riconoscimento ed esecuzione in altro Stato membro dei provvedimenti di sequestro emessi dalla magistratura italiana, secondo il principio del riconoscimento e prevedono la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, all'omologa autorità dello Stato estero, con la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione.

L'articolo 13 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio,

la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Nuovo testo C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (Atto n. 231).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 231 finalizzato all'attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

ricordato che lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1, della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015) e che la decisione quadro 2008/9447/GAI è inserita nell'allegato B della citata legge;

rilevato che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro; la nuova disciplina sostituisce le disposizioni corrispondenti della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la legge 15 novembre 1973, n. 772;

richiamato l'ambito di applicazione della disciplina introdotta dalla decisione

quadro 2008/947/GAI, che riguarda precisamente i casi di pene non detentive irrogate nei confronti di persone aventi residenza legale e abituale al di fuori dello Stato che ha emesso la condanna, nonché di condanne con sospensione condizionale della pena e di liberazione condizionale, le quali comportano obblighi di sorveglianza;

osservato che lo schema – in linea con quanto previsto dalla decisione quadro – introduce disposizioni volte a garantire la possibilità di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive tra uno Stato membro e l'altro, favorendo il reinserimento e la riabilitazione sociale del condannato, rispettando il suo diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e migliorando il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti;

evidenziato che – con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) – le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (*ex terzo pilastro*) sono state « comunitarizzate »; sono quindi ora adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo;

sottolineato che gli atti dell'*ex terzo pilastro* adottati prima del 2009 rimangono invariati, e che, dopo il 1° dicembre 2014, la mancata attuazione da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rendendone così obbligatorio il recepimento;

ricordato che la decisione quadro 2008/947/GAI fa parte di un pacchetto di misure legislative adottate nel 2008 e nel 2009, ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, e che il termine per l'attuazione era fissato al 6 dicembre 2011;

preso atto della necessità di prevenire l'avvio di una procedura di infrazione e, conseguentemente, dell'urgenza di procedere all'attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 233 volto all'attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

ricordato che lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1 della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015) e che la decisione quadro 2009/829/GAI è inserita nell'allegato B della citata legge;

rilevato che la decisione quadro 2009/829/GAI stabilisce le norme per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari da parte dei Paesi dell'Unione europea (UE) nel corso di procedimenti penali, specificando che tali norme disciplinano il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari, la sorveglianza delle misure cautelari e la consegna dell'interessato che viola le misure cautelari impostegli;

preso atto che le misure di cui alla decisione quadro mirano a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro ma sottoposta a procedimento penale in un secondo Stato membro di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del

processo, costituendo uno strumento nuovo, ovvero una terza possibilità rispetto alle due sole alternative finora previste: detenzione cautelare oppure circolazione senza controllo;

evidenziato come – in uno spazio comune europeo di giustizia basato sulla fiducia reciproca – la disciplina europea sia intervenute per garantire che le persone sottoposte a procedimento penale e non residenti nello Stato del processo non ricevano un trattamento diverso dai residenti, elemento che la Commissione europea sottolinea essere particolarmente importante alla luce del numero rilevante di cittadini dell'Unione detenuti in altri Stati membri;

richiamato l'articolo 8 dello schema di decreto n. 233 riguardante gli effetti del riconoscimento – o della cessazione di competenza dopo il riconoscimento – delle decisioni sulle misure cautelari assunte dall'autorità giudiziaria italiana da parte di uno Stato membro;

osservato che l'articolo 11 della decisione quadro 2009/829/GAI prevede al comma 3 che, nei casi di cessazione di competenza da parte dello Stato di esecuzione, quest'ultimo e lo Stato di emissione si consultano al fine di evitare ogni interruzione di sorveglianza delle misure cautelari, mentre lo schema di decreto non fa riferimento espresso a consultazioni;

richiamato, altresì, l'articolo 13, comma 1, dello schema in titolo recante i

casi nei quali la Corte d'appello italiana può rifiutare il riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari che le sono pervenute;

osservato che l'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della decisione quadro 2009/829/GAI stabilisce che – in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta – l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione diverge dalla legislazione dello Stato di emissione;

richiamato, infine, l'articolo 15 dello schema in titolo che disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione in una serie di ipotesi;

osservato che nello schema di decreto la cessazione da parte italiana dell'esecuzione della sorveglianza risulta automatica e non si fa riferimento alla consultazione con le autorità dello Stato di emissione, laddove, invece, l'articolo 11, comma 3 della decisione quadro 2009/829/GAI prevede che il ritorno della competenza sulla sorveglianza delle misure cautelari dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione comporta una consultazione tra i due Stati al fine di evitare, per quanto possibile, ogni interruzione della sorveglianza delle misure cautelari;

evidenziato che – con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) – le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (*ex terzo pilastro*) sono state « comunitarizzate »; sono quindi ora adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo;

sottolineato che gli atti dell'*ex terzo pilastro* adottati prima del 2009 riman-

gono invariati, e che, dopo il 1° dicembre 2014, la mancata attuazione da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rendendone così obbligatorio il recepimento;

ricordato che la decisione quadro 2009/829/GAI fa parte di un pacchetto di misure legislative adottate nel 2008 e nel 2009, ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, e che il termine per l'attuazione era fissato al 1° dicembre 2012;

preso atto della necessità di prevenire l'avvio di una procedura di infrazione e, conseguentemente, dell'urgenza di procedere all'attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di procedere alla integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 15 dello schema di decreto legislativo n. 233, prevedendo appositi meccanismi di consultazione con le autorità dello Stato di emissione delle misure cautelari, al fine di evitare ogni interruzione di sorveglianza di dette misure;

b) valuti, altresì, il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 13 dello schema di decreto, che in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione diverge dalla legislazione dello Stato di emissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione di Isaia Sales, professore di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124
---	-----

Martedì 15 dicembre 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione di Isaia Sales, professore di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione del professor Isaia Sales, docente di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, prevista nell'ambito del filone di inchiesta che la Commissione sta svolgendo sulle caratteristiche del movimento civile dell'antimafia.

Isaia SALES, *professore di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Davide MATTIELLO (PD), Francesco D'UVA (M5S), Celeste COSTANTINO (SI-SEL) e il senatore Franco MIRABELLI (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il professor Isaia Sales per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	125
--	-----

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono presenti il presidente, Tito Boeri, il direttore generale,

Massimo Cioffi, la direttrice centrale bilanci e servizi fiscali, Rosanna Casella, e la direttrice centrale delle entrate, Gabriella Di Michele.

Svolge una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*, che si riserva di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Roberto MORASUT (PD), e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*, e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la do-

cumentazione, una volta pervenuta, sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10 alle 10.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Ministro della difesa, Roberta Pinotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

Martedì 15 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro della difesa, Roberta Pinotti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Roberta Pinotti, che ringrazia per la presenza.

Roberta PINOTTI, *Ministro della difesa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Bartolo-

meo PEPE (GAL), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Michela ROSTAN (PD) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Roberta PINOTTI, *Ministro della difesa*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	129
Schema del IV piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247 (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	129

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che, la Presidente della Camera, in data 13 novembre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Emanuele Scagliusi in sostituzione della deputata Chiara Di Benedetto, dimissionaria; in data 26 novembre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Simona Malpezzi in sostituzione della deputata Chiara Scuvera, dimissionaria; in data 4 dicembre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Baradello, in sostituzione della deputata Irene Tinagli, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

Schema del IV piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Atto n. 247.

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca, l'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, dello schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per il biennio 2016-2017 ed approvato dal suddetto organismo nel corso della seduta del 28 luglio 2015, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti.

Il Piano è stato assegnato alla Commissione in data 19 novembre 2015 e la Commissione è chiamata ad esprimere il relativo parere entro e non oltre il 18 gennaio 2015.

Purtroppo la tardiva trasmissione di tale atto da parte del Governo – tenuto anche conto della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa natalizia – fa sì che la Commissione dovrà esaminarlo nei tempi ristretti sopra indicati.

Ricorda, peraltro, che la scorsa settimana la Commissione era stata convocata nella giornata di martedì 10 dicembre per cominciare l'esame dello schema di Piano nazionale. Tuttavia, i colleghi deputati, in considerazione della mancata previsione di votazioni in Assemblea alla Camera, ne hanno chiesto la sconvocazione.

Comunica che sul piano è già stato espresso in data 7 ottobre 2015 il parere dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Al riguardo, prima di dare la parola alla relatrice Vanna Iori, rileva preliminarmente il considerevole ritardo nell'adozione di tale strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace controllo dei progressi raggiunti e della verifica dell'impatto delle politiche adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi anche alla tardiva ricostituzione dell'Osservatorio, organo preposto all'adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 giugno 2014.

Da quindi la parola alla relatrice, Vanna Iori, ricordando che al termine della sua relazione è prevista l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza.

Ritiene poi che al termine della relazione si possa rinviare il seguito dell'esame del Piano ad altra seduta, per consentire a tutti i commissari di approfondirne il contenuto per il conseguente dibattito e per dare modo alla relatrice di predisporre una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che il rinvio

di un'ora dell'inizio dei lavori della Commissione, convocata inizialmente alle 12 e successivamente rinviata alle ore 13 per iniziare di fatto alle 13,30, sia poco rispettoso dell'attività parlamentare dei colleghi. Invita pertanto i colleghi del Partito democratico di Camera e Senato ad abbandonare l'aula della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, fa presente che alcuni colleghi della Camera hanno chiesto alla presidenza della Commissione di posticipare l'inizio dei lavori nella giornata odierna in considerazione dell'inizio delle votazioni in Assemblea alla Camera alle ore 18. E l'ulteriore slittamento dell'orario di inizio, è stato considerato per andare incontro alle esigenze di altri colleghi che avevano annunciato il proprio ritardo.

Vanna IORI, *relatrice*, fa presente di aver predisposto una relazione illustrativa dello schema di Piano nazionale in titolo che, tuttavia, ritiene di non illustrare oggi, chiedendo che i lavori della Commissione siano rinviati ad altra seduta.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, fa presente di cercare sempre di contemperare nella convocazione dei lavori della Commissione tutte le esigenze connesse all'attività parlamentare rappresentate dai colleghi, deputati e senatori, a maggior ragione per l'inizio dell'esame del Piano nazionale. Nell'accontentare alcuni sono stati scontentati altri e di questo se ne duole. Preso atto della volontà dei colleghi del Partito democratico di rinviare l'inizio dell'esame del Piano, ritiene quindi di passare all'ulteriore punto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 13.45.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Comunica che sono presenti all'odierna audizione in qualità di componenti dell'Osservatorio in rappresentanza dell'Anci: l'assessora alle politiche socio-educative e scolastiche, promozione tecnologie digitali per la formazione, educazione alle scienze, pari opportunità, Città dei valori e della memoria, cultura della legalità, attuazione Carta di Pisa – iniziative di contrasto alla corruzione nelle P.A., del Comune di Pisa, Maria Luisa Chiofalo; l'assessora all'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, accompagnate dalla dottoressa Sabrina Gastaldi, responsabile dell'Ufficio Istruzione dell'Anci. Ricorda poi che avrebbero dovuto partecipare all'odierna audizione anche l'assessora all'istruzione del Comune di Torino, Maria Grazia Pellerino, la presidente dell'Istituto degli Innocenti, Alessandra Maggi e Arianna Saulini di Save the Children, che, essendo

impossibilitate a prendere parte all'odierna audizione, faranno pervenire osservazioni scritte o saranno convocate in altra data.

Maria Luisa CHIOFALO, *assessora alle politiche socio-educative e scolastiche del Comune di Pisa*, e Annamaria PALMIERI, *assessora all'istruzione del Comune di Napoli*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S).

Maria Luisa CHIOFALO, *assessora alle politiche socio-educative e scolastiche del Comune di Pisa*, e Annamaria PALMIERI, *assessora all'istruzione del Comune di Napoli*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare le rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 15 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nel corso della riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

affidare al dottor Salvini e alla dottoressa Tintisona l'incarico di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone informate sui fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di svolgere verifiche in ordine all'esistenza,

presso alcuni privati, di materiale video e fotografico di interesse per l'inchiesta, nonché in merito alla pistola mitragliatrice FNA 43 che nella strage di via Fani esplose 49 colpi;

affidare al dottor Donadio, al tenente colonnello Giraudo e al luogotenente Boschieri il compito di escutere cinque persone informate sui fatti;

svolgere approfondimenti circa possibili attività di supporto medico previste dai brigatisti in occasione dell'agguato di via Fani, richiedendo elementi alle forze di polizia e agli organismi di *intelligence*, nonché affidando al riguardo alcuni accertamenti istruttori al tenente colonnello Giraudo e al luogotenente Boschieri;

acquisire documentazione relativa al Commissariato Monte Mario e ai rilievi fotografici effettuati dalla polizia in via Licinio Calvo in occasione del rinvenimento delle autovetture utilizzate nell'agguato di via Fani;

affidare al colonnello Pinnelli lo svolgimento di accertamenti istruttori concernenti le dichiarazioni di Antonino Arconte e alcune circostanze riferite dal generale Bozzo;

incaricare il dottor Siddi, la dottoressa Picardi e il generale Scriccia di

procedere ad alcuni accertamenti istruttori su circostanze di interesse per l'inchiesta parlamentare;

acquisire agli atti della Commissione un filmato segnalato dal senatore Fornaro con nota pervenuta il 10 dicembre;

procedere all'audizione di monsignor Fabio Fabbri e del dottor Ansoino Andreassi;

richiedere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri alcuni chiarimenti in merito ai contenuti di un appunto riservato dell'aprile 1978.

Fa, inoltre, presente che nella medesima riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – preso atto che le spese sostenute dalla Commissione nel 2015, aggiornate alla data odierna, ammontano a circa 7.500 euro a fronte di una dotazione annua di 35.000 euro, considerate le iniziative già programmate per il 2016 e tenuto conto che per il prossimo esercizio la dotazione prevista dalla legge istitutiva è pari a 17.500 euro – ha convenuto sull'opportunità di rappresentare agli Uffici l'esigenza di iscrivere nel bilancio di previsione per il 2016, a titolo di residuo, tutte le somme che risulteranno non spese al termine del 2015.

Informa, quindi, che il dottor Paolo D'Ovidio ha prestato, in data odierna, il

prescritto giuramento e ha, pertanto, assunto formalmente l'incarico di collaboratore della Commissione.

Comunica, infine, che:

il generale Scriccia ha trasmesso, con due note di libera consultazione pervenute il 10 dicembre, altrettante relazioni concernenti circostanze di interesse per la Commissione;

il 10 dicembre il dottor Siddi ha depositato il verbale riservato dell'escusione di una persona informata sui fatti;

con due distinte note di libera consultazione pervenute il 10 dicembre, la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marrazzu hanno depositato documentazione di interesse per l'inchiesta parlamentare;

il tenente colonnello Giraud ha riferito, con due note riservate pervenute il 10 e il 14 dicembre, in merito all'escusione di tre persone informate sui fatti;

con due distinte note riservate pervenute il 14 dicembre, il colonnello Pinnelli ha depositato documentazione concernente due incarichi ricevuti dalla Commissione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione*) 134

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative approvate*) 139

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 148

ALLEGATO 3 (*Emendamento 30.60 dei Relatori e relativi subemendamenti*) 149

SEDE REFERENTE

Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 20.50.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rin-

viato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2015.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono in distribuzione l'emendamento 30.60 dei relatori e i relativi subemendamenti (*vedi allegato 3*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Tancredi, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 27.201 e Altieri 27.209, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palese 27.201 e Altieri 27.209, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Tancredi, esprime pa-

rere contrario sugli identici emendamenti Guidesi 43.14, Marchetti 43.3 e Palese 43.56.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Guido GUIDESI (LNA) ritira il suo emendamento 43.14.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira il suo emendamento 43.56.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marchetti 43.3 si intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento dei relatori 30.60 e dei relativi subemendamenti.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, eccezione fatta per il subemendamento Marchi 0.30.60.3, sul quale si rimette alla Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 30.60.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Marisa NICCHI (SEL-SI) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.30.60.2.

Dopo chiarimenti del viceministro Enrico MORANDO, Andrea CECCONI (M5S) dichiara che voterà a favore del subemendamento.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.30.60.2.

Luigi DALLAI (PD) illustra il suo subemendamento 0.30.60.1 e lo ritira.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.30.60.8.

Donata LENZI (PD) comprende le ragioni del deputato Cecconi, ma evidenzia che ad esse l'emendamento dei relatori da una risposta parzialmente diversa, che ritiene preferibile, per cui voterà contro il subemendamento 0.30.60.8.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.30.60.8.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Grillo 0.30.60.7.

La Commissione respinge il subemendamento Grillo 0.30.60.7.

Giulia GRILLO (M5S) illustra ragioni e contenuto del suo subemendamento 0.30.60.6.

La Commissione respinge il subemendamento 0.30.60.6.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.30.60.4.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.30.60.4.

Giulia GRILLO (M5S) illustra ragioni e contenuto del subemendamento Cecconi 0.30.60.5, rispetto al cui contenuto – inerente al funzionamento del Servizio sanitario in Sicilia – ha anche presentato un atto ispettivo cui ha già risposto il sottosegretario De Filippo.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.30.60.5.

Maino MARCHI (PD) illustra il suo subemendamento 0.30.60.3.

Andrea CECCONI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

I deputati Mario MARAZZITI (PI-CD), Salvatore CAPONE (PD) ed Elisa MARIANO (PD) sottoscrivono il subemendamento 0.30.60.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Marchi 0.30.60.3 e l'emendamento 30.60 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Generoso MELILLA (SEL-SI) domanda chiarimenti in ordine all'ipotesi di cui si era parlato circa il fatto che i relatori presentino un emendamento sui servizi di pulizia nelle infrastrutture della Marina militare a Taranto.

Ludovico VICO (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Melilla.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, conferma l'ipotesi e deposita, anche a nome del relatore Melilli, l'emendamento 27-sexies.27 (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento testé presentato.

Donatella DURANTI (SEL-SI), nel compiacersi della presentazione dell'emendamento, annuncia che il suo gruppo voterà a favore.

La Commissione approva l'emendamento 27-sexies.27 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento all'emendamento Fedi 23-ter.12 (*Nuova formulazione*), il quale stanziava risorse in favore della Società Dante Alighieri e della Fondazione «I Lincei per la scuola», segnala come il riferimento, ivi contenuto, alla finalità di «garantire la continuità delle loro iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero» è consona solo alla Società Dante Alighieri e non alla Fondazione dei Lincei: pertanto, rileva come occorra operare un coordinamento formale della prima parte del testo dell'emendamento, nei seguenti termini: «*g-bis*) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Società Dante

Alighieri, per garantire la continuità delle iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei».

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, salvo che sugli identici emendamenti Misiani Tab.C.3, Famiglietti Tab.C.9, Brunetta Tab.C.11, Calabrò Tab.C.12, Cera Tab.C.13, De Mita Tab.C.17, Capodicasa Tab.C.22, D'Attorre Tab.C.24, Ricciatti Tab.C.25, Famiglietti Tab.C.27, nonché sull'emendamento De Maria Tab.C.16, sui quali si rimette al Governo.

Maino MARCHI (PD) segnala che l'emendamento De Maria Tab.C.16 è necessario per garantire il finanziamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, che, altrimenti, si troverebbe senza fondi dal 1° gennaio 2016.

Laura GARAVINI (PD) segnala come importanti anche gli identici emendamenti Tab.D.5 della III Commissione e Fedi Tab.D.6.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Misiani Tab.C.3, Famiglietti Tab.C.9, Brunetta Tab.C.11, Calabrò Tab.C.12, Cera Tab.C.13, De Mita Tab.C.17, Capodicasa Tab.C.22, D'Attorre Tab.C.24, Ricciatti Tab.C.25, Famiglietti Tab.C.27, nonché sull'emendamento De Maria Tab.C.16, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti alle tabelle.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Misiani Tab.C.3, Famiglietti Tab.C.9, Brunetta Tab.C.11, Calabrò Tab.C.12, Cera Tab.C.13, De Mita Tab.C.17, Capodicasa Tab.C.22, D'Attorre Tab.C.24, Ricciatti

Tab.C.25, Famiglietti Tab.C.27, nonché l'emendamento De Maria Tab.C.16 (*vedi allegato 1*).

Simonetta RUBINATO (PD), chiede precisazioni in merito ad una riformulazione di una proposta emendativa precedentemente accantonata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rende precisazioni in merito alla proposta emendativa citata dalla collega Rubinato.

Avverte quindi che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite alle tabelle al disegno di legge di bilancio.

Il viceministro Enrico MORANDO illustra gli emendamenti del Governo 2.1, 3.1 e Tab.2.8 riferiti al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 2*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo 2.1, 3.1 e Tab.2.8 riferiti al disegno di legge di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del Governo 2.1, 3.1 e Tab.2.8, riferiti al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 2*).

Laura CASTELLI (M5S) segnala che per un errore materiale l'emendamento Della Valle Tab.E.21, riferiti al disegno di legge di bilancio, prevede un rifinanziamento della nuova linea ferroviaria Torino Lione, anziché in favore della metropolitana di Torino, come avrebbe dovuto essere nelle intenzioni dei proponenti.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel preannunciare il voto unitario dei gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord Autonomie, sottolinea anzitutto che è la prima volta negli ultimi anni che si assiste ad una legge di stabilità che presenta un peggioramento dei saldi. Segnala altresì un forte ampliamento del numero dei commi dell'articolato – oltre 300 –, e che ciò dimostra come gli interventi siano finalizzati più che altro a costruire una campa-

gna elettorale amministrativo/politica. Ricorda altresì come ogni legge di stabilità comporta una serie di precedenti che stressano il processo decisionale e le strutture amministrative e di supporto. Chiede alla presidenza di convocare per la legislazione entro giovedì per esprimere una valutazione sul testo della legge di stabilità, per come scaturito da questo processo emendativo. Rileva, inoltre, che il testo ha lasciato aperte una serie di questioni con particolare riferimento a quelle concernenti le aziende e il credito, evidenziando come si sia, con il testo di legge, cercato più che altro di chiudere partite interne alla maggioranza, dovendo pertanto qualificare il provvedimento come legato alla risoluzione di un problema essenzialmente politico. Si dà in sostanza l'idea da parte della maggioranza e del Governo di trovarsi in una fase critica. Nel rilevare come non si sarebbero aspettati tale tipo di provvedimento giudica il pacchetto emendativo presentato dai gruppi di opposizione un'efficace dimostrazione dell'esistenza di un progetto politico alternativo a quello della maggioranza. Nell'auspicare che nelle prossime leggi di stabilità si possa tornare indietro, ringrazia tutti per il lavoro svolto, dai relatori al Governo e agli uffici, sottolineando tuttavia l'esigenza di metodi di lavoro meno penalizzanti e più rispettosi del lavoro di ciascun parlamentare.

Laura CASTELLI (M5S), nel preannunciare che il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà contro il conferimento del mandato ai relatori, evidenzia come ci si sia trovati di fronte, forse, alla legge di stabilità peggiore degli ultimi anni dal punto di vista dell'«arrembaggio», osservando come sia stato inquietante assistere ai movimenti fuori dalla Sala del Mappamondo, con incontri tra lobbisti e parlamentari della maggioranza. Rilevando inoltre gli evidenti problemi politici della maggioranza, che hanno anche causato spesso momenti imbarazzanti per gli stessi relatori del provvedimento, sottolinea che i problemi vengono risolti soltanto quando convengono. Nel constatare il diverso ap-

proccio su altri grandi temi, in primo luogo gli istituti di credito, stigmatizza che una forza di opposizione fortemente radicata nel Paese, quale il Movimento 5 Stelle, non abbia avuto di fatto la possibilità di emendare il provvedimento in modo corrispondente alla sua rappresentanza politica.

Rocco PALESE (Misto-CR), nell'esprimere un certo grado di preoccupazione, preannuncia che voterà contro il conferimento del mandato ai relatori, confermando il proprio giudizio negativo sia sul metodo sia sul contenuto del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ringrazia i relatori e i rappresentanti del Governo, i colleghi, il presidente e tutto il personale della Camera impegnato nei lavori della Commissione. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico al conferimento del mandato ai relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che tutte le proposte emendative non esaminate nel corso dell'esame in sede referente si intendono respinte ai fini del-

l'eventuale successiva ripresentazione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Tancredi e Melilli, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 3444, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera inoltre di conferire il mandato agli stessi relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 3445 Governo, approvato dal Senato, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni C. 3445-*bis* Governo approvata dal Senato, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 22.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

Dopo il comma 253, aggiungere seguenti:

253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata « Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici », nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro.

253-ter. All'onere derivante dal comma 253-bis, si provvede, a decorrere dell'anno 2016, per 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.

* **27. 201.** (Nuova formulazione) Palese, Latronico, Marti.

Dopo il comma 253, aggiungere seguenti:

253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata « Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici », nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro.

253-ter. All'onere derivante dal comma 253-bis, si provvede, a decorrere dell'anno 2016, per 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.

* **27. 209.** (Nuova formulazione) Altieri.

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:

261-bis. Al fine di mantenere l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizi di pulizia e manovalanza.

261-ter. All'onere derivante dal comma 261-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.

27-sexies. 27. I Relatori.

Al capoverso comma 304-novies, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

È autorizzata a decorrere dal 1º gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e le aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria, ANCI Federsanità, per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute all'interno del servizio sanitario na-

zionale sviluppata dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui sono assegnate le risorse. La piattaforma è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:

2016 – 400.000,00 euro;
2017 – 400.000,00 euro;
2018 – 400.000,00 euro.

0. 30. 60. 3. Marchi.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-ter. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

304-quater. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 304-ter, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione azien-

dale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

b) rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

304-quinquies. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

304-sexies. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 304-ter a 304-quinquies, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:

a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in

coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definite nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;

b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C. 5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;

d) il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;

e) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del

costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 304-*octies* e 304-*novies*.

304-*septies*. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 304-*sexies*, lett. b) nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro, stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

301-*octies*. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di

personale medico e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-*sexies*. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 304-*septies* fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

304-*novies*. Le previsioni di cui al comma 304-*octies*, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

304-*decies*. Il comma 10 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche

all'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.

30. 60. I Relatori.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funziona-

mento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

*** Tab. C. 3.** Misiani, Valeria Valente, Massa, Paris, Laforgia, Camani, Palese.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

*** Tab. C. 9.** Famiglietti, Fanucci.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, arti-

colo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

*** Tab. C. 11.** Brunetta, De Girolamo, Pa-
lese.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

*** Tab. C. 12.** Calabrò.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, arti-

colo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

*** Tab. C. 13.** Cera.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, arti-

colo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

*** Tab. C. 17.** De Mita.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: - 250.000;
CS: - 250.000.

2018:

CP: - 250.000;
CS: - 250.000.

*** Tab. C. 22.** Capodicasa, Iacono, Gullo, Albanella, Berretta, Burtone, Amoddio, Zappulla, Schirò, Boccadutri, Piccione, Culotta, Ribaudò, Lauricella, Moscatt, Cardinale, Raciti, Causi, Greco, Taranto.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, arti-

colo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 - cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: - 250.000;
CS: - 250.000.

2017:

CP: - 250.000;
CS: - 250.000.

2018:

CP: - 250.000;
CS: - 250.000.

*** Tab. C. 24.** D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pannarale, Marcon, Melilla, Gregori, Folino, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, arti-

colo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

* **Tab. C. 25.** Ricciatti, Ferrara.

Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2017:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2018:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, *voce* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale il funziona-

mento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2017:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

2018:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

* **Tab. C. 27.** Famiglietti, Fanucci.

Alla Tabella C, missione: Politiche per il lavoro, programma: Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 350 del 2003 – articolo 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2017:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2018:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.

Tab. C. 16. De Maria.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 50.000 milioni di euro con le seguenti: 53.400 milioni di euro.

2. 1. Il Governo.

All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi», di modifica della direttiva 2004/35/CE.

3. 1. Il Governo.

Alla tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Mis-

sione 21 – (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 1 – (Organi costituzionali), *apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: + 180.000;
CS: + 180.000;

2018:

CP: + 180.000;
CS: + 180.000.

Conseguentemente al medesimo stato di previsione, Missione 25 – (Fondi da ripartire), programma 25.2 – (Fondi di riserva e speciali), apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: – 180.000;
CS: – 180.000;

2018:

CP: – 180.000;
CS: – 180.000.

Tab. 2. 8. Il Governo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTO 30.60 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Sostituire i commi da 304-quinquies a 304-octies, con i seguenti:

« 304-quinquies. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/ 104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-septies.

304-sexies. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al prece-

dente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

304-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

0. 30. 60. 2. Nicchi, Melilla, Gregori, Marcon.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:*

« 304-quinquies.1 Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale »;

b) *sostituire il comma 304-sexies con il seguente:*

« 304-sexies. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni e le province autonome, entro il 1° aprile 2016, avviano un piano straordinario di immisione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico. Se al termine del piano straordinario di cui al periodo precedente permangono carenze di organico le amministrazioni possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile. »;

c) *sopprimere i commi 304-septies e 304-octies;*

Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;*

2) *all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;*

3) *all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.*

0. 30. 60. 8. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Inca.

Dopo il capoverso comma 304-quinquies, inserire il seguente:

304-quinquies.1 Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del SSN ricompresi nel proprio ambito territoriale. ».

0. 30. 60. 1. Dallai, Fregolent.

Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:

« 304-quinquies.1 Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale ».

0. 30. 60. 7. Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Inca.

Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:

« 304-quinquies.1 Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale

del servizio sanitario nazionale sopprimere le seguenti parole “previo assenso dell’amministrazione di appartenenza” ».

0. 30. 60. 6. Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D’Incà.

Al capoverso comma 304-sexies premettere le seguenti parole:

« Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge. ».

0. 30. 60. 4. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D’Incà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capo verso comma 304-sexies dopo il primo periodo inserire il seguente:* Le Regioni e le province autonome, entro il 1° aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico.

b) *sopprimere i commi 304-septies e 304-octies;*

Conseguentemente, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all’articolo 6, comma 8, le parole:* nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

2) *all’articolo 6, comma 9, le parole:* nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

3) *all’articolo 7, comma 2, le parole:* nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

0. 30. 60. 5. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D’Incà.

Al capoverso comma 304-novies, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

È autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e le aziende sanitarie e comuni per l’integrazione socio-sanitaria, ANCI Federsanità, per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute all’interno del servizio sanitario nazionale sviluppata dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui sono assegnate le risorse. La piattaforma è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a decorrere dall’anno 2016.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:

2016 – 400.000,00 euro;

2017 – 400.000,00 euro;

2018 – 400.000,00 euro.

0. 30. 60. 3. Marchi.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

« 304-ter. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

304-quater. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 304-ter, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di *audit* o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

b) rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

304-quinquies. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

304-sexies. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 304-ter a 304-quinquies, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:

a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definite nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;

b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la

verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C. 5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;

d) il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;

e) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 304-*octies* e 304-*novies*.

304-*septies*. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 304-*sexies*, lett. b) nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro, stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

301-*octies*. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-*sexies*. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio

sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 304-*septies* fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

304-*novies*. Le previsioni di cui al comma 304-*octies*, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive

modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

304-*decies*. Il comma 10 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.

30. 60. I Relatori.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00798 Rizzo e n. 7-00834 Segoni sull'impiego del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo in attività preventive di controllo per il dissesto idrogeologico del territorio siciliano, di Italia Sicura – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, del Generale di divisione Roberto Perretti, Capo del III Reparto allo Stato Maggiore dell'Esercito, e del Colonnello Fausto Antonio Ricchetti, comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 191 del 2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare	15
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	16
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ...	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	23
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere</i>)	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni. Atto n. 228 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	42
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	52
AVVERTENZA	56
ERRATA CORRIGE	56

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	148
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 30.60 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	149

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	66
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione. Atto n. 227 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	68
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Atto n. 243 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa	84
--	----

INTERROGAZIONI:

5-06257 De Rosa: Sicurezza degli stabilimenti italiani di stoccaggio del gas	84
<i>ALLEGATO 1 (Teso della risposta)</i>	85
5-06972 Benamati: Liquidazione dei crediti spettanti agli aventi diritto in materia di emissioni di anidride carbonica	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-07027 Galperti: Costituzione di una nuova società per l'amministrazione e la gestione dell'Ilva di Taranto	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	89
Proposta di nomina di Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (Nomina n. 59) (<i>Esame e rinvio</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95

RISOLUZIONI:

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prata e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dalla deputata Gribaudo</i>) ..	96

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	101

INTERROGAZIONI:

5-01828 Grillo: Costi sostenuti dallo Stato per il rimborso di protesi ed ausili per persone disabili	103
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-06631 Anzaldi: Iniziative volte a introdurre misure per rafforzare la tracciabilità della filiera dei medicinali veterinari e per favorire la sperimentazione della ricetta elettronica anche per gli animali	103
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	107
5-06757 Di Vita: Indennizzi <i>ex lege</i> n. 210 del 1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie	103
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	109

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi	104
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	110
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	112
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
AVVERTENZA	111

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Atto n. 231 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Atto n. 233 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE. Atto n. 237 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	115

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Nuovo testo C. 3303 Governo. (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione di Isaia Sales, professore di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	125
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del Ministro della difesa, Roberta Pinotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

ATTI DEL GOVERNO:

Variatione nella composizione della Commissione	129
Schema del IV piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Atto n. 247 (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	129

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	132

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 8,80



17SMC0005750